

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ADAMOLI: Situazione lavorativa nella lavanderia Selom di Genova (2645, <i>già orale</i>)	5663	BRUSASCA: Sul mercato vitivinicolo nazionale. (11633)	5675
AGOSTA: Corso di laurea in chimica industriale nell'università di Catania. (13095).	5664	BUFFONE: Provvidenze in Praia a Mare (Cosenza) per maltempo. (10744)	5676
ALPINO: Provvidenze nel torinese per maltempo. (8231)	5665	BUFFONE: Sulle ditte appaltatrici di imposte di consumo in Cotronei (Catanzaro). (11914)	5676
AMADEI: Sulla smobilitazione del cantiere Itoyz di Viareggio (Lucca). (12079)	5665	BUFFONE: Contro l'istituzione del parco nazionale della Calabria. (12939)	5677
ARMANI: Istituzione ispettorato regionale delle foreste per il Friuli-Venezia Giulia (2696, <i>già orale</i>).	5666	BUSETTO: Sulla chiusura della bietoleria di Stanghella (Padova). (1762, <i>già orale</i>).	5678
ARMANI: Sui fondi degli ispettorati regionali delle foreste. (2776, <i>già orale</i>).	5667	CACCIATORE: Ventilata smobilitazione della vetreria Ricciardi di Vietri sul Mare (Salerno). (4881)	5679
ARMAROLI: Scuola media in Lizzano in Belvedere (Bologna). (12581)	5668	CALABRÒ: Benefici combattentistici al personale dei ruoli aggiunti del Ministero difesa. (12279)	5679
ARMATO: Sulle agenzie di recapito espressi in Napoli. (12912)	5668	CALVARESI: Mutui alle aziende pescherecce ed alloggi ai pescatori di Ascoli Piceno. (12790)	5680
AUDISIO: Sui danni provocati dagli scoppi nelle cave di calcare in Valdieri (Cuneo). (10199)	5669	CAPONI: Sul trasferimento di alcuni insegnanti elementari di Assisi (Perugia). (13199)	5680
AUDISIO: Provvedimenti nel cuneese per straripamento torrente Vermegnana. (11385)	5670	CERRETI ALFONSO: Completamento edificio dell'istituto tecnico industriale di Messina. (13080)	5681
AUDISIO: Sulle esercitazioni militari in Castelmagno (Cuneo). (12934)	5670	CODIGNOLA: Conferimento incarico alla insegnante elementare Rosina Pacinotti. (11774)	5681
AUDISIO: Ricorso per pensione di guerra di Grosso Battista. (13031)	5671	CODIGNOLA: Sulla liquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari. (13387)	5682
BADINI CONFALONIERI: Provvidenze in Torino per nubifragio. (11965)	5671	COLASANTO: Ventilata costruzione del villaggio residenziale S. E. N. N. in Sessa Aurunca (Caserta). (12328)	5683
BARBIERI: Sull'acquisto di poderi per costruzioni alloggi I. N. A. -Casa in Sorgane (Firenze). (11246)	5672	COLITTO: Sulla crisi economica umbra. (10461)	5683
BERTÈ: Estensione dei benefici previsti dai decreti n. 500 e 1220 ai sottufficiali in quiescenza <i>ante</i> 13 maggio 1947. (12832).	5672	COLITTO: Costruzione ponte sul torrente Rivo in Cerro al Volturno (Campobasso). (10698)	5684
BIAGGI FRANCAANTONIO: Sull'uso di additivi chimici nei prodotti alimentari. (12486)	5673	COLITTO: Domande di ricerca di idrocarburi in comune di Montenero Valcoocchiara (Campobasso). (11348)	5684
BIAGIONI: Partecipazione ad un concorso di insegnanti di educazione fisica diplomati nel 1957-58. (13386)	5673		
BOZZI: Definizione pratiche per danni bellici. (12386)	5674		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

	PAG.		PAG.
COLITTO: Pensione privilegiata alla vedova dell'insegnante di Tullio Lucio Leonida. (13047).	5684	GIORGI: Ampliamento comprensorio di bonifica Aterno-Tavo. (12804)	5697
COLITTO: Competenze arretrate al veterinario del corsorzio di Lucito (Campobasso). (13054)	5684	GITTI: Potenziamento miniera di ferro in Pezzaze (Brescia). (11449)	5698
COLITTO: Sospensioni esecuzioni mobiliari ed immobiliari contro Briali Fulvia. (13156)	5685	GOMEZ D'AYALA: Agevolazioni per l'accesso dei coltivatori diretti ai mercati ortofrutticoli. (11953)	5698
CRUCIANI: Sul trasferimento di alcuni insegnanti elementari di Assisi (Perugia). (13040)	5685	GUADALUPI: Consorzio per la centrale ortofrutticola in Brindisi. (9369)	5699
CRUCIANI: Condizioni igienico-abitative della scuola di Cannaiola di Trevi (Perugia). (13111)	5686	GUIDI: Provvidenze ai coltivatori di Bardano di Orvieto (Terni) danneggiati dal maltempo (12555).	5700
DANTE: Sulla pesca del pesce spada nello stretto di Messina. (12963)	5686	INVERNIZZI: Ventilata cessione di impianti sportivi in Como. (12924)	5701
DE LAURO MATERA ANNA: Opere pubbliche in agro di Manfredonia (Foggia). (11852)	5686	LAJOLO: Per il risanamento del bestiame nel milanese. (12835)	5701
DELFINO: Provvidenze in Chieti per maltempo. (11245)	5687	LEONE RAFFAELE: Computo servizio fuori ruolo al personale del Ministero difesa. (11721)	5702
DE MICHELI VITTURI: Indennità d'esame arretrate agli insegnanti delle medie secondarie. (11843)	5687	LIZZADRI: Provvidenze in Fondi per maltempo. (13041)	5702
DE MICHELI VITTURI: Pensione di Monaco Giancarlo. (12542)	5688	MAGLIETTA: Sblocco dei fitti e operatori economici esercenti locali a fitto bloccato. (10618)	5702
DE MICHELI VITTURI: Pensione a Beacco Giordano. (12894)	5688	MAGLIETTA: Sul certificato di « arianità » rilasciato ad esportatori italiani. (10621)	5702
DE PASCALIS: Sulla restituzione alla Jugoslavia di opere d'arte asportate nel periodo bellico. (13064)	5688	MAGLIETTA: Prezzo di vendita del medicinale <i>Yatren-Bayer</i> . (12671)	5703
DE PASQUALE: Sulla sospensione della pensione a Crisafulli Letterio. (12676)	5688	MARICONDA: Opere pubbliche in Frigento (Avellino). (11589)	5703
DE PASQUALE: Pensione all'aviere Manghi Giovanni. (13007)	5688	MAZZONI: Questioni riguardanti le commissioni provinciali per l'artigianato. (10498)	5704
EBNER: Sulla esclusione di rappresentanti del gruppo etnico tedesco dal collegio dei revisori di conti della fiera di Bolzano. (9793)	5689	MISEFARI: Rete elettrica in Pizzigoni (Reggio Calabria). (11515)	5705
FALETRA: Sulla pubblicazione di una circolare riguardante il controllo sulla dichiarazione dei redditi. (13160)	5689	MISEFARI: Opere pubbliche e assistenza sanitaria in Canolo (Reggio Calabria). (11829)	5705
FERIOLI: Sovvenzioni alle associazioni d'arma. (11644)	5693	MONASTERIO: Sui lavori di disboscamento in Policoro di Montalbano Jonico (Matera). (11476)	5707
FERIOLI: Collegamento telefonico Bogliottane (Piacenza). (12857)	5694	NAPOLITANO FRANCESCO: Sul consumo di latte. (12951)	5707
FIUMANÒ: Sulla riduzione dell'uso di ceste da imballaggio. (9999)	5694	PEDINI: Per un miglior coordinamento della politica energetica. (11796)	5709
FIUMANÒ: Sul rifornimento idrico di Reggio Calabria. (12417)	5695	PEDINI: Per la partecipazione di membro italiano nel Comitato interesecutivo C.E.C.A.-C.E.E.-« Euratom ». (11797)	5710
FOSCHINI: Ricompense militari al corpo di pubblica sicurezza impegnato in Jugoslavia nel 1941-44. (12626)	5696	PELLEGRINO: Incremento telefonico di Salemi (Trapani). (12656)	5710
FRANCO RAFFAELE: Situazione del C.R.D.A. di Monfalcone (Gorizia). (12329)	5696	PELLEGRINO: Automatizzazione rete telefonica di Castelvetro (Trapani). (12657)	5710
GIOLITTI: Sulla ubicazione della mutua coltivatori diretti di Caraglio e Murazzano (Cuneo). (10589)	5697	PELLEGRINO: Potenziamento istituto industriale di Mazaro del Vallo (Trapani). (12690)	5711
		PEZZINO: Sull'importazione di agrumi. (12962)	5711

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

	PAG.		PAG.
PIERACCINI: Nomina presidente dell'I.N.A. (1960, <i>già orale</i>).	5712	SCALIA: Computo servizio fuori ruolo al personale del Ministero difesa. (12214). . .	5722
PINNA: Ricovero nell'arsenale La Maddalena (Sassari) di un battello di ricerche talassografiche. (12563)	5712	SCARASCIA: Per la sospensione dei contributi unificati in agricoltura. (11927). .	5722
PINO: Promozione di due bidelli della scuola media Alessandro Manzoni di Catania. (12908)	5712	SCHIAVETTI: Sulla presidenza del professor Picciotti agli esami di laurea in lettere, dell'università di Pisa. (12480).	5723
PREARO: Potenziamento dell'osservatorio di pesca marittima di Venezia. (13136) ..	5712	SILVESTRI: Autorizzazione per ricerche di idrocarburi liquidi e gassosi nel frusinate. (2073, <i>già orale</i>).	5724
PRETI: Autorizzazione per ricerche metanifere nel ferrarese. (10130)	5713	SILVESTRI: Sulla riscossione delle imposte degli anni precedenti il 1948, in Ceprano (Frosinone). (12938).	5724
PREZIOSI COSTANTINO: Sul concorso a preside di scuola media. (12920).	5713	SINESIO: Sulla ricerca di sali potassici nella zona di Realmonte (Agrigento). (10889)	5725
PRINCIPE: Costruzione palazzo per l'ispettorato dell'agricoltura in Cosenza. (13123)	5714	SINESIO: Sull'impianto termoelettrico di Porto Empedocle (Agrigento). (10892)	5725
PUGLIESE: Per la sospensione del pagamento dei contributi unificati agricoli. (12011)	5714	SINESIO: Campo sportivo scolastico in Agrigento. (13000)	5725
RAFFAELLI: Per una riduzione del prezzo del pane (1843, <i>già orale</i>)	5714	SPADAZZI: Per la difesa degli arenili di Margherita di Savoia (Foggia). (11124) . .	5726
RAFFAELLI: Sulle tariffe elettriche nelle province di Lucca e Pisa. (10324).	5715	SPADAZZI: Sulla pensione ai maestri elementari in quiescenza <i>ante</i> 1° luglio 1956. (11684)	5726
RAFFAELLI: Amministrazione ordinaria nei consorzi di bonifica del bacino del Masciaciucoli. (Pisa). (13002)	5716	SPADOLA: Sulla costruzione della zona industriale di Ragusa. (10531)	5727
RAFFAELLI: Sulla tassa di concessione governativa ai circoli provinciali muniti di televisore. (13008)	5716	SPONZIELLO: Mutui aziendali ed industriali dell'« Isveimer ». (10866).	5727
RICCIO: Sull'eliporto di Anacapri (Napoli). (12453)	5717	SPONZIELLO: Situazione economica degli operai giornalieri dei monopoli di Stato. (12517)	5728
RICCIO: Ventilata costruzione del villaggio residenziale S.E.N.N. in Sessa Aurunca (Caserta). (12454)	5717	STORTI: Provvidenze in Fondi (Latina) per maltempo. (12884)	5729
ROBERTI: Ventilata costruzione del villaggio residenziale S.E.N.N. in Sessa Aurunca (Caserta). (12437).	5717	TREMELLONI: Potenziamento industria cotoniera italiana. (1740, <i>già orale</i>).	5729
ROMANO BRUNO: Ventilata soppressione distretto militare di Nola (Napoli). (12192)	5718	TREMELLONI: Sulla riforma della legislazione brevettuale. (2408, <i>già orale</i>).	5729
ROSSI PAOLO MARIO: Sulla costituzione della zona industriale Apuo-Lunense. (10929)	5718	TRIPODI: Sulla chiusura dello stabilimento per estratti tannici di Cosenza. (2018, <i>già orale</i>)	5730
ROSSI PAOLO MARIO: Collegamento telefonico di alcune frazioni di Aulla (Massa Carrara). (12705)	5718	TRIPODI: Provvedimenti ai viticoltori della provincia di Reggio Calabria, danneggiati dalla peronospora. (10225).	5731
RUSSO SALVATORE: Sul rinvio degli esami di abilitazione in Palermo. (12550).	5719	VACCHETTA: Gazzettino radiofonico bilingue per la Valle d'Aosta. (12301) . .	5731
RUSSO SALVATORE: Sul posto di ristoro negli scavi di Pompei (Napoli). (12851).	5719	VIDALI: Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo ad alcune località del comune di Duino Aurisina (Trieste). (12758)	5732
RUSSO SALVATORE: Sulla cessazione dal servizio di un incaricato alla cattedra di mineralogia dell'università di Palermo. (13119)	5720	ZUGNO: Sulla crisi suinicola. (13147). . .	5732
SAMMARTINO: Servizio telefonico in agro di Isernia (Campobasso). (12870).	5721		
SANTI: Riconoscimento agli ispettori scolastici e ai direttori didattici del servizio preuolo. (12104)	5721		

ADAMOLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non intendano intervenire presso le società di navigazione del gruppo Finmare, affinché contribuiscano a risolvere

la grave situazione che si prospetta per gran parte dei lavoratori della lavanderia Selom di Genova.

Tale lavanderia, che appartiene al gruppo I.R.I., poiché il suo pacchetto azionario è di proprietà della società Italia e il suo presidente è un alto funzionario della stessa società di navigazione, ha già visto ridotto il suo personale da 800 dipendenti, quale era nel 1940, a 250 in seguito alla mancata piena ricostruzione della flotta Finmare.

I lavori di ammodernamento in corso nella lavanderia in questione fanno temere una ulteriore grave riduzione di personale.

Poiché risulta che non tutte le navi della flotta Finmare che toccano il porto di Genova, e in particolare quelle della società Adriatica, si avvalgono dei servizi della lavanderia del gruppo I.R.I., ma preferiscono appoggiarsi ad aziende private senza che di ciò possa trovarsi nessuna spiegazione, l'interrogante chiede l'intervento del ministro della marina mercantile e del ministro delle partecipazioni statali affinché, per la difesa del principio di economicità di gestione delle aziende di Stato e per la salvaguardia del posto di lavoro di numerosi lavoratori, tutte le società di preminente interesse nazionale si avvalgano dell'opera della lavanderia Selom che appare, tra l'altro, dopo il rinnovamento tecnico, fra i più moderni ed efficienti stabilimenti del genere. (2645, *già orate*).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante non rientra nella competenza della pubblica amministrazione, in quanto verte su materia che attiene alla organizzazione aziendale delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e sulla quale il Ministero della marina mercantile non ha facoltà di ingerirsi direttamente.

Comunque, sulla base delle informazioni assunte presso la Finmare si può comunicare quanto segue:

Il personale impiegato presso la lavanderia Selom di Genova, nell'anno 1939 era composto di 572 unità di cui 546 operai e 26 impiegati; nel 1940 di 539 unità di cui 514 operai e 25 impiegati; mentre nel 1959 le unità al lavoro sono state n. 305, di cui 283 operai e 22 impiegati.

A chiarimento di tali dati, si aggiunge che l'attività lavorativa dell'opificio si è notevolmente ridotta in relazione alla consistenza della flotta oggi impiegata dalle società del gruppo Finmare in confronto a quella dell'anteguerra.

Circa i timori espressi per l'ulteriore grave riduzione di personale che potrebbe verificarsi in conseguenza dei lavori di ammodernamento in corso nella lavanderia in questione, si informa che tale riduzione, derivante dalla maggiore automazione meccanica, se avverrà, avverrà in misura molto limitata.

È, infine, da tener presente che, salve sporadiche eccezioni collegate a situazioni contingenti, fra le quali quella della interruzione causata dalla messa in opera del nuovo impianto, le società del gruppo Finmare (Italia, Lloyd Triestino e Tirrenia) si sono sempre esclusivamente avvalse dell'opera della lavanderia Selom. La società Adriatica, invece, anche per dare lavoro ad altra impresa locale, nelle stesse finalità d'ordine sociale indicata dall'interrogante, dal 1953 si avvale, a condizioni vantaggiose per la società, della lavanderia Masi di Genova.

Comunque, allorché la Selom avrà ultimato il rinnovamento dei suoi impianti, ed in connessione alla potenzialità di lavoro che allora si determinerà, verrà data la più attenta considerazione alla possibilità di concentrazione presso la Selom stessa anche delle prestazioni di interesse della società Adriatica.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

AGOSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della ritardata istituzione di un corso di laurea in chimica industriale presso l'università di Catania, già approvata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, che l'ha giudicata « necessaria ed urgente ».

Sarà a conoscenza del ministro che lo sviluppo industriale della Sicilia orientale è per gran parte imperniato su aziende appartenenti al settore chimico, che necessitano in maniera particolare di laureati in chimica industriale e che pertanto l'auspicata istituzione del corso appare assolutamente indilazionabile. (13095).

RISPOSTA. — L'attuale norma della tabella XX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificata con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375, dispone che la laurea in chimica industriale può essere rilasciata solo dalla facoltà di chimica industriale dell'università di Bologna e dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggano la facoltà di ingegneria o che siano sede di politecnici.

Poiché l'università di Catania non possiede una facoltà d'ingegneria non è possibile pro-

cedere all'istituzione del corso di laurea in chimica industriale presso il detto ateneo, a meno di non modificare la citata disposizione.

Sulla possibilità di procedere alla modifica della su riferita norma del vigente ordinamento didattico è stato inteso il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la quale ha espresso avviso favorevole proponendo la seguente integrazione della norma in questione. A tale condizione potrà, tuttavia, derogarsi su conforme parere del Consiglio superiore, quando sia accertato che presso la facoltà in cui il corso vada istituito, esistono gli insegnamenti e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento.

In relazione a tale parere, il Ministero dovrà ora decidere sui provvedimenti da adottare.

Il Ministro: MEDICI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere se non ravvisino la necessità di promuovere la dichiarazione di « pubblica calamità », ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, per il nubifragio che il 10 agosto 1959 ha colpito il territorio della città di Torino, arrecando danni di notevole gravità che per un solo gruppo di industrie si denunciano in 1.181 milioni, a prescindere dai danni riportati da altre industrie private e a partecipazione statale, dalle aziende artigiane e commerciali, dalle case di abitazione e dalle opere pubbliche.

In base alla legge citata le aziende industriali, artigiane e commerciali danneggiate possono valersi, alternativamente: della concessione di finanziamenti con garanzia statale per l'80 per cento della perdita accertata a interesse non superiore al 3 per cento, per ricostruzione e riattivazione di beni e ricostituzione di scorte; della concessione di un contributo fino al 20 per cento per le spese sostenute in proprio per ripristini e ricostituzioni; della concessione di un contributo fino al 90 per cento (massimo lire 180 mila) per il danno ove si tratti di piccole imprese commerciali e artigiane e il danno non superi lire 900 mila accertate.

L'interrogante ricorda che per le aziende in questione si è tuttora in attesa dei benefici citati, in rapporto agli ingenti danni e distruzioni subiti a causa dell'alluvione del 1957, che colpì con particolare gravità le zone montane e pedemontane della provincia di Torino. (8231).

RISPOSTA. — Questo Ministero, non essendo a conoscenza del nubifragio che il 10 agosto 1959 ha colpito il territorio della città di Torino — in quanto nessuna comunicazione era pervenuta in proposito — dopo la segnalazione fatta dall'interrogante ha chiesto alla prefettura interessata una dettagliata relazione sulla portata dell'evento e, in particolare, sui danni da esso prodotti alle imprese industriali, commerciali ed artigiane della zona colpita.

In base agli elementi acquisiti e tenuto conto del fatto che la legge 13 febbraio 1952, n. 50, ha lo scopo di favorire, mediante la concessione di provvidenze di carattere eccezionale e la ripresa economica di vaste zone che, per effetto di straordinari eventi atmosferici abbiano subito una notevole riduzione delle proprie capacità produttive, complessivamente considerate, non si è ritenuto — su conforme parere del Ministero del tesoro — di promuovere il riconoscimento di pubblica calamità per l'evento in questione.

Per quanto riguarda le alluvioni abbattutesi sulla provincia di Torino nel 1957, alle quali è stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità, si comunica che, non appena in possesso dei necessari elementi, questo Ministero ha provveduto — d'intesa con il Ministero del tesoro — ad emanare il decreto interministeriale relativo all'assegnazione dei fondi all'intendenza di finanza.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

AMADEI E LIBERATORE. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere quali misure intendano prendere per scongiurare la gravissima situazione creatasi a Viareggio (Lucca) per la imminente chiusura del cantiere navale Itoyz, presso il quale sono occupati circa 500 dipendenti ai quali già è stato preannunciato il prossimo licenziamento.

Gli interroganti fanno presente che detto cantiere è il più importante di Viareggio e che la sua smobilitazione rappresenta un danno incalcolabile non solo per le maestranze, ma per tutte le attività collegate alla vita dei cantieri e per la intera economia cittadina; che la smobilitazione del cantiere, che potrebbe essere scongiurata con l'affidamento di commesse anche per la sola riparazione di due navi di 16 mila tonnellate, pregiudica una qualsiasi futura ripresa dell'attività, per l'inevitabile sviamento di successive commissioni che ne deriverebbe. (12079).

RISPOSTA. — Preciso, anzitutto, che il Ministero della marina mercantile, per i principi ed in base al meccanismo della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, non è investito della facoltà di assegnare direttamente le commesse ed altri lavori nel settore delle costruzioni, riparazioni e modificazioni di navi, salva la facoltà di interferire, con l'autorizzazione a costruire nuove unità, nella scelta dei cantieri per la costruzione delle navi da adibire ai servizi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

Ma per le altre navi sono gli stessi cantieri che reperiscono, nel libero mercato interno ed estero, le commesse per loro convenienti e che successivamente presentano le prescritte domande d'ammissione alle provvidenze di legge.

Il cantiere navale Itoyz di Viareggio, dalla entrata in vigore della legge n. 522 anzidetta, ha ottenuto 10 ammissioni per la costruzione di altrettante unità per complessive 8.447 tonnellate di stazza lorda; il che ha comportato la assunzione di un impegno totale di lire 453.250.297, per il pagamento del contributo integrativo.

Delle predette unità, cinque risultano ultimate; sono tuttora sullo scalo quattro motopescherecci in acciaio di 75 tonnellate stazza lorda, per conto di committente albanese, i quali al 31 marzo 1960 registravano un avanzamento globale dell'80 per cento circa, mentre è in corso di ultimazione l'allestimento di una motonave da 2.499 tonnellate stazza lorda, ordinata da armatore norvegese.

Attualmente nessuna richiesta di ammissione alle provvidenze di legge risulta giacente.

Assicuro, comunque, che ogni eventuale istanza inoltrata dai cantieri in questione per concorrere alle provvidenze di legge sarà senz'altro presa nella dovuta considerazione ai fini di un sollecito accoglimento della richiesta.

Aggiungo che il Ministero della difesa, nel far presente che il programma di costruzioni navali già da tempo elaborato dalla marina militare non prevede tipi di unità la cui costruzione possa essere affidata al cantiere Itoyz di Viareggio, ha assicurato che se, nel futuro, si dovesse presentare la necessità di costruire anche unità minori, proporzionate alla capacità tecnica del cantiere stesso, questo sarebbe senz'altro invitato a partecipare alle relative gare di appalto.

Devo, infine, far presente che il Ministero dei trasporti non ha la possibilità pratica di affidare al suddetto cantiere, sia pure per un periodo transitorio, lavori di manutenzione e riparazione di navi, organi di esse e lavori comunque connessi con l'esercizio dei traghetti dello stretto di Messina; né, data la specifica attrezzatura del cantiere Itoyz, è in grado di prevedere la possibilità di affidare allo stesso lavori al di fuori del campo navale.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

ARMANI, BIASUTTI E MARTINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga doveroso, necessario ed urgente intervenire per accogliere l'istanza che segue.

Con l'avvenuta istituzione del provveditorato alle opere pubbliche è stata riconosciuta la necessità di realizzare il concreto decentramento delle attività dello Stato anche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Si vuole ora prospettare l'opportunità che si addivenga al più presto all'istituzione dell'ispettorato regionale delle foreste per il Friuli-Venezia Giulia, affinché anche il corpo forestale dello Stato acquisti speditezza che viene ad essere raggiunta con il quasi totale avvenuto decentramento per gli altri organi dello Stato; tanto più che l'attività del corpo forestale ha nella regione Friuli-Venezia Giulia particolare importanza data la grandissima estensione e la conformazione orografica ed ambientale del territorio montano.

La sola provincia di Udine ha una superficie territoriale di ettari 716.285 così suddivisa: montagna ettari 335.930 pari al 47 per cento; collina ettari 135.941 pari al 19 per cento; pianura ettari 244.414 pari al 34 per cento.

La superficie del territorio classificato in base e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la montagna supera i 400 mila ettari distribuito in 81 comuni montani, e suddiviso per la maggior parte in 3 grandi comprensori di bonifica montana: 1°) comprensorio di bonifica montana Cellina-Meduna ettari 85.400; 2°) comprensorio di bonifica montana alto Tagliamento-Fella ettari 185.434; 3°) comprensorio di bonifica montana Prealpi Giulie ettari 58.155.

Questo vastissimo territorio montano richiede un'attività considerevole da parte del corpo forestale dello Stato, poiché i problemi che vi debbono essere affrontati in fatto di selvicoltura, sistemazioni idraulico-forestali,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

di agricoltura montana in genere sono multiformi ed assumono aspetti di estrema delicatezza, sia per la natura dell'ambiente, sia per il carattere delle popolazioni, sia infine sotto l'aspetto politico, trattandosi di zone di confine.

Ed appare logico che, essendo la provincia di Udine quella che in confronto alle altre province del Friuli-Venezia Giulia richiede una assai più vasta attività del corpo forestale dello Stato, ad Udine dovrebbe avere la sua sede l'ispettorato regionale delle foreste, del quale si chiede l'istituzione.

E' appena il caso di accennare come la istituzione ad Udine dell'ispettorato regionale delle foreste sia richiesta da tutte le organizzazioni agricole, tecniche, ed economiche della provincia, che vedrebbero in ciò un notevole acceleramento e snellimento delle pratiche, nonché un indubbio vantaggio di tempo e di denaro per tutti gli agricoltori e coltivatori della montagna. (2696, già orale).

RISPOSTA. — L'articolo 97 della Costituzione preclude al Governo la possibilità di istituire, con propri atti, uffici della pubblica amministrazione, e perciò non può il Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituire, con sede in Udine, l'ispettorato regionale delle foreste.

D'altra parte, come si è già fatto presente nella risposta alla precedente interrogazione n. 8504 dello stesso interrogante, concernente l'istituzione di un ispettorato compartimentale agrario con analoga competenza territoriale, si conferma che questo Ministero reputa opportuno soprassedere per il momento all'attuazione della proposta in attesa del riordinamento dei servizi periferici di questo Ministero medesimo, per il quale è in corso di predisposizione un apposito disegno di legge.

Intanto, l'esigenza di rendere più agevole agli agricoltori del Friuli la trattazione di affari che, normalmente, investono la competenza dei due predetti ispettorati, potrà essere appagata in via amministrativa, con disposizioni all'ispettorato compartimentale agrario di Venezia e all'ispettorato regionale delle foreste di Padova di fare ampio uso della facoltà di delega prevista dall'articolo 9 — comma secondo — del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Beninteso, questo Ministero provvederà a rafforzare, con personale e con mezzi, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine, per porli in grado di assolvere efficacemente le funzioni delegate.

Il Ministro: RUMOR.

ARMANI, BIASUTTI E MARTINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrisponda al vero che taluni ispettorati regionali delle foreste, cui sono stati assegnati proporzionalmente i fondi per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge n. 991, siano impossibilitati ad impiegare detti fondi per mancanza di domande da parte degli interessati. Consterebbe inoltre agli interroganti che i fondi non impiegati verrebbero incamerati dal Ministero ed utilizzati per altre iniziative.

Se quanto sopra corrisponde a verità — come gli interroganti hanno motivo di ritenere almeno per taluni ispettorati regionali — si chiede al ministro se non ritenga equo e doveroso rivedere la ripartizione dei contributi sulla legge n. 991 ai vari ispettorati, sulla scorta dell'utilizzo fatto negli anni o nell'anno precedente, assegnando ad altri ispettorati oberati di domande non soddisfatte, per l'esaurimento purtroppo assai rapido dei fondi ricevuti, una quota parte degli stanziamenti non utilizzati.

A tal fine si fa rilevare che presso l'ispettorato regionale delle Venezie una notevole quantità di richieste risulta attualmente giacente in attesa di nuove assegnazioni. In particolare, l'ispettorato ripartimentale della provincia di Udine si trova in serie difficoltà per evadere numerosissime istanze per opere da eseguire con il contributo previsto dalla legge citata n. 991 e interessanti in maniera quasi totale piccoli coltivatori diretti.

Gli interroganti desiderano, quindi, essere informati sull'entità dei fondi assegnati alle varie regioni e non utilizzati; chiedono altresì al ministro di voler disporre straordinarie assegnazioni alle regioni e province (in particolare per la bisognosa e depressa economia montana della regione Friuli-Venezia Giulia) con i recuperi effettuati.

Prescindendo da ciò, gli interroganti chiedono se il ministro non ritenga necessario, in via eccezionale, disporre ulteriori stanziamenti all'ispettorato ripartimentale foreste di Udine, in vista della povertà della zona e dell'esigenza di aiutare le benemerite popolazioni di confine. (2776, già orale).

RISPOSTA. — Si precisa, in via preliminare, che i fondi assegnati annualmente ai dipendenti ispettorati forestali per la concessione dei contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, vengono dagli ispettorati stessi interamente utilizzati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Può verificarsi l'eventualità che alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultino somme non utilizzate, ma ciò non significa l'esistenza di disponibilità, in quanto tali somme corrispondono ad impegni in corso per domande in via di definizione.

È opportuno chiarire, comunque, che le somme assegnate agli ispettorati e non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario non passano in economia e tanto meno vengono incamerate dal Ministero per sovvenzionare altre iniziative, ma restano a disposizione degli ispettorati a cui erano state assegnate per essere impiegate nell'esercizio successivo per far fronte agli impegni assunti in quello precedente.

Ciò premesso, si fa presente che alla provincia di Udine, per la concessione dei contributi di cui trattasi, è stata disposta, per il corrente esercizio finanziario, un'assegnazione di 230 milioni di lire, alla quale hanno fatto seguito tre assegnazioni straordinarie per complessivi 60 milioni di lire.

Se si considera che, al 30 giugno 1959, l'ispettorato forestale di Udine aveva un residuo, non utilizzato, di 120 milioni di lire, la somma complessiva, di cui la provincia ha potuto disporre nel corrente esercizio finanziario, ammonta a ben 410 milioni di lire. Di tale somma, al 31 maggio 1960, risultavano utilizzati 304 milioni di lire, con una ulteriore disponibilità, quindi, di 106 milioni di lire.

Il Ministro: RUMOR.

ARMAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda riconsiderare la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna) al fine di ottenere la istituzione di una scuola media. Quella civica amministrazione, a seguito di unanimi e vive sollecitazioni della popolazione, in data 23 dicembre 1939 inviava al ministro della pubblica istruzione tutta la necessaria documentazione in favore della scuola media.

Lizzano in Belvedere è uno dei centri turistici e di soggiorno più importanti dell'appennino emiliano; dista 70 chilometri da Bologna. L'aspirazione della popolazione è basata sul fatto che annualmente almeno 25 alunni licenziati dalle scuole elementari sono costretti ad abbandonare gli studi, non avendo le famiglie sufficienti possibilità finanziarie per il mantenimento dei figli in altri centri scolastici che, del resto, per la loro distanza costringerebbero al soggiorno in pensione.

La stampa locale avrebbe informato che sarebbe intendimento del Ministero di istituire una scuola di avviamento a tipo commerciale con apertura dal 1° ottobre 1960. Se ciò corrispondesse a verità deluderebbe le aspettative della popolazione, poiché una scuola di solo tipo commerciale non risponderebbe alle ovvie aspettative della popolazione di quel grande centro montano, anche perché l'attività commerciale non si addice alle caratteristiche ambientali economiche e sociali e si precluderebbe di fatto ai giovani la facoltà di accedere agli ordini superiori di studio.

L'amministrazione comunale, con il parere conforme della giunta provinciale amministrativa, avrebbe già a disposizione il fabbricato idoneo alla scuola media. (12581).

RISPOSTA. — Il Ministero aveva in un primo momento incluso nel piano concernente la istituzione di scuole medie e di scuole di avviamento dal 1° ottobre 1960, una scuola di avviamento a tipo commerciale in Lizzano in Belvedere, e ciò in considerazione della proposta formulata in tal senso dal provveditore agli studi di Bologna, e tenuto conto del fatto che gli oneri di legge risultavano assunti dal comune per una scuola di avviamento.

Successivamente il comune di Lizzano ha fatto conoscere che la notizia della istituzione di una scuola di avviamento era stata accolta con scarso gradimento, e ha chiesto l'istituzione, in sua vece, di una scuola media. In seguito a tale istanza, il Ministero, riesaminata la pratica, e sentito il provveditore agli studi, ha deciso di inserire il comune di Lizzano tra quelli ove sarà istituita, dal 1° ottobre 1960, la scuola media.

Il Ministro: MEDICI.

ARMATO, BARBI E RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti siano in corso o si intendano adottare in merito alle agenzie di recapito espressi nella città di Napoli.

Gli interroganti chiedono di conoscere se sia vero che: 1°) alcune agenzie non applicano il contratto collettivo di lavoro ed i vigenti accordi interconfederali nei confronti dei propri dipendenti, attuando il più avvilente sfruttamento; 2°) una delle agenzie, all'atto dell'assunzione dei dipendenti, si fa versare da ogni singolo lavoratore una forte somma a titolo di cauzione, somma che invece viene usata per l'acquisto di marche assi-

curative; 3°) tutte le agenzie dichiarano, ai fini assicurativi e previdenziali, salari notevolmente inferiori a quelli effettivamente corrisposti; 4°) alcuni concessionari hanno proibito ai propri dipendenti di aderire alle organizzazioni sindacali con la ricorrente rappresaglia del licenziamento; 5°) nel corso di un'indagine, recentemente effettuata, sono state accertate inadempienze, nei confronti dell'utenza e dell'amministrazione postelegrafonica concessionaria, di tale gravità da imporre elevazione di contravvenzioni per l'importo di oltre 200 milioni; 6°) l'amministrazione postelegrafonica, a seguito delle sistematiche denunce operate dai singoli utenti e dagli organi periferici, ha effettuato inchieste che hanno comportato una spesa per indennità di missione di quasi 3 milioni.

Gli interroganti, infine, desiderano rappresentare al ministro l'opportunità di procedere alla gestione diretta di tutto il servizio, onde eliminare, in via definitiva, i ricorrenti inconvenienti che cagionano grave danno finanziario e morale all'amministrazione. (12912).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i punti 5°) e 6°) dell'interrogazione, si fa presente che l'inchiesta di recente esperita a Napoli, nei confronti delle locali agenzie private concessionarie del servizio di recapito espressi *in loco*, ha posto effettivamente in luce numerose irregolarità ai danni dell'amministrazione, per le quali sono stati elevati i prescritti verbali di contravvenzione per la relativa definizione in sede amministrativa, od, in mancanza di questa, per la denuncia all'autorità giudiziaria. Indipendentemente da ciò, la situazione in cui si sono poste le agenzie stesse sta formando oggetto di attento esame da parte dei competenti organi dell'amministrazione per l'adozione di quelle altre misure che saranno ritenute opportune. In ogni caso, per altro, questo Ministero non si disinteressa dei fattorini appartenenti a dette agenzie, ma ne tutelerà le sorti in tutto ciò che sia equo e consentito.

Le indagini relative all'inchiesta di cui sopra sono state necessariamente lunghe ed assai laboriose; tuttavia, la spesa che esse hanno comportato per l'amministrazione è sensibilmente inferiore a quella indicata nell'interrogazione.

Relativamente poi ai punti 1, 2, 3 e 4, è da rilevare che essi, riferendosi a questioni attinenti ai rapporti di lavoro fra le ripetute agenzie private ed i propri dipendenti, toccano materia che rientra nella competenza

specificata del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tuttavia, è stato disposto che le segnalazioni fatte in proposito nell'interrogazione siano comunicate all'ispettorato del lavoro di Napoli per quegli accertamenti che, nella propria specifica competenza, riterrà di compiere, e per gli eventuali relativi provvedimenti.

Il Ministro: MAXIA.

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire presso la società Italcementi di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per indurla a provvedere a risarcire i danni subiti da alcune famiglie residenti in borgata Tetto Piano di Roccavione (Cuneo).

Le famiglie Ghibaudo Lucia Maddalena, Cressi Pietro, Ghibaudo Antonio, Ghibaudo Battista fu Giuseppe, Ghibaudo Lorenzo fu Lorenzo, Vola Matteo fu Lorenzo, tutte abitanti nella predetta borgata, hanno dovuto lamentare gravi danni alle loro abitazioni in conseguenza dello scoppio di una carica di 65 quintali di dinamite, avvenuta il 16 novembre 1959 sulla montagna Cross di Andonno di proprietà dell'Italcementi. Con lo scoppio, provocato per ottenere il materiale roccioso necessario alla produzione dello stabilimento di Borgo San Dalmazzo della Italcementi, sono andati in frantumi quasi tutti i vetri, mentre molte pietre, cadendo sui tetti, hanno fracassato numerose tegole. Gli abitanti di Tetto Piano di Roccavione reclamano, quindi, il pagamento dei danni subiti in conseguenza di detto scoppio e concrete garanzie affinché simili deflagrazioni non abbiano più a ripetersi, in quanto mettono anche a repentaglio la vita delle persone, oltre che la solidità e la resistenza delle case dei contadini. (10199).

RISPOSTA. — La cava di calcare per cemento artificiale in località Monte Cross, in comune di Valdieri (Cuneo), gestita dalla società Italcementi, alimenta il cementificio di Borgo San Dalmazzo della stessa società.

L'abbattimento della roccia è ottenuto mediante l'uso di mine. In genere il quantitativo di esplosivo impiegato nelle singole volate non supera gli 800 chilogrammi, ad eccezione delle due volate fatte brillare il 13 settembre ed il 6 (e non 16) novembre 1959, nelle quali sono stati impiegati rispettivamente chilogrammi 2.500 e chilogrammi 5.500 circa di esplosivo. Scopo di tali volate è stato l'abbattimento di un grosso crostone di calcare sulla cima di Monte Cross, a mille metri di quota,

ove la ripidità del terreno rendeva oltremodo pericoloso agli operai praticare mine ordinarie.

A seguito della volata del 13 settembre, eseguita in preparazione della successiva del 6 novembre, il comune di Borgo San Dalmazzo lamentò presso l'ufficio minerario di Torino presunti danni a fabbricati rurali delle borgate Tabuna, Voga, Trucco e Tetti Sales della frazione di Aradolo La Bruna. In occasione del sopralluogo disposto dal predetto ufficio, si convenne con il sindaco di Borgo San Dalmazzo di presenziare, con un tecnico del comune, alla volata di mine predisposta per il 6 novembre, al fine di constatare gli effetti dell'esplosione.

A brillamento effettuato, il 6 novembre, non sono stati constatati danni di sorta agli immobili posti sotto controllo.

Da una ricognizione eseguita dai tecnici dell'ufficio minerario anzidetto anche agli immobili, appartenenti alle famiglie citate nella interrogazione, non sono state riscontrate fessure nelle murature, ma soltanto qualche sottile crepa nell'intonaco interno, senza corrispondenza con l'esterno e del tutto consuete in quasi tutte le vecchie case rurali.

Pertanto i danni si ridurrebbero ad alcuni vetri frantumati dallo spostamento d'aria, essendosi esclusa ogni caduta di pietre data la grande distanza tra le case in questione ed il fronte di cava (oltre 1.100 metri).

Comunque nella cava non verranno più effettuate volate di mine con forti quantità di esplosivo. Le mine saranno, inoltre, ripartite su un lungo fronte ed accese elettricamente con capsule microritardate.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano informati del fatto che i contadini della valle Vermenagna, comprendente i comuni di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte (Cuneo), continuano ad essere indifesi e a sopportare gravi danni in seguito alle piene e agli straripamenti del torrente Vermenagna, le cui acque asportano raccolti e foraggio.

Quei contadini continuano a pagare imposte per terreni che — di fatto — non esistono più e, mentre le loro condizioni diventano sempre più precarie, cresce il loro malcontento perché le reiterate promesse di intervento fatte dalle autorità locali e provinciali non hanno finora dato atto ad alcuna concreta misura. (11385).

RISPOSTA. — Come è stato già precisato nella risposta del Ministero dei lavori pubblici alla precedente interrogazione n. 11379 dello stesso interrogante, si comunica che il torrente Vermenagna non ha opere classificate in terza categoria, cosicché la difesa dei terreni attraversati da tale corso d'acqua spetta ai proprietari frontisti, ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523.

Si aggiunge che il sottobacino del torrente stesso non è neppure bacino montano determinato a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per cui questo Ministero non ha la possibilità di effettuare interventi per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale, né d'altra parte vi si riscontrano condizioni di grave dissesto idrogeologico che ne giustifichino la proposta di delimitazione.

Comunque, nel precisare che i danni causati dal torrente, lungo la sua asta, nel territorio dei comuni indicati sono di modesta entità, si informa che il dipendente ispettorato agrario è intervenuto a favore dei danneggiatori con la concessione di contributi nella spesa occorrente per lavori di ripristino di opere di difesa spondale, a termini del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Il Ministero delle finanze per la parte di sua competenza, ha ricordato che i comuni di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte sono stati compresi nell'elenco dei territori montani, e perciò i possessori dei fondi rustici ricadenti nei comuni stessi già beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario, come previsto dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per altro, qualora i danni abbiano determinato una diminuzione della capacità produttiva dei terreni od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, i possessori medesimi potranno ottenere la variazione del reddito imponibile, in diminuzione, a norma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, con la conseguente riduzione delle sovrimposte ed addizionali, comunali e provinciali, alle quali non si estende l'esenzione sopracitata.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda tener conto delle preoccupazioni espresse dai contadini del comune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

di Castelmagno (Cuneo) e della frazione Chiappi, in particolare.

Come avvenuto negli anni scorsi, si prevede che anche quest'anno reparti della divisione *Cremona* vengano inviati a compiere esercitazioni di artiglieria nella zona abitata predetta.

Poiché quei montanari hanno solo pochi mesi, appunto quelli estivi, per accudire ai lavori campestri, logicamente lamentano un grave danno per tutte le sospensioni di lavoro cui sono costretti in conseguenza delle esercitazioni di artiglieria.

I montanari del citato comune chiedono quindi che dette esercitazioni abbiano luogo per lo meno nelle zone non abitate e non coltivate ed attendono assicurazioni in proposito dalle locali autorità. (12934).

RISPOSTA. — Le esercitazioni militari estive non verranno effettuate, nell'anno 1960, nella località indicata dall'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se debba considerarsi normale il fatto che un cittadino della Repubblica sia in attesa da 5 anni per conoscere le decisioni di un organo dello Stato in ordine a suoi reclamati diritti, come combattente e come vittima degli eventi bellici, e non riesca ad ottenere un cenno di riscontro.

Si tratta, appunto, di un ricorso presentato dal signor Grosso Battista, nato a Peveragno e residente a Chiusa Pesio (Cuneo), fin dal mese di luglio 1955, avverso il decreto ministeriale 1486176, col quale gli veniva negato il diritto a pensione.

Si chiede se il ministro intenda sollecitare la definizione di detto ricorso, considerando le obiettive condizioni dell'istante. (13031).

RISPOSTA. -- In data 1° aprile 1960, il procuratore generale della Corte dei conti ha emesso le proprie conclusioni scritte sul ricorso per pensione di guerra del signor Grosso Battista. Queste, insieme al decreto che fissa l'udienza per il giorno 10 agosto 1960 per la trattazione del ricorso, sono state notificate all'interessato il giorno 27 giugno.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno riprendere in esame la richiesta presentata dal comune di Torino affinché al nubifragio abbattutosi

sulla città il 10 agosto 1959 venga riconosciuto il carattere di pubblica calamità, riconoscimento indispensabile perché le aziende colpite possano fruire dei benefici previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Riesce infatti difficile comprendere il motivo, indicato nel mancato accordo con il Dicastero del tesoro — ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 — che ha fatto escludere dalle agevolazioni di legge la città di Torino, quando gli stessi benefici sono già stati accordati ad altri territori, quali le province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, ecc., le cui industrie vennero colpite nel mese di settembre 1959 da avversità atmosferiche in proporzioni materiali che, se corrispondono alle notizie a suo tempo diramate dai giornali, sono inferiori a quelle sofferte da Torino. (11965).

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti è risultato che il nubifragio abbattutosi il 10 agosto 1959 sulla città di Torino ha colpito una zona ristretta; e che i danni subiti dalle imprese industriali, commerciali e artigiane dovevano considerarsi di non rilevante entità, specie se riferiti alla città di Torino, il cui livello industriale è fortemente sviluppato.

Tenuto conto del fatto che la legge 13 febbraio 1952, n. 50, ha lo scopo di favorire, mediante la concessione di provvidenze di carattere eccezionale, la ripresa economica di vaste zone che, per effetto di straordinari eventi atmosferici abbiano subito una notevole riduzione delle proprie capacità produttive, complessivamente considerate, non si è ritenuto — su conforme parere del Ministero del tesoro — di promuovere il riconoscimento di pubblica calamità per l'evento in questione.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, si precisa che il riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle alluvioni verificatesi nel mese di settembre 1959 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, si basa su presupposti obiettivi e subiettivi di gran lunga più gravi di quelli relativi al nubifragio di Torino.

Al riguardo è da osservare, infatti, che il territorio investito dalle alluvioni, per le quali è stata dichiarata la pubblica calamità, comprende tutta la regione marchigiana, e le imprese dei comuni maggiormente colpiti, secondo le informazioni pervenute da parte delle autorità locali, sono state oltre 1.400 per un danno complessivo di lire 2.300.000.000.

A parte la drammaticità dell'evento (si ricorda che nella città di Ancona si sono avute

anche vittime umane), è da segnalare che in materia di pubblica calamità non sono i valori assoluti che hanno maggiormente peso, ma le conseguenze sulla economia locale prodotte dall'evento.

È da tener presente, comunque, che i danni relativi al nubifragio di Torino hanno arrecato scarso turbamento alla economia locale, appunto per la forte industrializzazione della zona; mentre le conseguenze prodotte dalle alluvioni delle province marchigiane hanno rivestito carattere di grave ed eccezionale portata, in rapporto allo sviluppo dell'economia locale e alle ripercussioni anche di carattere sociale che dall'evento sono scaturite.

Il Ministro: COLOMBO.

BARBIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale destinazione abbiano avuto i raccolti dei 7 poderi acquistati dall'I.N.A.-Casa a Sorgane (Firenze), per la costruzione di case.

Poiché l'I.N.A. disdettò a suo tempo i contadini residenti sul terreno, affidando tutta la custodia del terreno stesso a persone appartenenti alla democrazia cristiana con mansioni di sorveglianza, l'interrogante chiede di sapere se risponda a verità quanto nella zona di Sorgane la popolazione afferma, e cioè che dei frutti di un capitale di 230 milioni provenienti dai contributi versati dai lavoratori, impiegato da anni nel terreno, se ne approprierebbe il partito di maggioranza e una organizzazione sindacale da esso dipendente.

Al fine di dissipare lo scontento della popolazione che, per i più sprovveduti, potrebbe investire le pubbliche istituzioni, l'interrogante chiede di conoscere dettagliatamente come è stato impiegato il raccolto dei 7 poderi di Sorgane. (11246).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa ha acquistato in Firenze nel 1956, in località Sorgane, un'area di metri quadrati 407.679 al prezzo complessivo di lire 200 milioni, area che è stata messa a disposizione del comitato edilizio popolare (C.E.P.), per destinarlo alla realizzazione di un quartiere autosufficiente.

Per la realizzazione del citato quartiere è stato previsto uno stanziamento di complessive lire 6 miliardi e 610 milioni, di cui lire 2 miliardi 950 milioni a carico del Ministero dei lavori pubblici per il tramite dell'I.A.C.P. di Firenze, lire 3 miliardi e 50 milioni a carico della gestione I.N.A.-Casa, lire 300 milioni a carico dell'« Incis », lire 110 milioni

a carico dell'U.N.R.R.A.-Casas e lire 200 milioni a carico dell'I.N.P.S.

Per altro l'area in parola non è stata finora utilizzata in quanto solo recentemente il comune di Firenze e i ministeri dei lavori pubblici e pubblica istruzione hanno approvato il piano urbanistico del quartiere stesso.

Per quanto riguarda la mancata utilizzazione agricola dell'area, si precisa che l'area stessa, al momento dell'acquisto, fu affidata in custodia ad uno degli enti su citati e precisamente all'I.A.C.P. di Firenze, il quale ha provveduto direttamente alla guardiania.

Dal canto suo l'I.A.C.P. di Firenze, per evitare l'accesso ad estranei nell'area acquistata, ne affidò la custodia ai signori Capanna e Cecconi, destinando al primo la parte in pianura e al secondo la parte alta.

All'uno, quale corrispettivo, fu consentito di raccogliere i frutti naturali del terreno ed all'altro di far pascolare il proprio gregge.

Il mancato sfruttamento del suolo, pertanto, non può essere addebitato né all'I.A.C.P. di Firenze, né alla gestione I.N.A.-Casa ma è invece dipeso dalla circostanza che una qualsiasi attività agricola, il cui ciclo deve notoriamente protrarsi nel tempo e richiede impiego di uomini e di attrezzature onerose, era di fatto impedita dalla possibilità di doverla interrompere — mentre le colture erano in corso — al momento del perfezionarsi dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione degli alloggi.

Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.

BERTÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non reputi opportuno estendere le disposizioni emanate con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 6 settembre 1947, numero 1220, agli aiutanti di battaglia, ai marescialli dei tre gradi, ai sergenti maggiori dell'esercito e dell'aeronautica e ai sottufficiali con grado corrispondente della marina militare, in carriera continuativa, sempre che gli stessi siano cessati a domanda dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore dei decreti sopra citati e successiva all'8 settembre 1943.

L'interrogante si permette segnalare che, mediante i citati decreti, si stabilì il riconoscimento di uno speciale trattamento economico per il personale che sarebbe cessato dal servizio sia d'autorità sia per domanda; ciò purché l'interessato contasse almeno dodici anni di servizio effettivo e quindici anni di servizio pensionabile. Non si tenne però

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

conto del personale militare che era cessato dal servizio a domanda a seguito dei noti eventi del 1943, e che spesso possedeva tutti i requisiti per usufruire di quelle provvidenze che vennero emanate solo qualche anno dopo con le leggi sopra indicate. (12832).

RISPOSTA. — I decreti indicati trassero origine dalla necessità di adeguare gli organici dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per gli ufficiali si era già provveduto con provvedimenti analoghi) all'effettivo fabbisogno dell'epoca, mediante collocamento a riposo del personale esuberante.

Si è trattato cioè del noto cosiddetto « sfollamento » che, in quanto attuato in un quadro di esclusive esigenze di servizio — anche se per facilitare l'esodo dei contingenti stabiliti si ammise la domanda degli interessati — importò, per gli sfollati, l'adozione di particolari benefici economici.

Ben diversa si presenta la situazione dei sottufficiali che chiesero ed ottennero il collocamento a riposo tra la data dell'8 settembre 1943 e quella di emanazione delle norme di sfollamento. Il loro fu, infatti, un atto volontario esercitato per proprie personali esigenze che non può in alcun modo porsi in relazione con i successivi provvedimenti di riduzione degli organici.

Per quanto sopra, deve farsi presente all'interrogante che la auspicata estensione di trattamento non ha possibilità di essere accolta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano promuovere per evitare che additivi chimici, non espressamente permessi dalla legge, vengano usati sia nella confezione di pane vero e proprio sia in quella di prodotti dolciari, grissini e simili. E ciò in quanto gli additivi suddetti, considerati nocivi alla salute dalle stesse competenti autorità sanitarie, potrebbero, allo stato attuale della legislazione in materia, essere usati impunemente nella fabbricazione degli indicati prodotti alimentari, mancando un espresso divieto con adeguate sanzioni. (12486).

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero, attraverso il controllo del servizio di vigilanza, che vengano usati nella confezione del pane, di prodotti dolciari, grissini e simili, additivi chimici in quanto le leggi vi-

genti ne fanno espresso divieto. L'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane dice testualmente: « È vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica e inorganica che possa modificare il colore naturale di essa o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale ».

Un'altra disposizione fondamentale è quella dell'articolo 107 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, per il cui disposto è vietato vendere o somministrare qualunque prodotto alimentare che per sua natura possa riuscire dannoso alla salute di chi ne faccia uso.

In considerazione, poi, che in questi ultimi tempi si era diffuso in pasticceria e panificazione, compresi i grissini, l'impiego di esteri poliossietilenici, questa amministrazione è prontamente intervenuta con tre circolari successive del 26 marzo 1958, n. 23, del 7 ottobre 1958, n. 74 e del 20 aprile 1960, n. 48, precisando i metodi di analisi e la legge di trasgressione per la quale si deve fare denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei contravventori.

Aggiungasi che le autorità sanitarie periferiche si avvalgono spesso in casi del genere del disposto di cui all'articolo 243 del testo unico delle leggi sanitarie che prevede la chiusura temporanea dell'esercizio indipendentemente dal procedimento penale.

Si precisa, infine, che trovasi al Parlamento, già approvato dal Consiglio dei ministri, un disegno di legge di iniziativa del Ministero della sanità che rivede e aggiorna le disposizioni previste dal vigente testo unico delle leggi sanitarie in materia di vigilanza e controllo degli alimenti. In tale schema viene disciplinata in forma assai severa e dettagliata la materia relativa all'aggiunta di sostanze estranee agli alimenti, aggravandone notevolmente le pene.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

BIAGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia da ritenere illegittimo il fatto di aver ammesso a partecipare a un concorso, bandito con decreto 15 marzo 1960, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, anche insegnanti di educazione fisica diplomati nell'anno accademico 1957-58.

All'interrogante sembra che a questo concorso possano partecipare solamente coloro che alla data di entrata in vigore della pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

della legge n. 88 abbiano già acquisito il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica. (13386).

RISPOSTA. — La « ratio » del terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è di consentire — in sede di prima applicazione della legge — l'accesso alle cattedre di educazione fisica mediante concorso per soli titoli a coloro che, o avevano già conseguito, all'atto dell'entrata in vigore della legge, l'abilitazione all'insegnamento in quanto muniti di diploma per se stesso abilitante, conseguito presso le cessate accademie di educazione fisica o presso lo stesso istituto superiore di educazione fisica di Roma, o che avessero titolo a conseguire la speciale abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Poiché la legge 7 febbraio 1958, n. 88, soprarrichiamata, è entrata in vigore il 21 marzo 1958, cioè nel corso dell'anno accademico, si è a suo tempo posta la necessità di definire la situazione giuridica degli allievi che allora frequentavano l'ultimo anno di corso e particolarmente l'efficacia legale del titolo che essi avrebbero conseguito in fase di transizione fra il vecchio ordinamento, che riconosceva al titolo rilasciato dall'istituto valore per se stesso abilitante, e il nuovo ordinamento che, uniformandosi al sistema generale vigente dall'anno 1923 in poi, riconosce al diploma valore meramente accademico e perciò non abilitante all'esercizio professionale.

Sulla questione venne a suo tempo interpellato il Consiglio di Stato, il quale riconoscendo fondata la tesi che fosse necessariamente intenzione del legislatore di operare la sostituzione di un ordinamento didattico all'altro con l'inizio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge, espresse avviso favorevole al riconoscimento del valore abilitante anche ai diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica entro tutto l'anno accademico 1957-58.

Ciò premesso, nel bandire il concorso per titoli riservato ai diplomati dall'istituto superiore di educazione fisica ai sensi dell'articolo 14 della legge in parola, il Ministero non poteva non tener conto della posizione particolare del gruppo dei diplomati entro l'anno accademico 1957-58, al cui diploma era stato già riconosciuto, in via di interpretazione estensiva, suffragata dal conforme avviso del Consiglio di Stato, valore abilitante.

D'altra parte, è da tener presente che il Consiglio di Stato, al quale sono stati sotto-

posti, per il parere, i criteri da adottare per lo svolgimento del concorso, nell'esaminare nuovamente la questione dell'ammissibilità al concorso stesso degli allievi di cui trattasi, ha confermato il proprio favorevole avviso sulla soluzione adottata.

Il Ministro: MEDICI.

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici competenti affinché effettuino al più presto possibile la definizione delle pratiche di danni di guerra dei beni commerciali e industriali, che da oltre quindici anni dalla presentazione delle domande giacciono ancora inevase. (12386).

RISPOSTA. — La liquidazione definitiva delle denunce per danni di guerra si è resa possibile dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel primo periodo di applicazione della suddetta legge, mentre veniva provveduto alla liquidazione delle domande per danni a beni di uso domestico, si stabilivano contatti con le altre amministrazioni interessate, al fine di costituire le necessarie premesse per l'istruttoria e la liquidazione delle denunce per danni a beni aziendali. Costituite poi le commissioni tecnico-amministrative e determinati i coefficienti di cui all'articolo 27 della citata legge, si è dato inizio anche alla liquidazione delle domande per danni ai beni di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della stessa legge.

Per quanto concerne il settore dei beni destinati all'esercizio dell'attività industriale, commerciale, professionale, artigiana, nei cinque anni decorsi, su di un carico di numero 437.716 denunce, sono state liquidate n. 236.361, rappresentanti il 54 per cento del carico stesso. Di queste risultano definite con l'ammissione al pagamento n. 189.242 denunce per oltre 56 miliardi di lire. Delle restanti domande, n. 117.729, e cioè il 27 per cento, sono attualmente in corso di istruttoria, e n. 83.626, e cioè il 19 per cento, sono ancora da prendere in esame.

L'amministrazione, compresa del riflesso che la materia del risarcimento assume nella economia nazionale, e del non lieve incremento che può offrire per una ripresa degli operatori economici danneggiati dalla guerra, ha costantemente richiamato l'attenzione degli uffici dipendenti, affinché i lavori relativi alle liquidazioni delle provvidenze siano sempre più incrementati ed accelerati.

Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali nuovi provvedimenti il Governo intenda adottare dopo la riduzione del dazio sul vino, che per la sua tardività non ha avuto tutta la sperata efficacia, per scongiurare le conseguenze economiche, sociali e di ordine pubblico che possono derivare dall'aggravamento dell'attuale situazione del mercato vitivinicolo nazionale.

Il *dumping* francese, la perdurante mancanza della tanto attesa legge a tutela delle denominazioni di origine, la larga diffusione tra il consumo di vini privi di ogni garanzia a condizioni insostenibili per i viticoltori, gli industriali ed i commercianti onesti, il non disturbato illecito uso dello zucchero e di altri ingredienti, ai quali si deve lo sbalorditivo sviluppo delle produzioni di vino in zone che non hanno mai conosciuto la vite, l'assenza di norme per una razionale disciplina degli impianti in base ad accertate vocazioni vitivinicole, le incertezze sui dati delle produzioni e delle giacenze, l'impossibilità per questi ed altri motivi contingenti e di struttura di una chiara politica del vino, assolutamente indispensabile ed urgente per salvare questo preminente settore sociale dell'agricoltura nazionale, impone che il Governo ne affronti i problemi non soltanto nei loro aspetti economici, ma sotto quelli politici ormai prevalenti.

Il profondo malcontento e le agitazioni che stanno nascendo tra i viticoltori che non riescono a vendere il loro vino e devono subire le rovinose conseguenze delle diffuse alterazioni in corso, le difficoltà in cui versano le cantine sociali, che vedono frustrati i loro sforzi ed i loro sacrifici per difendere il lavoro di centinaia di migliaia di coltivatori diretti, lo stridente contrasto delle condizioni del settore vitivinicolo, che detiene sempre il maggior rapporto uomo-prodotto, con quelle degli altri settori economici nazionali in crescente progresso, potranno fare sorgere situazioni incresciose se non sarà provveduto tempestivamente per eliminarne le cause. (14633).

RISPOSTA. — Questo Ministero, consapevole della importanza economica e sociale che la coltura della vite riveste per il paese, dedica particolare cura ai problemi dei viticoltori.

Infatti, anche recentemente, questo Ministero medesimo ha promosso l'emanazione del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, relativo alle note agevolazioni fiscali per la di-

stillazione straordinaria del vino, e ha predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 luglio 1960, concernente l'aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 ed una proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché la concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.

Tali provvedimenti favoriranno, con l'assorbimento dei vini di scarso merito, la progressiva normalizzazione del mercato e daranno tranquillità ai viticoltori all'inizio della nuova campagna.

Quanto ai provvedimenti di fondo per evitare le ricorrenti crisi del settore, si fa presente che questo Ministero conviene con l'interrogante sulla necessità di regolare qualitativamente e quantitativamente i nuovi impianti di vigneti, dopo aver accertato l'estensione e le caratteristiche dei terreni già investiti a tale coltura.

A tal fine l'istituto centrale di statistica ha già elaborato un programma per la rilevazione del numero e dell'estensione degli appezzamenti coltivati a vite.

Intanto, è in avanzata elaborazione un disegno di legge inteso ad evitare abusi ed usurpazioni in materia di denominazioni di origine e tipiche dei vini, che consentirà, tra l'altro, di assolvere gli impegni assunti in sede internazionale col recente accordo di Lisbona.

Ma ancora più urgente della tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei vini appare la necessità di assicurare ai consumatori che tutto il vino sia sano e genuino. A questo scopo tende il disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, che è stato approntato a che verrà presentato al Parlamento non appena si sarà proceduto ad alcuni emendamenti, sui quali si ritiene opportuno sentire il parere dei tecnici e delle categorie interessate.

Al fine, poi, di moralizzare la produzione ed il commercio del vino, il dipendente servizio di repressione frodi è stato in questi ultimi anni notevolmente potenziato, il numero degli agenti addetti ai controlli ed ai prelievi è stato aumentato, continue istruzioni per l'intensificazione della vigilanza sono state impartite.

Per rendere l'azione di vigilanza più efficace, più snella e più tempestiva, è stata promossa l'emanazione della legge 18 ottobre 1959, n. 945, con la quale i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni competenti sono stati autorizzati a procedere direttamente al sequestro della merce sospetta.

Inoltre, con legge 30 dicembre 1959, n. 1234, agli stessi funzionari ed agenti è stata data la facoltà di effettuare sopraluoghi e prelievi anche di notte.

Sono stati, infine, pubblicati i nuovi metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti.

I provvedimenti adottati e quelli in corso di emanazione contribuiranno indubbiamente a rendere più efficace e più capillare il servizio di vigilanza, dal quale, nel 1959, sono stati effettuati, nel solo settore del vino, del vermut e dei vini speciali, 18.322 sopraluoghi, sono stati prelevati 6.546 campioni e sono state sporte 1.905 denunce all'autorità giudiziaria.

Nel primo trimestre del 1960, i sopraluoghi, i prelievi e le denunce sono stati, rispettivamente, 4.457, 1.544 e 479.

Nel contempo, questo Ministero, in considerazione dell'utile funzione delle cantine sociali, ne ha sorretto le iniziative con la concessione di mutui, contributi, ecc. per l'impianto di stabilimenti enologici e con la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine medesime per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti.

Aggiungesi che proprio in questi giorni sono state impartite disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari perché sia incoraggiata, in tutti i casi in cui sussistano condizioni obiettive per dare vita ad un'efficiente attività cooperativa, l'istituzione di nuove cantine sociali.

Inoltre questo Ministero, non appena venuto a conoscenza delle iniziative assunte da alcuni paesi per facilitare il collocamento della propria produzione vitivinicola sui mercati della Comunità economica europea, in contrasto con lo spirito e la lettera del trattato di Roma, ha prontamente sollecitato, presso i competenti organi della Comunità stessa, i necessari interventi per ottenere il rispetto delle regole di concorrenza nel settore degli scambi commerciali tra i paesi membri.

Per quanto riguarda, in particolare, la Francia, il Governo ha presentato alla Commissione della C.E.E., ai sensi dell'articolo 46 del trattato di Roma, un ricorso inteso a sollecitare l'adozione delle misure più appro-

priate ad eliminare rapidamente le difficoltà e gli inconvenienti che la nuova disciplina di mercato della produzione vinicola francese può creare sia sui mercati nazionali degli Stati membri, sia sui mercati comuni di sbocco.

Le decisioni della Commissione, in armonia con le norme del trattato di Roma, contribuiranno certamente alla tutela della nostra produzione vitivinicola, alla quale tutela, da un punto di vista più generale, un cospicuo apporto verrà dato dalla instaurazione della politica agricola comune.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — Per sapere se il comune di Praia a Mare (Cosenza), che ha subito gravi danni agli edifici ed agli impianti industriali, a causa della tromba d'aria abbattutasi sull'abitato il 18 agosto 1959, è stato o verrà ammesso a godere delle agevolazioni di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50. (10744).

RISPOSTA. — Questo Ministero, non essendo a conoscenza della tromba d'aria che il 18 agosto 1959 ha colpito il territorio del comune di Praia a Mare — in quanto nessuna comunicazione era pervenuta in proposito — dopo la segnalazione fatta dall'interrogante ha chiesto alla prefettura competente una dettagliata relazione sulla portata dell'evento e, in particolare, sui danni da esso prodotti alle imprese industriali, commerciali e artigiane della zona colpita.

Non appena in possesso dei necessari elementi di giudizio, questo Ministero non mancherà di adottare le determinazioni di propria competenza ai fini di un eventuale intervento da parte dello Stato ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risulti all'amministrazione finanziaria quanto segue:

1°) che la ditta Giardino Luigi, alla quale è stata concessa la proroga dell'appalto per la gestione delle imposte di consumo del comune di Cotronei (Catanzaro), per il quinquennio 1959-63, ha solo funzioni di presta nome;

2°) che il signor Benincasa Giuseppe, procuratore speciale della ditta suddetta, è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

il vero gestore dell'ufficio imposte di consumo in detto comune;

3°) che il signor Benincasa, oltre alle mansioni di agente delle imposte di consumo, per interposte persone (moglie e figli), esplica attività commerciali;

4°) che malgrado l'ingiunzione della ditta appaltante, per il licenziamento del signor Benincasa, quest'ultimo continua ad espletare le suddette attività, incompatibili tra loro.

L'interrogante, qualora quanto sopra specificato risponda a verità, chiede se non sia il caso disporre la revoca dell'appalto alla ditta Giardino. (11914).

RISPOSTA. — La situazione della gestione delle imposte di consumo del comune di Cotronei, appaltata alla ditta Giardino Luigi, è stata già denunciata a questo Ministero dal signor Raffaele Giardino, nella sua qualità di consigliere comunale dello stesso comune di Cotronei avverso la deliberazione consiliare del 29 settembre 1958, n. 59, debitamente approvata dal prefetto, con la quale il suindicato comune ha confermato la ditta appaltatrice nella gestione del particolare servizio, per il quinquennio 1959-63.

In merito, si precisa che il ricorso predetto, con decisione di questo Ministero del 2 novembre 1959, n. 4/4473, è stato dichiarato inammissibile, a norma dell'articolo 343 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essendo diretto contro un provvedimento definitivo — deliberazione comunale divenuta esecutiva — non impugnabile in via gerarchica.

Si aggiunge che particolari indagini disposte da questa amministrazione hanno permesso di acclarare:

1°) che l'agente addetto alla gestione delle imposte di consumo del succitato comune di Cotronei, Benincasa Giuseppe è, effettivamente, in possesso di una procura speciale rilasciatagli dal titolare dell'appalto, Giardino Luigi, per la cura dei rapporti dell'appaltatore con l'amministrazione comunale;

2°) che la moglie ed un figlio dell'agente medesimo sono titolari, nello stesso comune di Cotronei, di esercizi nei quali si vendono generi soggetti alle dette imposte.

Al riguardo, si osserva che la nomina di procuratori speciali *in loco*, da parte delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo, è assai frequente nella pratica; comunque, essa non è vietata da alcuna disposizione di legge e, pertanto, sotto tale profilo, l'operato dell'amministrazione comunale di Cotronei,

che ha stipulato il contratto, e quello del prefetto che ha reso esecutivo il contratto stesso non sono assolutamente censurabili.

Per quanto concerne il fatto che i familiari dell'agente Benincasa siano titolari, nello stesso comune di Cotronei, di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti ad imposta di consumo, si osserva che tale situazione, sotto l'aspetto strettamente giuridico, non configura alcuna incompatibilità, in quanto il divieto di condurre — direttamente o per interposta persona — esercizi nei quali si spacciano generi soggetti alle imposte di consumo è sancito nei soli confronti dell'appaltatore e non anche dell'agente — articolo 77, n. 7 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Sotto l'aspetto pratico, per altro, la prospettata situazione, pur formalmente regolare, può avere potuto suscitare, in un piccolo centro quale Cotronei, i sospetti di cui si sono fatti eco il consigliere comunale Raffaele Giardino e l'interrogante.

Questo Ministero, pertanto, al fine di fugare ogni possibile dubbio o perplessità sulla obiettività dell'operato dell'agente addetto alla gestione in parola, nei confronti di tutti indistintamente gli esercenti contribuenti, ha interessato il prefetto di Catanzaro, invitandolo a disporre l'allontanamento dal servizio del predetto signor Benincasa, avvalendosi, se del caso, del disposto del comma secondo dell'articolo 317 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

In relazione a tale intervento, il prefetto di Catanzaro, con nota 17 dicembre 1959, n. 64358, ha diffidato, tramite il comune di Cotronei, l'appaltatore a sostituire l'agente addetto alla gestione.

Non essendosi il predetto appaltatore uniformato a tale diffida, il prefetto di Catanzaro, con decreto del 27 maggio 1960, n. 4166, ha disposto, ai sensi del precitato articolo 317, la revoca della patente rilasciata al signor Benincasa.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine alla ventilata proposta per la istituzione del parco nazionale della Calabria.

Tale iniziativa, priva di ogni fondamento logico, trova la ferma opposizione della federazione provinciale della caccia e suscita vivissimo fermento in oltre 500 piccoli proprietari coltivatori delle zone interessate, i

quali, dovendo essere espropriati, resterebbero privi della terra resa fertile attraverso generazioni di duro lavoro.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

1°) qual è la specie di animale che il parco dovrebbe proteggere per impedirne la distruzione;

2°) quali fini sociali si raggiungerebbero, tenuto presente che trattasi di zone di proprietà dell'azienda demaniale di Stato per larghissima parte, e per il restante di terreni sottoposti a colture intensive, irrigue, di piccoli proprietari, tra i quali tanti anche assegnatari di poderi e quote dell'ente riforma Sila;

3°) quale il vantaggio turistico, in considerazione del fatto che le zone citate sono tra quelle più frequentate dalla selvaggina di passa (quaglie e beccacce) per cui migliaia di cacciatori, il 99 per cento dei quali non sarebbe in condizione di pagare il pedaggio per l'ingresso al parco, ogni anno affollano le località Gallopane, Fossiata, Cava di Melissa, Santa Barbara, Corvo, Patire e Baracone;

4°) se non si intenda, con ben più modesta spesa annua, coordinare le iniziative in maniera che una parte, anche minima, del gettito della gestione e sfruttamento del demanio dello Stato possa servire per l'acquisto e la vigilanza di fauna da ripopolamento da immettere nei demani stessi sentito il parere della federazione della caccia. (12939).

RISPOSTA. — In merito alla proposta di legge del senatore Spezzano, concernente la istituzione del parco nazionale della Calabria (atto Senato, n. 969) alla quale evidentemente l'interrogante fa riferimento, questo Ministero ha già espresso, nella sede competente, il proprio avviso sfavorevole.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di cui al n. 4°) dell'interrogazione, si fa presente che l'azienda di Stato per le foreste demaniali, proprietaria delle foreste Sila di Fossiata e del gruppo Ionico — che, in base alla iniziativa legislativa in parola, dovrebbero entrare a far parte del proposto parco nazionale della Calabria unitamente ad altri terreni appartenenti in prevalenza a privati — è in grado, con la propria attrezzatura ed organizzazione, non soltanto di tutelare ed incrementare il patrimonio naturale delle foreste medesime, ma anche di conseguire tutti quegli altri scopi a cui dovrebbe mirare la eventuale amministrazione di un parco.

Il Ministro: RUMOR.

BUSETTO, FERRARI E AMBROSINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza che nel comune di Stanghella (Padova) non s'intende riaprire, quest'anno, il locale stabilimento addetto alla prima lavorazione delle bietole di proprietà della società italiana zuccheri.

Conoscendo la povertà e la disoccupazione che attualmente affliggono la popolazione lavoratrice di Stanghella e dei comuni vicini, la cessazione di ogni attività da parte di detto stabilimento è un durissimo colpo che viene inferto all'economia locale. Infatti, ogni anno, a turni successivi, 338 lavoratori venivano occupati, e questa occupazione era attesa con ansia spasmodica da quanti al suo mantenimento erano e sono interessati. Se si aggiunge poi che, in seguito all'abolizione del decreto di imponibile di mano d'opera in agricoltura e alla eliminazione della meanda (cottimo a grano), la disoccupazione e le condizioni di salario dei braccianti di Stanghella e dei comuni vicini si sono ulteriormente aggravate, si ha il quadro di una economia per la quale il mantenimento della seppure modesta ed unica attività industriale appare come una esigenza inderogabile.

D'altra parte la chiusura della bietoleria di Stanghella non è un fatto isolato; esso si inquadra in un processo che è in corso nella regione veneta di chiusura di diversi stabilimenti del settore saccarifero.

In questi ultimi anni sono stati chiusi ben 6 zuccherifici nel Veneto (precisamente a Legnano, Costa di Rovigo, San Michele Tagliamento, Cologna Veneta, Cavarzere), mentre è noto che sono state notevolmente ridimensionate le coltivazioni delle bietole nelle diverse province, ed è altrettanto noto che i gruppi saccariferi hanno aumentato i loro profitti.

Perciò gli interroganti chiedono di conoscere dai ministri interessati quali provvedimenti intendono adottare: per impedire la chiusura dello stabilimento di Stanghella; per affrontare il problema bieticolo della regione veneta nel suo complesso, sia per quanto attiene alla salvaguardia della produzione bieticola della regione e alle caratteristiche di questa produzione, sia all'esigenza di riaprire gli stabilimenti già chiusi. (1762, già orale).

RISPOSTA. — Non appena venuto a conoscenza dell'intendimento manifestato all'inizio della decorsa campagna saccarifera dalla società italiana per l'industria degli zuccheri

di non effettuare le lavorazioni presso la bietoleria di Stanghella, questo Ministero intervenne subito per tentare di indurre l'azienda ad un riesame di tale proposito. Malgrado il vivo interessamento svolto, la predetta società faceva presente di non essere in grado di riaprire lo stabilimento di Stanghella trovandosi nella necessità di accentrare ulteriormente le lavorazioni per addivenire ad una riduzione dei costi di produzione, resa indispensabile dall'abbondante raccolto di bietole e dalla produzione di zucchero in misura molto superiore alle possibilità di assorbimento del mercato e, conseguentemente, dalla esigenza di procedere al finanziamento delle scorte.

Per quanto concerne, poi, il problema bieticolo della regione veneta, si fa presente che, nel corso di una riunione appositamente tenutasi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 28 gennaio 1959, venne aumentato, rispetto a quanto concordato per il 1958, l'ettarato coltivabile a bietole per l'anno 1959, con conseguente vantaggio anche per il Veneto. È da tenere presente, per altro, che in determinate zone del Veneto il tenore zuccherino della bietola è più basso del 12 per cento, per cui la relativa lavorazione è molto meno economica che in altre zone.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

CACCIATORE E GRANATI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda a verità che la società vetrerie meridionali Ricciardi è venuta nella determinazione di chiudere definitivamente lo stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), e ciò per aver riammodernato altro stabilimento in Napoli, per averne impiantato altro nuovo sempre in Napoli e per aver stabilito rapporti sociali con la *Saint Gobain*, che, con le provvidenze sulla industrializzazione del Mezzogiorno, ha di recente creato un importante stabilimento vetrario in Caserta. Nel caso la notizia fosse esatta, gli interroganti chiedono di conoscere se risponde ai fini della industrializzazione del Mezzogiorno il potenziare industrie in una determinata provincia per portare poi miseria e disoccupazione nello stesso settore in altra provincia, ed in ogni caso quali provvedimenti ciascun Ministero e la Cassa per il Mezzogiorno, nella sfera di propria competenza, intendano tempestivamente adottare o per scongiurare il pericolo della chiusura dello

stabilimento di Vietri sul Mare o per portare in detta cittadina altre industrie che possano allontanare lo spettro della disoccupazione e della miseria. (4881).

RISPOSTA. — Nelle aziende consociate alla *Saint Gobain* è stato realizzato un complesso programma di riordinamento delle unità produttive e una conseguente concentrazione degli impianti con lo scopo di realizzare una riduzione nei costi, necessaria per far fronte alla concorrenza estera.

In particolare, la società Lucchini e Perego ha concentrato nel suo nuovo stabilimento di Corsico (Milano), la produzione in passato eseguita nei due stabilimenti di Milano (via Tertulliano) e Portovaltravaglia (Varese), mentre la società Ricciardi ha concentrato nel suo stabilimento di Napoli, di maggiore capacità produttiva ed appositamente ampliato e ammodernato, la produzione già effettuata nello stabilimento di Vietri sul Mare. In quest'ultimo sono però attualmente in corso lavori di trasformazione per renderlo idoneo alla lavorazione di manufatti industriali in resina poliestere e in fibra di vetro prodotte da altra società consociata.

L'iniziativa è stata promossa dalla *Saint Gobain* al fine di evitare che Vietri sul Mare risentisse ripercussioni di carattere sociale per la cessazione della lavorazione del vetro in lastre. Si prevede, infatti, che in tale nuova attività troverà lavoro, in un primo tempo, metà della manodopera occupata nello stabilimento vetrario, e che in seguito non mancherà uno sviluppo delle attività, con conseguente maggiore impiego di manodopera, trattandosi di prodotto di sempre più larga applicazione (imbarcazioni leggere, tettoie).

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

CALABRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per essere informato come mai, a tutt'oggi, non siano stati concessi al personale dei ruoli aggiunti i benefici combattentistici e gli altri benefici combattentistici e gli altri benefici di legge previsti per gli impiegati dei ruoli ordinari, e precisamente i benefici previsti: dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, che dispone che il periodo di servizio prestato nei reparti combattenti e già utile per il personale dei ruoli ordinari, ai fini della progressione economica, venga considerato anche a favore del personale dei ruoli speciali transitori, ai fini dell'anticipo del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

periodo di servizio, in corso di maturazione, richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207; dagli articoli 344 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplinano le varie disposizioni relative al personale dei ruoli aggiunti (sostitutivi questi dei ruoli speciali transitori) e dall'articolo 350 che precisa come « al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico, con la relativa progressione ».

L'interrogante, rilevando che la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato hanno già espresso il loro parere sull'argomento ed hanno stabilito che « agli impiegati dei ruoli aggiunti spettano gli stessi benefici di guerra che si applicano agli impiegati dei ruoli ordinari », chiede di conoscere come mai, a distanza di tanti anni dalla emanazione, le disposizioni di legge non siano state applicate nei confronti del personale dei ruoli aggiunti dipendenti dal Ministero della difesa. (12279).

RISPOSTA. — L'applicazione al personale dei ruoli aggiunti dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, concernente il riconoscimento del servizio in reparti combattenti, ai fini della progressione economica, ha dato luogo ad alcune difficoltà di principio con gli organi di controllo che solo ultimamente è stato possibile superare e che comporta una notevole mole di lavoro in relazione al numero ingente di interessati.

Comunque, l'esame della posizione dei singoli dipendenti è stato già avviato e sarà proseguito con ogni impegno al fine di pervenire al più presto all'emanazione dei provvedimenti formali occorrenti.

La questione, invece, della valutazione, ai fini anzidetti, del servizio anteruolo dei dipendenti, sulla quale sono emersi punti di vista discordi, è stata rimessa agli organi preposti agli ordinamenti generali del personale statale, nella considerazione che trattasi di problema riguardante tutte le amministrazioni e quindi da risolvere con criteri uniformi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CALVARESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere l'entità dei mutui concessi a tutt'oggi alle aziende pescherecce della provincia di Ascoli Piceno in base alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se è in programma la costruzione di case per i pescatori nella provincia di Ascoli Piceno. (12790).

RISPOSTA. — In favore delle aziende pescherecce della provincia di Ascoli Piceno il comitato interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ha deliberato n. 69 finanziamenti per complessive lire 384.185.000, di cui lire 271.260.000 già erogate per n. 48 mutui già stipulati.

Per quanto attiene alla costruzione di case popolari per i pescatori, si informa che, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvidenze per la costruzione di alloggi per accogliere le famiglie allocate in locali malsani, i programmi di costruzione sono finanziati dal Ministero dei lavori pubblici, sul cui bilancio grava la relativa spesa.

A quanto risulta, il predetto Dicastero, a tutt'oggi, ha finanziato, espressamente per i pescatori, tre programmi costruttivi, nei quali non è compresa la provincia di Ascoli Piceno.

Si assicura, comunque, che la necessità di alloggi per i pescatori della provincia di Ascoli Piceno sarà rappresentata al predetto Ministero, perché tenga nella dovuta evidenza tale centro in occasione di futuri stanziamenti che consentano nuovi interventi nel settore dell'edilizia popolare.

Per altro, si fa presente che le famiglie dei pescatori trovantesi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della suindicata legge n. 640, potranno concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi della legge stessa, anche se non realizzati con apposito programma.

Il Ministro: JERVOLINO.

CAPONI E ANGELUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di adottare in merito ai fatti denunciati da un gruppo d'insegnanti elementari di Assisi (Perugia), ai quali è stata respinta la domanda di trasferimento nel comune di residenza, in seguito alla irregolare procedura usata dal comune di Assisi nel definire, come chiesto dall'ordinanza ministeriale del 1955 n. 2000/19, le sedi scolastiche, escludendo l'esistenza delle frazioni tradizionali esistenti nel territorio comunale; di conseguenza, è risultata falsata la graduatoria dei trasferimenti disposta dal provveditorato agli studi di Perugia.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se il ministro, in base all'esposto trasmesso agli organi ministeriali dagli interessati e alla specifica richiesta formulata, ritiene di inviare sul posto un funzionario competente per accertare la verità dei fatti. (13199).

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1955, n. 2000/19, sui trasferimenti degli insegnanti elementari, confermata, per l'anno scolastico 1960-61, con la circolare del 15 gennaio 1960, n. 200/7, prevede che i trasferimenti degli insegnanti elementari siano effettuati in due tempi: dapprima il movimento di sistemazione del personale che aspira al trasferimento da uno ad altro plesso scolastico di ogni capoluogo di comune; e dopo il trasferimento degli insegnanti che chiedono di essere trasferiti da uno ad altro comune della stessa o di altra provincia, nonché da frazione a frazione, da capoluogo a frazione e da frazione a capoluogo dello stesso comune.

Il termine « frazione » usato nelle disposizioni ministeriali è inteso in senso tecnico-amministrativo, cioè come « entità di fatto », risultante in gran parte da tradizioni storiche, spesso anche col concorso di condizioni economiche, che la distinguono dal capoluogo, centro della vita del comune e caratterizzata da uno speciale aggruppamento della popolazione in una determinata parte del comune senza confini rigorosamente delimitati.

Ora, poiché il consiglio comunale di Assisi, nella delibera del 27 maggio 1959, aveva preso atto che il comune non aveva frazioni intese in senso tecnico-amministrativo, il Ministero accoglieva il ricorso proposto da alcuni insegnanti avverso l'elenco delle sedi scolastiche pubblicate dal provveditore agli studi di Perugia, in allegato alla propria ordinanza sul movimento magistrale per l'anno scolastico 1960-61. Ciò in quanto alcune sedi del suddetto comune di Assisi erano state indicate come frazioni.

Di conseguenza, il movimento di sistemazione è stato disposto per tutti gli aspiranti al trasferimento nel comune di Assisi.

È da tenere presente, ad ogni modo, che il criterio sopra esposto si ispira alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il Ministro: MEDICI.

CERRETI ALFONSO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in sede di attuazione di provvidenze per l'incremento dell'istruzione

tecnica, non ritengano urgente e necessario affrontare e risolvere il problema del completamento dell'edificio dell'istituto tecnico industriale di Messina, della cui impellenza si rese conto nel 1954 l'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole Romita, allorché riconobbe che per la sua definitiva soluzione sarebbero occorsi 500 milioni, da distribuire in vari esercizi finanziari.

Sono trascorsi da tale data ben sei anni e nessun finanziamento è stato disposto, mentre la situazione dell'istituto si fa sempre più grave, perché i due corpi di fabbrica costruiti, dei sette previsti nel progetto debbono, con 14 aule e 7 reparti di officina, accogliere ben 33 classi dei corsi ordinari e 16 dei corsi per maestranza.

Poiché un tale stato di cose si ripercuote sul buon funzionamento dell'istituto, che svolge una notevole attività per la preparazione professionale degli alunni e dei lavoratori, l'interrogante chiede che il grave problema prospettato sia risolto con sollecitudine e secondo l'aspettativa della cittadinanza messinese. (13080).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha potuto sinora adottare il provvedimento auspicato, dato che l'amministrazione provinciale competente non ha presentato, nel decorso esercizio finanziario 1959-60, alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per il completamento dell'edificio dell'istituto tecnico industriale di Messina.

Si assicura, ad ogni modo, che se l'amministrazione interessata presenterà domanda nei modi e nei termini di legge, il Ministero, d'accordo con il Dicastero dei lavori pubblici, non mancherà di tenere la richiesta nella dovuta considerazione, allorquando dovrà procedere alla elaborazione del programma di nuove opere di edilizia scolastica da ammettere al beneficio del contributo dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se egli sia a conoscenza delle ingiustizie perpetrate dal provveditorato agli studi di Pistoia nei confronti della insegnante elementare Rosina Pacinotti vedova Giacomelli, laureata in lettere e diplomata in vigilanza scolastica, con anzianità di 17 anni di servizio, attualmente titolare nella scuola di San Niccolò Agliana a 10 chilometri da Pistoia.

La Pacinotti, rimasta recentemente vedova con due figlie piccole da mantenere e

da custodire, in condizioni di vita particolarmente difficili, era stata messa a disposizione del provveditorato di Pistoia con comando disposto dal Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 7 gennaio 1959. Per l'anno scolastico 1959-60, la circolare ministeriale 15803/48 disponeva la conferma dello stesso numero di comandi dell'anno precedente, ma, mentre tutti gli altri comandati alle dipendenze del provveditorato di Pistoia venivano confermati, solo la Pacinotti ne veniva esclusa.

La Pacinotti chiese allora il conferimento del posto di tirocinio presso l'istituto magistrale di Pistoia, ma — sebbene in testa agli aspiranti per anzianità e titolo di studio — il provveditore non dette corso alla richiesta (sebbene tale assegnazione fosse di esclusiva sua competenza), asserendo che tale posto era già occupato per comando disposto direttamente l'anno precedente dal Ministero, e richiamandosi per la conferma automatica di tale comando (eccedente il numero di quelli messi a disposizione dal provveditorato) alla stessa circolare ministeriale 15803/48, che non poteva nel caso essere invocata e che comunque non era stata applicata nei confronti della stessa Pacinotti.

La Pacinotti chiese infine l'assegnazione di un incarico direttivo, ma il provveditorato di Pistoia la fece risultare al terzo posto in graduatoria (su due disponibili), dando il punteggio supplementare di 5 punti, previsto dalla circolare ministeriale per gli incaricati dell'anno scolastico 1957-58, anche a coloro che usufruivano di incarico direttivo nell'anno — ancora in corso — 1958-59, secondo una interpretazione della suddetta circolare non condivisa, per esempio, dal provveditorato agli studi di Firenze.

L'interrogante desidera conoscere se esistono, nel movimento del personale insegnante, delle certezze giuridiche alle quali l'amministrazione periferica sia obbligatoriamente tenuta, ovvero se i favoritismi personali e gli arbitri, ancorché conosciuti dagli organi centrali del Ministero, debbano essere tollerati senza possibilità di difesa. (11774).

RISPOSTA. — Con ministeriale del 23 dicembre 1958, n. 7622, la maestra Giacomelli Rosina nata Pacinotti fu considerata a disposizione del provveditorato agli studi di Pistoia fino alla data del 30 maggio 1959, per consentire alla medesima di completare il corso accademico degli studi.

La maestra, già assegnataria di posti di missione presso la facoltà di magistero di Fi-

renze, non aveva potuto compiere, infatti, entro l'anno 1958, per la morte del marito, gli esami prescritti dal piano di studi relativo al corso di vigilanza.

Il provvedimento eccezionale, adottato nei confronti della insegnante in parola, fu determinato dalla particolare considerazione dei gravi motivi familiari dell'interessata.

Circa la richiesta avanzata dalla maestra, intesa ad ottenere l'incarico quale coadiutrice del docente di pedagogia presso l'istituto magistrale di Pistoia per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche, si comunica che il Ministero ritiene legittimo l'operato del provveditore agli studi competente.

Il personale comandato per il tirocinio durante l'anno scolastico 1958-59, fu, infatti, confermato per effetto della circolare ministeriale del 22 luglio 1959, n. 15803/48, in base anche al parere espresso dal preside dell'istituto magistrale e dal competente ispettore scolastico.

Il Ministero non può poi condividere l'affermazione fatta dall'interrogante di una irregolare attribuzione di punteggio in sede di compilazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi direttivi per l'anno scolastico 1959-60, atteso che, dalle informazioni all'uopo assunte, è risultato invece che le disposizioni ministeriali in materia sono state esattamente applicate dall'ufficio scolastico di Pistoia.

D'altra parte, avverso la graduatoria in parola, affissa per cinque giorni all'albo del provveditorato agli studi di Pistoia, per dar modo agli interessati di presentare eventuali reclami, non sono state sollevate obiezioni né da parte della insegnante Giacomelli Pacinotti Rosina — graduata al terzo posto —, né da parte degli altri aspiranti.

Il Ministro: MEDICI.

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare tempestive disposizioni affinché sia estesa a tutti gli aventi diritto, e non solamente al ricorrente, l'applicazione delle disposizioni di cui alla sentenza del 1° aprile-6 maggio 1960, n. 15714, della seconda sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Dalle considerazioni in diritto contenute nella su citata sentenza chiaramente si rileva che tutte le riliquidazioni delle pensioni del personale insegnante collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1956, sono errate, poiché per esse non sono state applicate le disposizioni dell'articolo 7 della legge

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

13 giugno 1952, n. 690, e dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 221, mai abrogati.

Si impone, quindi, per evidenti ragioni di moralità e di giustizia, e principalmente perché la sentenza della Corte dei conti corregge un errore in cui era incorsa l'amministrazione, che le disposizioni della su menzionata sentenza siano estese urgentemente a tutto il personale della categoria collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1956. (13387).

RISPOSTA. — La decisione n. 15714 emessa dalla sezione seconda giurisdizionale della Corte dei conti, sul ricorso prodotto dalla signora Casali Angela, ex insegnante elementare, stabilisce un criterio di massima in materia di riliquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari.

Poiché tale decisione modifica sostanzialmente il sistema finora seguito, sono in corso le necessarie intese con il Ministero del tesoro circa l'applicazione del nuovo criterio a tutti i casi identici, anche perché esso comporta un notevole aggravio di spese e rende necessario il reperimento dei fondi occorrenti.

Il Ministro: MEDICI.

COLASANTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi che potrebbero indurre la S.E.N.N. a costruire il villaggio residenziale dei propri dipendenti in territorio diverso da quello del comune, della provincia e della regione in cui sta impiantando la centrale termonucleare.

Questa costruzione ha fatto espropriare oltre 130 ettari di terreno fertilissimo irriguo, fortemente frazionato, sfruttato anche per la coltivazione del tabacco e con un fortissimo carico di manodopera, che resterà senza lavoro con notevole diminuzione del reddito del comune interessato se questo sarà privato dai logici benefici dello sviluppo. Nella zona di Sessa Aurunca (Caserta) vi sono spiagge e pinete incantevoli, zone saluberrime in via di grande sviluppo e tali da non giustificare la costruzione di detto villaggio lontano dal posto di lavoro, a meno che da alcuni non si ritenga indispensabile risiedere proprio in una grande stazione balneare e non pure a pochi chilometri da essa ed in una zona in cui non mancheranno neppure gli stessi conforti della stazione suddetta.

Il fatto sta determinando giustificato malumore ed agitazione fra i lavoratori ed in tutta la popolazione di Sessa Aurunca. (12328).

RISPOSTA. — La materia contenuta nella interrogazione surriportata non può formare

oggetto di direttive da parte del mio Ministero.

Tuttavia, tenendo presente che le abitazioni del villaggio dovranno essere approntate presumibilmente per il 1965, comunico fin d'ora che la scelta della località dove dovrà sorgere il villaggio residenziale per i dipendenti della S.E.N.N. sarà effettuata sulla base di un approfondito ed obiettivo esame di esigenze teorico-economiche, la cui valutazione rientra nella esclusiva sfera di attività dell'azienda.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere alle aziende industriali dell'Umbria i benefici delle norme agevolative attualmente in vigore per quelle esistenti nelle zone industriali del sud e del nord, nonché per estendere ai maggiori centri di detta regione le agevolazioni decennali della esenzione dagli oneri fiscali concesse a favore di altre zone del paese. (10461).

RISPOSTA. — Come è noto, le agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, sono state concesse in vista delle esigenze di una parte ben determinata del territorio nazionale, al fine di favorire, in zone particolarmente depresse, lo sviluppo industriale.

Non appare, pertanto, giustificata l'estensione di tali provvidenze alla regione umbra, specie se si consideri che ai territori di detta regione risultano applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Per effetto del menzionato articolo 8, le nuove imprese artigiane e le nuove industrie che vengano a costituirsi sul territorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, od anche con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria, appartenenti a località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, da ogni tributo diretto sul reddito.

Pertanto, le imprese suddette, in possesso dei requisiti di legge, che vengano a costituirsi nella regione umbra, possono fruire di una esenzione anche più ampia di quella riservata dalla legislazione sul Mezzogiorno agli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

stabilimenti industriali, in quanto non limitata all'imposta di ricchezza mobile, ma estesa all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, alla relativa addizionale provinciale ed all'imposta camerale.

Si rileva, poi, che agli effetti del citato articolo 8, il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ha deliberato il riconoscimento di località economicamente depressa per 51 comuni della regione umbra, e che numerosi altri comuni della stessa regione, appartenenti a località riconosciute di diritto economicamente depresse, in quanto territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, fruiscono, già, come tali, delle provvidenze recate dall'articolo 8 citato.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori per la costruzione del ponte sul torrente Rivolo, che consenta agli abitanti della frazione Foci del comune di Cerro al Volturmo (Campobasso) di raggiungere i terreni di loro proprietà, seminativi, pascoli e boschi, tutti situati oltre tale ponte. Nei mesi invernali molto spesso i predetti abitanti sono costretti a non raggiungere con gli animali le loro abitazioni, non potendo attraversare il detto torrente. (10698).

RISPOSTA. — Il competente Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che l'opera alla quale l'interrogante fa riferimento sarà tenuta in evidenza nei prossimi esercizi finanziari, e ciò sempre che il comune interessato sia in grado di documentare che i relativi lavori sono diretti al ripristino di opere appartenenti al comune stesso, trattandosi di passerella che congiunge una via comunale con una mulattiera.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere lo stato delle istruttorie delle varie domande di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi presentate per il territorio del comune di Montenero Valcoccia (Campobasso). (11348).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Montenero Valcoccia è interessato da una sola istanza di permesso di ricerca per idro-

carburi, e precisamente dalla domanda della Società ricerche idrocarburi Chiaravalle per il permesso di ricerca denominato convenzionalmente *Isernia* di are 49.500 di superficie.

Tale istanza, regolarmente istruita, è stata già sottoposta al parere del comitato tecnico per gli idrocarburi che si è espresso favorevolmente al suo accoglimento.

Trattandosi, nel caso specifico, di società del gruppo Adriatica di elettricità, già assegnataria di altri titoli di permesso di ricerca per idrocarburi, la società stessa si è riservata di far conoscere, in relazione ai limiti di estensione globale previsti dalla legge, se intende o meno accettare il permesso richiesto, nel quadro delle assegnazioni già fatte o in corso a favore dello stesso gruppo industriale.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda di sollecitare la definizione della pratica di pensione privilegiata spettante alla signora Vitullo Flaminia di Florindo, da Pietrabbondante (Campobasso), vedova dell'insegnante Di Tullio Lucio Leonida fu Onorato, morto il 31 luglio 1959 in Pietrabbondante per causa di servizio.

La Vitullo, che è insegnante, sta subendo gravi danni dalle lungaggini burocratiche, in quanto, non essendo stata ancora ufficialmente riconosciuta la sua qualità di vedova di caduto per servizio, non ha potuto, in sede di trasferimenti, godere del punteggiaggio, cui sostanzialmente aveva diritto. (13047).

RISPOSTA. — La richiesta di pensione privilegiata, formulata dalla maestra di ruolo Vitullo Flaminia, quale vedova del maestro Di Tullio Lucio Leonida, verrà esaminata dal consiglio di amministrazione del Ministero in una delle prossime adunanze.

La relativa pratica è stata restituita a questo Ministero dal Ministero della sanità, con il prescritto parere, in data 7 giugno 1960.

Si assicura l'interrogante che il Ministero porrà ogni cura per la sollecita definizione di tale pratica.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se non credano di intervenire in favore del dottor Battista De Chiara, medico veterinario condotto del consorzio di Lucito (Campobasso), in servizio dal 19 febbraio 1936, perché il detto comune che è comune capo-consorzio del consorzio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

veterinario Lucito-Petrella Tifernina-Castellino sul Biferno, si decida ad effettuare in suo favore:

a) il conglobamento totale del trattamento economico, già riconosciuto al medico condotto ed alla levatrice condotta con deliberazione del comune di Lucito del 23 luglio 1958, n. 21, con effetto 1° luglio 1958;

b) il pagamento dell'aumento periodico costante del 2 per cento dello stipendio iniziale, già accordato agli altri dipendenti comunali di Lucito;

c) il pagamento dell'assegno integrativo di lire 2.400 mensili, già riconosciuto ai predetti dipendenti comunali;

d) il pagamento di lire 98.274, per credito residuale sino al mese di ottobre 1959;

e) il pagamento di lire 42.612 mensili di differenza, per cui sino al maggio 1960 è creditore di lire 42.612 per 7, uguale a lire 298.284, essendo al detto dottor De Chiara corrisposte lire 25 mila mensili in luogo delle 67.612 spettantigli;

f) lo stipendio di giugno 1960 di lire 67.612 nette.

È il comune di Lucito tenuto al pagamento a norma dell'articolo 12 dello statuto del consorzio.

Il dottor De Chiara non può ulteriormente tollerare tanto disprezzo della legge e del suo prestigio. (13054).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati presso il comune di Lucito è risultato che il veterinario dottor Battista De Chiara, dipendente dal consorzio tra i comuni di Lucito, Petrella Tifernina e Castellino sul Biferno, è creditore di lire 311.320, per competenze non corrispostegli.

Infatti i comuni di Petrella Tifernina e Castellino sul Biferno non hanno versato le quote consortili a loro carico, per cui il comune di Lucito, capo consorzio, dopo aver anticipato notevoli somme, non può provvedere al soddisfacimento dell'intero credito vantato dal dottor De Chiara.

Ad ogni modo i citati due comuni hanno assicurato che corrisponderanno al più presto le quote di loro pertinenza, versando quanto prima rispettivamente lire 250 mila e lire 100 mila.

Il dottor De Chiara, pertanto, potrà essere al più presto soddisfatto del suo credito.

Nessun provvedimento risulta adottato dal consorzio per l'estensione in favore del De Chiara dei benefici economici di cui già gode il personale del comune di Lucito.

Poiché trattasi di provvedimento di natura discrezionale, la prefettura è intervenuta affinché l'argomento venga posto in discussione alla prossima tornata dell'assemblea consorziale.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda rispondente a criteri di umanità sospendere le esecuzioni mobiliari ed immobiliari, intraprese contro gli eredi del defunto Pugliese Domenico, già titolare delle esattorie-tesorerie di Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Montenero Valcoccchiara e Roccasicura (Campobasso), essendosi accertato che il debito dell'esattore è di circa lire 7 milioni e che dalle note di resto, debitamente compilate dal delegato governativo, le esattorie-tesorerie suddette hanno un credito di lire 20 milioni circa. La sospensione consentirebbe alla vedova, signora Brioli Fulvia, di effettuare la riscossione di tale somma ed estinguere il debito del marito, senza la distruzione della sua famiglia, il che certo si verificherebbe, ove le iniziate procedure dovessero essere proseguite. (13156).

RISPOSTA. — La signora Brioli Fulvia vedova Pugliese ha prodotto a questo Ministero istanza tendente ad ottenere la sospensione delle procedure intentate a suo carico sui beni cauzionali ed extracauzionali, per morosità verso il ricevitore provinciale di Campobasso, conseguente alle gestioni esattoriali di Forlì del Sannio, di Rionero, di Montenero Valcoccchiara e di Roccasicura, per le quali inadempienze era stata dichiarata decaduta con decreto prefettizio 7 agosto 1957, n. 39910.

A giustificazione della propria richiesta, la Brioli ha dichiarato che il delegato governativo ha già compilato e depositato le note di resto, dalle quali è risultato a suo favore un credito notevolmente maggiore del suo debito.

In considerazione di quanto sopra, questo Ministero ha interessato la prefettura di Campobasso affinché, nell'ambito della propria competenza, voglia, qualora le affermazioni dell'ex esattrice Brioli risultassero conformi a verità, esaminare la possibilità di concedere la chiesta sospensione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti che intende adottare per evitare i gravi danni che subirebbero i maestri elementari colpiti nell'anzianità e nel merito per la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

deliberazione dell'amministrazione comunale di Assisi, che ha qualificato tutto il territorio come unico centro scolastico. (13040).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13199, del deputato Caponi, pubblicata a pagina 5680).

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato in cui si trova l'edificio scolastico delle scuole elementari di Cannaiola di Trevi (Perugia).

Per sapere, infine, se non intenda intervenire per sanare la grave situazione igienica e di abitabilità che compromette la salute di allievi ed insegnanti. (13111).

RISPOSTA. — Le scuole elementari di Cannaiola di Trevi sono sistemate in un edificio di 5 aule, costruito nel 1957, con il concorso dello Stato.

Dalle informazioni all'uopo assunte presso il competente provveditorato agli studi è risultato che effettivamente la pulizia dei locali non è eseguita in modo soddisfacente; inoltre, il terreno annesso alla scuola non è convenientemente sistemato e recintato, per cui, in occasione di piogge abbondanti, l'acqua invade lo scantinato dell'edificio.

Si tratta, comunque, di opere di ordinaria manutenzione, alle quali il comune non ha finora provveduto per le deficitarie condizioni di bilancio.

L'amministrazione comunale interessata, già varie volte sollecitata dal provveditore agli studi di Perugia a provvedere in merito, ha, ora, assicurato che, con l'inizio del prossimo anno scolastico 1960-61, si adopererà per ovviare ai lamentati inconvenienti.

Il Ministro: MEDICI.

DANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se intenda tutelare i diritti di pescaggio, che si tramandano da padre in figlio, ai pescatori del pesce spada dello stretto di Messina, contro le pretese di circa 20 nuovi pescatori, i quali, a mezzo di barche motorizzate, minacciano di turbare la tradizionale pesca; e se intenda intervenire con urgenza, dato lo stato di incertezza e di disagio dei pescatori interessati. (12963).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento per l'esecuzione della pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090, tuttora vigente, la richiesta dei pescatori che esercitano la pesca del pesce spada col sistema vagantivo, intesa

ad essere ammessi al sorteggio dei posti di pesca insieme con i capicurme praticanti la pesca col tradizionale sistema delle guide e degli ontri di mare, è stata respinta dalla competente capitaneria di porto, per la considerazione che l'assegnazione dei posti fissi di pesca è riservata, ai sensi appunto del citato articolo 86, ai soli capicurme con guide ed ontri di lancio. Oltre tutto, sarebbe illogico assegnare un posto fisso di pesca, costituito da uno specchio d'acqua di modesta estensione, ad una imbarcazione che, munita di apparato motore, ha possibilità invece di spostarsi rapidamente in una vasta zona di mare.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se essi non ritengano di dover provvedere affinché le richieste degli assegnatari di Manfredonia (Foggia) siano accolte.

Centinaia e centinaia di assegnatari delle zone di riforma in agro di Manfredonia, chiedono che si dia rapido corso ai lavori necessari per portare la civiltà nelle campagne, e cioè la luce, l'acqua potabile, le strade praticabili, la refezione calda nelle scuole, il riscaldamento nelle stesse durante i mesi invernali.

Allo stato delle cose, la vita, ancora in molte zone di riforma, impone sacrifici enormi, in aspro contrasto con le esigenze generalmente diffuse di vita civile. (11852).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania sta già provvedendo alla realizzazione di pubblici servizi a favore degli assegnatari del comprensorio di Manfredonia.

Infatti, sono stati già costruiti gli impianti per l'approvvigionamento idrico dei centri di servizio Santa Tecchia e Fonterosa, mentre è in corso di progettazione l'acquedotto per il centro di servizio Mercaldo e per le aziende Mercaldo e Torre di Lama.

La sezione si sta altresì occupando, di concerto con il consorzio generale di bonifica della Capitanata, l'ente per l'acquedotto pugliese e la Cassa per il Mezzogiorno, di un progetto, del costo di oltre un miliardo di lire, per la costruzione di un acquedotto per l'alimentazione idrica di tutta la zona compresa tra Cerignola, Foggia e Manfredonia.

Sono poi in corso di appalto i lavori di riparazione delle strade interpoderali delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

località Giordano Ramatola, per complessivi chilometri 5,450, e di quelle delle località Fonterosa e Colonnelle per complessivi chilometri 3,050.

Inoltre, da parte della competente società, sono stati già iniziati, in località Fonterosa, i lavori per la elettrificazione dei pozzi per irrigazione. Per le località Beccarini, Giordano Ramatola, Amendola e Santa Techia, sono in corso di redazione i relativi progetti da inviare alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento.

Aggiungesi che, pur rientrando l'assistenza scolastica ai figli degli assegnatari tra i compiti degli organi preposti alla pubblica istruzione, la sezione è intervenuta, anche in questo settore, provvedendo a distribuire, regolarmente, agli alunni della scuola dell'azienda Fonterosa la refezione calda, mentre in tutte le altre scuole ha distribuito latte e biscotti.

La sezione medesima ha pure provveduto, a proprie spese, al riscaldamento invernale delle aule delle scuole ricadenti nel suo comprensorio, ed ha erogato, negli anni scolastici 1958-59 e 1959-60, ai comitati di assistenza scolastica, contributi straordinari per il trasporto degli alunni alle scuole.

La sezione, infine, non ha mancato d'interessare la competente amministrazione statale per il miglioramento dell'assistenza scolastica nel prossimo anno.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

DELFINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga di formulare la proposta per il riconoscimento di pubblica calamità per i danni provocati dalle alluvioni dei primi giorni del mese di aprile 1959 nella provincia di Chieti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234. (11245).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta pervenuta alcuna segnalazione concernente le alluvioni verificatesi nel mese di aprile 1959 nel territorio della provincia di Chieti.

Di conseguenza è stata chiesta alla prefettura di Chieti una particolareggiata relazione sulla portata delle alluvioni anzidette e sulle conseguenze da esse prodotte nei tre settori economici (industriale, commerciale ed artigiano) allo scopo di determinare, sulla base dei dati che la predetta prefettura fornirà, se sia il caso di promuovere, di concerto con il Ministero del tesoro, la dichiara-

zione di pubblica calamità, di cui all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, necessaria per poter poi attuare, nella specie, le provvidenze disposte dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano di dover porre fine alla incresciosa situazione determinatasi in seguito al mancato pagamento delle indennità di esame agli insegnanti delle scuole medie secondarie per le sessioni estive e autunnali dall'anno 1956 all'anno scolastico 1958-59 incluso; per conoscere quali difficoltà si sono opposte al regolare pagamento delle indennità delle due sessioni del decorso anno scolastico, e per conoscere infine se essi siano in grado di dare notizie circa il periodo in cui i pagamenti verranno effettuati e se prevedano che le indennità di esame per la sessione estiva dell'anno scolastico 1959-60 potranno essere regolarmente corrisposte evitando il consueto passaggio in « fondo resti ». (11843).

RISPOSTA. — Il compenso giornaliero per i componenti delle commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione è stato fissato dalla legge 2 febbraio 1959, n. 30, in lire 400.

Precedentemente la materia era disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, in base alle quali ai componenti delle commissioni per gli esami anzidetti spettava il compenso giornaliero di lire 120 e la propina di lire 15 per ogni candidato esaminato.

La nuova misura del compenso è stata disposta con effetto retroattivo e precisamente dal mese di giugno 1956.

I fondi accreditati in bilancio per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59 non potevano prevedere la corresponsione dal mese di giugno 1956 del compenso giornaliero di lire 400 e, pertanto, il Ministero, usufruendo delle disponibilità risultanti sui competenti capitoli in conto resti, ha potuto accreditare solo parte delle somme necessarie alla liquidazione di quanto dovuto in applicazione della nuova legge e, nel contempo, ha chiesto al Dicastero del tesoro una maggiore assegnazione di fondi per completare i pagamenti suddetti.

La richiesta è stata accolta dal Ministero del tesoro e compresa nella nota di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Le maggiori assegnazioni, per complessive lire 1.353 milioni, si renderanno disponibili dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, del relativo disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali gravi difficoltà ancora si oppongano alla sollecita definizione della pratica di pensione del signor Monaco Giancarlo da Fagagna (Udine), al quale gli assegni sono stati sospesi sino dal mese di novembre 1959, pensione privilegiata ordinaria, posizione n. 124854/57, prima categoria, con assegni di superinvalidità, e che insieme con la famiglia versa nella più squalida miseria con le gravi conseguenze, anche per la salute, che si possono immaginare. (12542).

RISPOSTA. — Sulla domanda di pensione surriportata è stato già adottato il relativo provvedimento, tuttora in corso di perfezionamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà gravi ancora si oppongono alla sollecita soluzione della pratica di pensione in favore del signor Beacco Giordano da Tramonti di Sotto (Udine), invalido per servizio. (12894).

RISPOSTA. — La pratica di pensione surriportata, pervenuta al Ministero soltanto il 14 aprile 1960 e mancante del giudizio della commissione medica di seconda istanza, è tuttora in istruttoria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda a verità l'affermazione resa nel corso di una conferenza-stampa dal portavoce del governo jugoslavo Drago Kunc e riportata da *l'Unità* del 25 giugno 1960, secondo la quale dovrebbe essere ancora risolta la questione delle opere d'arte, che furono asportate dalla Jugoslavia in tempo di guerra e che si trovano adesso in Italia, e, in caso affermativo, se sia intendimento del Governo italiano adempiere ai propri impegni internazionali al riguardo, considerato l'interesse dell'Italia a mantenere relazioni di buon vicinato con la Jugoslavia. (13064).

RISPOSTA. — Le opere d'arte asportate in tempo di guerra dal territorio della Jugoslavia e rintracciate in Italia sono già state restituite nel periodo successivo alla conclusione della pace.

Sono invece tutt'ora in corso negoziati fra un'apposita delegazione italiana e una jugoslava per la restituzione di alcuni beni culturali, trasferiti dai territori già italiani che sono stati ceduti alla Jugoslavia a termine del trattato di pace. Si tratta in massima parte di materiale d'archivio, bibliografico, scientifico ed artistico, trasferito in Italia per proteggerlo dalle insidie belliche.

È vivo desiderio del Governo italiano di imprimere a tali negoziati quello spirito e quel ritmo che corrisponde ai cordiali rapporti di buon vicinato esistenti fra i due paesi.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali in data 10 novembre 1958 è stata sospesa all'ex militare Crisafulli Letterio, nato il 15 novembre 1929, la pensione concessa nell'anno 1957 per un ammontare annuo di lire 55.700. (12676).

RISPOSTA. — All'ex militare sunnominato non era stato concesso nel 1957 trattamento privilegiato ordinario vitalizio bensì un assegno ordinario rinnovabile di quinta categoria, oltre l'assegno di cura. La sospensione dei pagamenti fu, quindi, dovuta alla scadenza del relativo termine.

Ciò chiarito, si comunica che con ruolo di variazione trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Messina fin dal 16 marzo 1960, è stato autorizzato il rinnovo dell'assegno anzidetto. Sono state, inoltre, avviate le pratiche per l'eventuale trasformazione, a norma di legge, dell'assegno temporaneo in pensione vitalizia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'istanza di pensione inoltrata dall'ex aviere di governo Giovanni Maugeri di Giuseppe, nato il 14 novembre 1934. (13007).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria surriportata è stata istruita e rimessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia diretta all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Ministro: ANDREOTTI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

EBNER. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere: *a)* se il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige, che (come si rileva dal decreto ministeriale 18 novembre 1959, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 2 dicembre 1959) è stato sentito prima della ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo fiera di Bolzano-campionaria internazionale, egli ha fatto presente che in quella provincia circa due terzi della popolazione appartiene al gruppo etnico tedesco e pertanto era doveroso includere nell'anzidetto collegio una adeguata rappresentanza di quel gruppo etnico; *b)* se gli è sfuggito il fatto che il gruppo etnico tedesco è stato completamente estromesso dal collegio dei revisori dei conti in un ente che ha la sua sede ed opera nella provincia di Bolzano e che inoltre deve la sua nascita ed il suo sviluppo in primo luogo all'iniziativa ed al sacrificio degli imprenditori del gruppo etnico tedesco; *c)* se e come intende rimediare a questo grave errore. (9793).

RISPOSTA. — Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo fiera di Bolzano è stato costituito ai sensi dell'articolo 13 dello statuto dell'ente in parola, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402.

Secondo quanto disposto dal predetto articolo, è stato preventivamente sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige, il quale ha designato il dottor Ettore Nardin in rappresentanza della regione; mentre la camera di commercio di Bolzano ha designato l'ingegner Edmondo Frerotti. I rappresentanti dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio sono stati, ovviamente, designati dalle rispettive amministrazioni.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo fiera di Bolzano risulta, quindi, costituito in perfetta aderenza con le norme che ne disciplinano la composizione e sulla base delle designazioni fatte dagli organi centrali e locali.

Il Ministro: COLOMBO.

FALETRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il testo integrale della circolare del 30 dicembre 1959, n. 501578, della direzione generale delle imposte dirette e riguardante l'applicazione dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, pubblicata sul giornale *Il Sole* del 1° maggio 1960.

L'interrogante chiede di sapere se esista altro documento di analogo contenuto e da

quale ufficio o organismo del Ministero delle finanze sia stato emanato e di conoscere il testo.

L'interrogante chiede infine di sapere se il ministro sappia come e da parte di chi sia stato portato a conoscenza della stampa un tale documento. (13160).

RISPOSTA. — Si trasmette, in allegato, copia della circolare del 30 dicembre 1959, n. 501.578, chiesta dall'interrogante, precisando che per quanto attiene alla comunicazione e all'utilizzazione dei dati raccolti dallo schedario generale dei titoli azionari, non sono state impartite da questo Ministero ai dipendenti uffici altre istruzioni oltre quelle contenute nella circolare sopraccitata.

Si soggiunge, infine, che questa amministrazione non ha autorizzato alcuno a divulgare, tramite stampa, detta circolare.

Il Ministro: TRABUCCHI.

CIRCOLARE

Lo schedario generale dei titoli azionari ha iniziato la trasmissione agli uffici dei primi tabulati ottenuti con procedimento meccanografico, relativi alle operazioni su titoli azionari compiute durante l'anno 1957, da utilizzare ai fini del controllo delle dichiarazioni e per il reperimento di materia imponibile.

Allo scopo di consentire agli uffici destinatari una retta e completa utilizzazione dei dati in essi esposti si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sia in ordine alle operazioni che hanno formato oggetto di rivelazione meccanografica ed alle modalità della rilevazione stessa sia in relazione ai criteri cui dovrà informarsi la utilizzazione dei dati riprodotti nei tabulati in sede di azione accertatrice.

* * *

Occorre all'uopo premettere che le rilevazioni col sistema meccanografico, coincidendo con l'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, risultano limitate alle sole operazioni verificatesi dal 1° luglio 1956, per cui i relativi saldi, che risultano dai tabulati, non rappresentano l'effettiva consistenza dei titoli intestati ai singoli azionisti, ma soltanto la differenza delle operazioni compiute nel periodo cui si riferisce il tabulato stesso. In relazione a ciò potrà riscontrarsi, anche con una certa frequenza, che il totale delle vendite superi quello degli acquisti. In tali casi si deve evidentemente presumere l'esistenza di un precedente possesso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

per lo meno pari al numero delle azioni trasferite.

Va altresì rilevato che le situazioni 1957 esposte nei tabulati potranno in qualche caso presentarsi incomplete in dipendenza di operazioni di cui è stata omessa la comunicazione allo schedario generale, ovvero di comunicazioni inesattamente compilate, restituite ai vari enti operanti per le necessarie regolarizzazioni. Per tali operazioni si provvederà, in un secondo tempo, all'invio di prospetti suppletivi.

* * *

Per quanto concerne le operazioni che hanno formato oggetto di rilevazione meccanografica, indicate a tergo dei tabulati, si ritiene opportuno fornire qualche cenno sulla « compravendita a termine fermo » (operazione 2), sulla « compravendita a termine a premio » (operazione 3); sulla « accensione ed estinzione di riporto » (operazione 4 e 5) e sulla cosiddetta « situazione aggiornata » (operazione 91), ritenendo le altre di più facile interpretazione.

La compravendita a termine fermo (operazione 2) e quella a termine a premio (operazione 3) presentano la comune caratteristica tecnica e giuridica di contratto avente per oggetto un *genus*, con scadenza di esecuzione differita. Per effetto di tale caratteristica esse offrono il vantaggio pratico di permettere compere e vendite allo scoperto ossia senza avere la disponibilità del prezzo e dei titoli.

Le due operazioni tuttavia si differenziano per il fatto che mentre in quella a termine fermo l'esecuzione non può essere sottoposta a condizione risolutiva, obbligandosi i contraenti ad adempiere, alla scadenza, agli impegni contratti ritirando e consegnando i titoli, nella operazione a termine a premio i contraenti si riservano la facoltà di dare esecuzione o meno al contratto, ossia di consegnare o ritirare i titoli, mediante il pagamento di un importo detto premio.

Se il facoltizzato è il compratore si ha il contratto a premio *dont*, se invece il venditore si ha il contratto a premio *pour livrer*.

Caratteristica delle operazioni a premio è pertanto la possibilità di concludersi senza un effettivo trasferimento di titoli, il che si verifica allorché alla scadenza del contratto il contraente facoltizzato ritiene più vantaggioso pagare il premio anziché ritirare o consegnare i titoli.

Per quanto riguarda il contratto di riporto esso risulta regolato dagli articoli 1548 e se-

guenti del codice civile. Dispone l'articolo 1548 che « il riporto è il contratto per il quale il riporto trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta ».

Per i riflessi che possono derivarne in sede tributaria, occorre precisare che l'operazione anzidetta dà luogo sostanzialmente ad un doppio prestito di danaro e di titoli a causa della duplice necessità di procurare al riportato una disponibilità di danaro ed al riportatore un investimento di capitali.

Per quanto concerne infine la cosiddetta « situazione aggiornata » (operazione 91) è da rilevare che essa riguarda le situazioni, presentate dalle società emittenti, della effettiva intestazione delle proprie azioni ad una certa data.

Chiarite così, sia pur brevemente, le caratteristiche di alcune delle operazioni che hanno formato oggetto di rilevazione nei tabulati, occorre fornire qualche cenno sui dati riprodotti nei tabulati (Mod. 4 S.G.T.) trasmessi agli uffici.

Al riguardo è da precisare che i tabulati si presentano sotto forma di prospetti stampati su striscia continua piegata a soffietto con intestazione ai singoli azionisti e con numerazione progressiva delle pagine (ultima casella in alto a destra) riferentesi allo stesso soggetto.

Le registrazioni riguardanti lo stesso soggetto possono comprendere più pagine, ma soltanto sulla prima di esse è stampata per esteso l'intestazione anagrafica, mentre sulle pagine successive è indicato il solo numero di matricola. In tali casi l'identità dell'azionista è controllabile attraverso tale numero che è indicato nella casella centrale in testa ad ogni pagina.

La separazione dei tabulati relativi al medesimo possessore è resa agevole dalla tranciatura esistente nella piegatura di ciascun foglio.

Per ogni singolo soggetto le operazioni risultano suddivise per società emittente e registrate in ordine cronologico nell'ambito di ciascun tipo di operazione con indicazione dell'operazione stessa e della quantità delle azioni.

L'indicazione dell'importo complessivo, come precisato al n. 2 delle note a tergo

del tabulato, è limitata alle sole operazioni a termine fermo ed alle operazioni a termine a premio che si sono concluse con l'effettivo trasferimento dei titoli, in quanto per le operazioni per contanti e per contanti a giorni non è richiesta dalla vigente legislazione la indicazione del prezzo nella comunicazione da farsi allo schedario generale.

Per le operazioni a termine a premio che non si sono concluse con l'effettivo trasferimento dei titoli in quanto il contraente facoltizzato ha optato per il pagamento del premio rinunciando a ritirare o consegnare i titoli, risulta indicato in apposita colonna l'ammontare del premio riscosso (A) o pagato (P).

Per le operazioni di riporto è indicato il prezzo di riporto (interesse) riscosso o pagato, come precisato al n. 3 delle note a tergo del tabulato non è stato possibile indicare il prezzo di riporto (interesse) distintamente per ciascuna specie di titoli compresi nell'operazione in quanto esso viene determinato sul valore complessivo dei titoli oggetto del contratto. Pertanto l'ammontare degli interessi risulta indicato nei tabulati, per il suo intero ammontare, in corrispondenza dei titoli di una sola società emittente pur riferendosi a tutte le azioni che hanno formato oggetto del medesimo contratto di riporto. Nel caso risultasse utile ricostruire l'operazione gli uffici potranno provvedervi utilizzando gli elementi comuni (matricola ente operante, numero progressivo del registro ente operante, data).

Per ciascun azionista e per le operazioni relative alle azioni della società emittente è indicato il totale carico (TC) il totale scarico (TS) ed il saldo o differenza positiva (SC) o negativa (SS).

Da tali totalizzazioni sono escluse, come precisa la nota n. 1 a tergo del tabulato, le operazioni di riporto e le operazioni a termine a premio concluse senza effettivo trasferimento di titoli, in quanto nell'uno e nell'altro caso non si producono variazioni nella posizione titoli.

È da avvertire che in tutti i casi in cui figura l'operazione 91 (situazione aggiornata) si è provveduto ad escludere, con procedimento meccanografico, ai fini della determinazione del saldo tutte le operazioni precedenti alla data di riferimento della situazione aggiornata in quanto assorbite dalla comunicazione fornita dalla società emittente. Ciò è in dipendenza del fatto che, come già innanzi rilevato, le situazioni 1957 non riproducono la effettiva consistenza dei titoli da parte di ciascun azionista, mancando una rilevazione

di partenza, ma unicamente le operazioni compiute nel corso dell'anno.

Per gli interessi a premi la totalizzazione è stata eseguita, per esigenze tecniche, sul totale delle operazioni compiute nell'anno da ciascun azionista, ragion per cui il relativo saldo non richiede ulteriore elaborazione ai fini della sua utilizzazione in sede tributaria.

Precisato così il contenuto dei tabulati ed il significato dei dati in esso riprodotti restano da chiarire i criteri ai quali deve essere informata la utilizzazione dei dati stessi in conformità al disposto del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, il quale dichiara che gli elementi raccolti presso lo schedario generale sono utilizzati nei limiti e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni agli effetti dell'accertamento delle imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Occorre a tale proposito rilevare che oltre alla conoscenza di elementi che potranno essere utilizzati nell'azione accertatrice, come ad esempio l'intestazione di azioni in conseguenza di aumento di capitale (operazioni 52 e 53), le riduzioni di capitale (operazione 54) l'annullamento di azioni per rimborso (operazione 56), ecc., i dati esposti nei tabulati consentono l'acquisizione dei seguenti redditi: 1° dividendi; 2° redditi professionali degli agenti di cambio, commissionari di borsa, ecc.; 3° interessi su riporti; 4° utili derivanti dalle operazioni di compravendita.

Dividendi.

In ordine all'acquisizione di tali redditi, ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società, appare sufficiente avvertire:

a) che il calcolo dei dividendi riscossi da ciascun azionista non potrà essere seguito sul totale delle azioni risultanti dal tabulato in possesso alla fine del 1957 ma sulle azioni di cui l'azionista, dall'analisi cronologica dei movimenti, risulterà proprietario alla data del pagamento del dividendo, dovendo ritenersi che gli acquisti posteriori a tale data siano stati eseguiti ex cedola;

b) che ai sensi dell'articolo 1550 del codice civile i diritti accessori ed i dividendi spettano al datore a riporto (compratore a termine), e pertanto nel calcolo dei dividendi sarà necessario tener conto anche delle azioni che alla data del pagamento del dividendo dovessero risultare date a riporto;

c) che, come già precisato, i tabulati non riproducono la consistenza dei titoli intestati ai singoli azionisti ma unicamente i movimenti verificatisi in conseguenza di operazioni compiute nel periodo di riferimento.

Redditi professionali degli agenti di cambio, commissionari di borsa, ecc.

Ai fini della determinazione dei compensi professionali per cespiti in dipendenza dell'attività di mediazione svolta, assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, è anzitutto da tener presente che gli elaborati trasmessi dallo schedario generale non indicano, per ciascun agente di cambio o commissionario di borsa, tutte le operazioni svolte e per le quali percepiscono le provvigioni previste dalla tabella allegata al decreto ministeriale 6 dicembre 1945, essendo generalmente escluse le operazioni del tipo 1 (contratti per contanti e per contanti a giorni) in quanto in tali operazioni l'agente di cambio non risulta, sia pure in qualità di mediatore, in contropartita con altro contraente, ossia non partecipa come contraente.

Di conseguenza l'ammontare delle provvigioni determinabile sulla base delle operazioni indicate nei tabulati dovrà essere integrato, ai fini della determinazione del reddito professionale, da altri dati.

Accanto alle provvigioni occorre inoltre considerare, ai fini della determinazione del reddito professionale, anche i saldi attivi risultanti dagli interessi sui riporti indicati nei tabulati, rappresentando essi generalmente la provvigione spettante per la mediazione svolta purché non risulti che l'agente di cambio o il commissionario di borsa sia il finanziatore diretto dell'operazione: circostanza questa che può essere rilevata, in via di massima, dallo scarto che dovrebbe risultare fra le quantità dei titoli presi e dati a riporto nella stessa liquidazione.

Ugualmente vanno considerati come proventi professionali le differenze fra i premi riscossi e quelli pagati nelle operazioni a termine a premio nonché le differenze dei prezzi complessivi nelle operazioni a termine fermo, salvo che per l'entità di tali differenze non debba ritenersi che trattasi di utili costituenti redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, categoria B. L'ipotesi considerata può verificarsi particolarmente per i commissionari di borsa per i quali nessuna incompatibilità sussiste per il compimento di operazioni in proprio.

Interessi su riporti.

Come si è avuto occasione di accennare, nei tabulati sono totalizzati gli interessi pagati e riscossi da ciascun azionista su tutte le operazioni di riporto compiute nel periodo di riferimento, così che la differenza fra i due ammontare offre direttamente l'entità del reddito da acquisire al tributo mobiliare.

Per ciò che concerne il trattamento dei redditi in questione, avuto riguardo alla vera essenza del contratto di riporto qual è riconosciuta dalla prevalente e più recente dottrina giuridica ed economica, si ritiene di poterne affermare la assoggettabilità all'imposta di ricchezza mobile in categoria A tutte le volte che il percipiente non sia un'azienda od istituto di credito, nei cui confronti i redditi stessi concorrono a formare il reddito di categoria B, od un agente di cambio o commissionario di borsa per i quali, sulla scorta di quanto innanzi detto, gli interessi in oggetto possono costituire una componente del reddito professionale.

Utili derivanti dalle operazioni di compravendita.

Particolare rilievo assumono gli elementi esposti nei tabulati ai fini della determinazione degli utili derivanti dalle operazioni di compravendita dei titoli azionari, da considerare quali componenti del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile categoria B.

Mentre non si ravvisano necessarie particolari avvertenze in ordine alle modalità per la determinazione degli utili in questione, si ritiene invece opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la partecipazione del risultato delle operazioni di compravendita alla formazione del reddito di categoria B se non soggiace ad alcuna condizione allorquando trattasi di soggetti tassabili in base al bilancio di società in qualsiasi forma costituite, escluse le società semplici, ovvero, per gli altri imprenditori, di beni relativi all'impresa e ciò in forza dell'articolo 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e degli articoli 100 e 106 del nuovo testo unico, presuppone invece, per tutti gli altri casi, la dimostrazione dell'intento speculativo la quale può ricavarsi da circostanze di fatto capaci di palesare la volontà di ritrarre un lucro dall'operazione posta in essere.

Un elemento di particolare rilievo ai fini di tale dimostrazione può essere offerto dalla natura dell'operazione da cui gli utili traggono origine.

E da porre infatti in rilievo che nelle operazioni a termine a premio l'intento speculativo è manifesto nel fatto che l'esecuzione dell'operazione è condizionata all'andamento del corso dei titoli contrattati.

Nelle operazioni a termine fermo, invece, l'intento speculativo pur essendo in gran parte presente non ne costituisce il necessario presupposto talché la sussistenza di esso deve ricavarsi da altri elementi.

Al contrario l'intento speculativo appare ancora evidente nelle operazioni cosiddette incrociate o differenziali per effetto delle quali, nell'ambito della stessa liquidazione o in quella immediatamente successiva, si verificano due operazioni di segno contrario che si concludono con il pagamento o la riscossione della differenza di prezzo senza un effettivo trapasso di titoli.

Una particolare considerazione meritano invece le operazioni per contanti o per contanti a giorni le quali, pur rappresentando la forma tipica d'investimento, possono nascondere operazioni speculative.

Si è avuto infatti occasione di rilevare che a seguito dell'emanazione delle disposizioni dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, le quali, com'è noto, hanno resa obbligatoria la comunicazione allo schedario generale delle operazioni a termine e di riporto con la indicazione del prezzo fatto, le operazioni per contanti o per contanti a giorni, che in passato costituivano una esigua percentuale delle operazioni di borsa, hanno assunto una posizione di assoluta preminenza per il fatto che, in base alla vigente legislazione, non è richiesta per tali operazioni la indicazione del prezzo nelle comunicazioni allo schedario generale.

Occorre pertanto che gli uffici considerino con particolare attenzione le operazioni in esame al fine di accertare il reale contenuto delle stesse, il quale potrà essere rilevato dalla frequenza con la quale esse si compiono.

Poiché, come si è già detto, per le operazioni in questione non è indicato nel tabulato l'importo complessivo, gli uffici, ricorrendo le condizioni per la tassazione degli eventuali utili, potranno determinare tale elemento attraverso le quotazioni del listino ufficiale del giorno in cui le operazioni stesse si sono verificate ovvero richiedendo l'esibizione dei fissati bollati di riporto.

I sommari chiarimenti innanzi esposti non intendono certamente esaurire un argomento già di per sé stesso particolarmente complesso e che si presenta per la prima volta all'esame

fiscale in una forma esteriore completamente diversa da quella tradizionale.

Questo Ministero non si nasconde quindi le difficoltà che potranno essere incontrate dagli uffici nel dare una esatta interpretazione dei tabulati meccanografici.

Comunque, per ogni eventuale chiarimento in ordine alle operazioni registrate nei tabulati gli uffici potranno direttamente rivolgere richieste allo schedario generale tenendo presente che, per eventuali precisazioni su singole operazioni, dovrà essere sempre indicato il numero progressivo che figura nella terza colonna dei prospetti.

Si confida che gli elementi forniti dai tabulati saranno dagli uffici utilizzati con la consueta sagacia ed ocularità e che potranno fornire nuova materia per conferire un sempre più accentuato impulso agli accertamenti.

Si prega di impartire disposizioni ai dipendenti uffici e di fornire ricevuta al Ministero.

FERIOLI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno prendere adeguate iniziative affinché le associazioni di arma, in generale, e le loro sezioni periferiche della provincia di Reggio Emilia, in particolare, siano sollevate dal deplorabile stato d'abbandono in cui si trovano a seguito del disinteresse delle autorità nei loro confronti.

Ricordando l'alta funzione delle associazioni d'arma, gelose custodi delle nostre migliori tradizioni militari e fulcro della vita associativa tra militari in servizio e militari in congedo, l'interrogante vorrebbe conoscere se non si ritenga giusto ed opportuno che lo Stato conceda alle predette associazioni sovvenzioni sufficienti a metterle in grado di assolvere decorosamente ai loro compiti. In particolare, l'interrogante chiede poi se si intendano impartire adeguate disposizioni in favore delle sezioni reggiane, la cui sede, attualmente allogata in un immobile demaniale (ex caserma Taddei), ha urgente bisogno di riparazioni e ammodernamenti. (11644).

RISPOSTA. — In base alla legge 31 luglio 1956, n. 935, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma entro il limite di 80 milioni per ogni esercizio finanziario.

Compatibilmente con tale disponibilità di somma questo Ministero ha cercato di venire incontro alle esigenze ordinarie e straordinarie segnalate di volta in volta dalle varie associazioni.

Tali esigenze, per altro, sono andate in questi ultimi tempi sempre aumentando sia per il costituirsi di nuove associazioni sia per l'estendersi dell'organizzazione periferica delle associazioni già costituite, per cui è stato possibile soddisfarle solo in parte con la somma assegnata annualmente. Si aggiunge, però, che questa amministrazione, non insensibile alle necessità delle associazioni, delle quali intende incoraggiare lo sviluppo, ha già preso l'iniziativa di un disegno di legge, che sarà quanto prima sottoposto al Consiglio dei ministri, per elevare ad una somma più adeguata il limite suindicato.

Per quanto riguarda in particolare la situazione delle sezioni reggiane, si informa che sono in corso lavori per circa due milioni per riparare e ammodernare i locali in cui le stesse sono sistemate.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto alla installazione della linea telefonica per collegare, ai sensi della lettera c) dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1123, la località di Bogli al capoluogo comunale di Ottone (Piacenza); e ciò nonostante le pubbliche assicurazioni circa l'installazione, nel corso dell'esercizio 1958-59, della linea telefonica medesima, date dal ministro titolare dell'epoca (lettera alla stampa piacentina del 12 dicembre 1958, n. 7192/1) e nonostante il suddetto ministro avesse assicurato che avrebbe incluso « la frazione di Bogli fra quelle del settimo lotto di lavori in corso ».

L'interrogante, facendo rilevare l'urgenza di questa installazione, in quanto la località menzionata è collegata attualmente al suo capoluogo solo attraverso una mulattiera impervia di 8 chilometri spesso impraticabili a causa della neve durante la stagione invernale, domanda se e quando il Ministero intenda dar corso all'allacciamento telefonico di cui trattasi. (12857).

RISPOSTA. — I lavori relativi al collegamento telefonico della frazione di Bogli del comune di Ottone, già incluso nel settimo lotto e da tempo iniziati, saranno condotti a termine, presumibilmente, entro il mese di luglio 1960.

L'attivazione del predetto collegamento avverrà subito dopo, a cura della concessionaria società T.I.M.O., subordinatamente all'esito favorevole della visita di collaudo della linea.

Il Ministro: MAXIA.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere delle misure, anche se di carattere provvisorio e contingente, a favore della piccola industria di costruzione delle ceste esercitata in alcune province di Reggio Calabria, Catania, Palermo, Salerno, ecc., in grave difficoltà di mercato a causa della concorrenza degli imballaggi di cartone e di tela.

L'interrogante pensa che si possa, da parte del Ministero dell'industria e commercio, stabilire: a) che per la spedizione all'interno degli agrumi alla rinfusa sia riservata una percentuale di ceste invece che di tavolame di abete per la chiusura dei vagoni ferroviari; b) che per la spedizione di patate all'interno sia utilizzata di più la cesta invece che il sacchetto, fissando una piccola percentuale.

L'interrogante tiene conto, nel sollecitare interventi, che trattasi di piccola industria esistente nell'Italia meridionale e dalla quale dipende la possibilità di lavoro per migliaia di operai stagionali. (9999).

RISPOSTA. — La riduzione dell'impiego delle ceste di castagno e la progressiva sostituzione di queste ultime con cassette di legno o di cartone o con spedizioni alla rinfusa, specialmente nelle spedizioni di agrumi e di altri prodotti ortofrutticoli, è da attribuire, in primo luogo, al fatto che l'impiego delle suddette ceste non è scevro di gravi inconvenienti soprattutto per la deformabilità delle ceste in parola, dipendente dalla elasticità del materiale impiegato. Questo spiega anche perché venga preferita la spedizione degli agrumi alla rinfusa per uno strato limitato, in modo che la merce non venga sottoposta a forti compressioni.

Ma anche altre cause influiscono negativamente sull'impiego delle ceste di tranciato di castagno. Tra le principali vanno tenute presenti le seguenti:

1°) la necessità di un più facile controllo (e di natura fito-sanitaria e di qualità), ha fatto aumentare la preferenza per cassette sfinate di legno (*plateaux*), che consentono una tara *standard*, una maggiore areazione, migliore maneggevolezza ed una più conveniente accatastabilità;

2°) la necessità di ridurre il costo dei prodotti e le spese di trasporto che ha determinato la preferenza a spedire gli agrumi in vagone alla rinfusa anziché in imballaggi (ceste, gabbie e casse), in relazione anche ai progrediti sistemi di distribuzione sui mercati di consumo;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

3°) migliore presentazione dei prodotti in imballaggi di aspetto più decoroso: gabbie in legno tranciato con scheletro rigido o costole di cartone con marche ed indicazioni a stampa più attraenti;

4°) riduzione sensibile della tara dal 15-12 per cento al 6 per cento per scatole di cartone;

5°) in più casi, sensibile riduzione del prezzo degli imballaggi in legno e cartone rispetto alla cesta in lamine di castagno, a parità di volume;

6°) accentramento della produzione delle ceste in località distanti dalle rituali zone di impiego. Ad esempio le ceste di Bagnara (Reggio Calabria) debbono essere utilizzate nella Sicilia e nella Campania;

7°) ingombro di manufatti (ceste) e conseguente notevole incidenza del trasporto sul loro costo, al contrario degli imballaggi in legno ed in cartone che possono essere spediti anche smontati.

In relazione a quanto dianzi esposto, si ritiene che un qualsiasi provvedimento inteso ad imporre l'uso delle ceste o di un qualunque altro sistema di imballaggio non pienamente rispondente alle necessità e, quindi, destinato ad essere naturalmente sostituito da altro più adatto, contrasterebbe con gli indirizzi seguiti da questo Ministero soprattutto ai fini della riduzione delle spese e della razionalizzazione del trasporto dei prodotti ortofrutticoli.

A tale proposito, si ricorda che in data 7 dicembre 1959 questo Ministero ha bandito un concorso « per imballaggi di prodotti ortofrutticoli » nell'intento di pervenire all'affermazione di materiali, di tipi e di forme sempre più adeguati alle esigenze del trasporto dei prodotti in parola.

Il Ministro: COLOMBO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1°) quali siano i motivi delle prolungate interruzioni dell'acquedotto del Tuccio verificatesi nelle ultime settimane del mese di maggio 1960 e che hanno posto in allarme, ancora una volta le popolazioni della città di Reggio Calabria, in considerazione anche dell'approssimarsi della stagione estiva;

2°) quali provvedimenti siano stati presi o si preveda di prendere, in via d'urgenza, per eliminare gli inconvenienti lamentati nella fornitura dell'acqua potabile per la città e il comune di Reggio Calabria;

3°) nel quadro delle iniziative prese per la trivellazione dei pozzi per il sollevamento e l'utilizzazione delle acque, in abbondanza esistenti nel sottosuolo del comune di Reggio Calabria e che debbono servire all'integrazione del rifornimento idrico del comune, se non ritenga opportuno, in particolare, sollecitare l'approvazione degli atti per la costruzione del pozzo Sant'Agata e l'autorizzazione per il compimento delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque sollevate, che debbono servire a colmare le lacune nell'erogazione dell'acqua potabile per l'importante zona di Sbarre. (12417).

RISPOSTA. — Le interruzioni dell'acquedotto del Tuccio si verificano nel tratto che precede e segue la galleria Colonna, costruita, precedentemente al resto dell'acquedotto, dal genio civile di Reggio Calabria. Tali interruzioni, che sono conseguenza della natura instabile e franosa dei terreni di posa delle condotte, sono state sempre di breve durata, grazie all'efficienza degli uffici della Cassa per il mezzogiorno preposti alla gestione dell'acquedotto di che trattasi.

Si assicura, comunque, che la Cassa eseguirà, quanto prima, una importante variante di tracciato del detto acquedotto per ovviare agli inconvenienti lamentati.

La città di Reggio Calabria dispone attualmente di circa 160 l/secondo (70 l/secondo dai vecchi impianti e circa 90 l/secondo dall'acquedotto del Tuccio). Questa quantità di acqua, se razionalmente distribuita, consentirebbe una dotazione di circa 150 litri giornalieri per abitante, dotazione pari a quella di altre grandi città.

Infatti, attualmente, non essendo la rete idrica di distribuzione interna sufficiente per erogare la portata in arrivo ed inoltre, mancando ancora adeguati serbatoi di compenso e di riserva, la quantità d'acqua cui si è sopra fatto cenno non può essere idoneamente utilizzata.

A questo proposito si fa presente che il comune di Reggio Calabria sta già provvedendo alla costruzione della rete idrica di distribuzione, mentre la Cassa sta completando la costruzione dei serbatoi che avranno una capacità di riserva tale da assicurare la fornitura d'acqua anche in caso di eventuali interruzioni lungo gli acquedotti esistenti.

Oltre ai summenzionati serbatoi, un altro complesso di opere sarà presto realizzato dalla Cassa per migliorare l'approvvigionamento idrico della città.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha, infatti, approvato il 16 giugno 1960 un progetto — dell'importo di 36 milioni — per la costruzione di un impianto idrico sussidiario che si alimenterà con le fonti idriche subalvee dei torrenti di Reggio Calabria, tra i quali il torrente Sant'Agata.

La Cassa ha dovuto preliminarmente far effettuare importanti e, necessariamente, lunghe indagini, al fine di poter reperire fonti atte a provvedere anche ai fabbisogni futuri della città, anche in relazione all'aumento della popolazione.

Si può assicurare che il complesso delle opere eseguite dalla Cassa unitamente ai lavori che il comune va compiendo, ovvieranno agli inconvenienti che attualmente si verificano nell'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

Il Presidente del Consiglio dei ministri:
TAMBRONI.

• FOSCHINI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere i motivi della mancata concessione delle ricompense militari, croce di guerra, campagne ed altro, non corrisposte fin'oggi alle guardie e sottufficiali di pubblica sicurezza (ad eccezione del solo battaglione mobile di polizia), che presero parte all'occupazione ed a tutte le operazioni belliche in territorio jugoslavo nel periodo 1941-44. (12626).

RISPOSTA. — Nei confronti del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono state applicate le stesse disposizioni vigenti per gli appartenenti alle forze armate.

In particolare, per quanto concerne i cosiddetti benefici di guerra, le anzidette disposizioni stabiliscono che essi competono ai militari e militarizzati appartenenti ai reparti delle forze armate o al seguito degli stessi, quando tali reparti siano stati mobilitati e riconosciuti dagli stati maggiori partecipanti alle operazioni di guerra durante i cicli operativi all'uopo determinati.

L'amministrazione dell'interno sta, comunque, riesaminando d'ufficio le singole posizioni degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza dislocati in zone di operazioni fuori del territorio nazionale, al fine di accertare l'eventuale esistenza di altri elementi per i quali, alla stregua delle richiamate vigenti disposizioni, sussiste il titolo alla concessione dei benefici di guerra.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, in base alle sue note dichiarazioni fatte alla conferenza stampa di Trieste nel settembre 1959 sulle aziende I.R.I. delle zone di Gorizia, Trieste e Monfalcone, non ritenga opportuno — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori in ordine ad una regolamentazione definitiva dei C.R.D.A. di Monfalcone — di concordare un incontro a livello ministeriale tra le organizzazioni dei lavoratori e l'« Intersind » per definire tale questione.

Questa richiesta è motivata dal grave stato di disagio in cui permangono da anni quelle provette maestranze e tutti i ceti produttivi della provincia di Gorizia, a causa della crisi di lavoro dei suddetti stabilimenti, aggravatasi ulteriormente in questi ultimi tempi per l'intendimento di ridimensionare anche lo stabilimento elettromeccanico.

L'interrogante segnala che le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno, a suo tempo, presentato all'« Intersind » regionale precise proposte sulla base delle dichiarazioni di Trieste.

A tali proposte l'« Intersind » comunicava di non essere in grado di impegnarsi in nessuna regolamentazione circa il mantenimento dell'organico alle 7.500 unità; sul riassorbimento dei 2.500 operai sospesi; sul potenziamento delle officine elettromeccaniche; sulla promessa creazione del terzo stabilimento al posto delle ex O.M.F.A. chiuso nell'agosto 1959; e ciò in aperto contrasto con le dichiarazioni sopra ricordate del ministro.

L'interrogante rileva infine che la soluzione positiva di questo angoscioso problema porterebbe tranquillità, non solo fra i lavoratori e le loro famiglie, ma in tutta la popolazione della provincia che in diverse occasioni, attraverso i partiti, enti ed associazioni ha chiesto una politica di sviluppo industriale in questa zona di confine. (12329).

RISPOSTA. — L'« Intersind » si occupa, a norma dello statuto che ne disciplina l'attività, soltanto degli aspetti sindacali che i problemi delle aziende a partecipazione statale presentano, e pertanto non può entrare nel merito delle questioni che ad essa sono state sottoposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori concernenti le aziende I.R.I. della zona di Trieste.

Ciò premesso si può assicurare che la situazione delle aziende in questione è attentamente seguita e che non sarà risparmiato alcuno sforzo per mantenere inalterato il volume globale dell'occupazione nella zona.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Si trasmette con l'occasione un appunto dal quale si potranno trarre notizie sulla situazione delle aziende citate dall'interrogante.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

APPUNTO

Le officine elettromeccaniche di Monfalcone si sono sino ad oggi dedicate, in misura prevalente, alla produzione di apparecchiature elettriche per uso navale. Tale attività, collegata a quella cantieristica, ha subito in pieno la conseguenza della crisi che ha colpito quest'ultimo settore.

Anche nel 1959, pertanto, i risultati di gestione sono stati negativi.

Va ricordato inoltre che questo stabilimento verrà enucleato dai C.R.D.A. e approntato in una costituenda società anonima, sotto il controllo dell'Ansaldo San Giorgio.

Conseguentemente si sta predisponendo il coordinamento delle attività delle due aziende per una migliore specializzazione di entrambe, consentendo altresì alle O.E.M. di affiancare a quella per impieghi navali altre produzioni a carattere più stabile.

L'area e i fabbricati attualmente occupati da questo stabilimento dovranno essere utilizzati per la sistemazione del contiguo cantiere: in relazione a ciò, le O.E.M. verranno trasferite nei locali delle ex O.M.F.A. convenientemente adattati ed ampliati con una spesa di circa un miliardo di lire.

Altro fatto notevole è quello relativo alla razionalizzazione del reparto di allestimento di Monfalcone, con un investimento totale di oltre 4 miliardi.

Nel quadro di quest'opera è stata risolta altresì l'annosa questione delle O.M.F.A.; cessata con la fine del 1959 ogni attività ferroviaria, le maestranze di quest'unità sono state assorbite dai C.R.D.A., mentre, come già detto, i fabbricati e le attrezzature troveranno una idonea utilizzazione nella generale sistemazione degli impianti dell'azienda.

Infine deve farsi presente che la situazione della S.A.F.O.G. di Gorizia è sostanzialmente migliorata nel corso dell'ultimo esercizio anche se gli effetti di tale miglioramento non hanno ancora potuto riflettersi sui risultati di gestione. I rilevanti ordini assunti nel 1959 nel settore delle macchine tessili sono pervenuti all'azienda soprattutto nella seconda metà dell'anno, cosicché la loro influenza sull'attività produttiva ha cominciato a manifestarsi soltanto nell'ultimo bimestre.

L'andamento aziendale ha inoltre risentito della contemporanea esecuzione dei lavori nella fonderia acciaio, ormai pressoché ultimati. Il rimodernamento di questo reparto e la chiusura della fonderia di ghisa — che costituiva una delle principali ragioni del deficitario andamento economico — si ripercuoteranno senza dubbio favorevolmente sul futuro andamento della società.

Può quindi dirsi che in definitiva il 1959 deve essere considerato un esercizio di transizione durante il quale le prospettive aziendali sono divenute nettamente più favorevoli; in relazione ad essa è, altresì allo studio una adeguata riorganizzazione dell'officina meccanica.

GIOLITTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se sia stato informato del fatto che nei comuni agricoli di Caraglio e Murazzano (Cuneo) (e forse in altri di cui l'interrogante non è a conoscenza), la mutua comunale per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti ha sede nello stesso locale dell'ufficio zona della federazione provinciale coltivatori diretti; e per avere assicurazione di un suo intervento per eliminare il suddetto abuso, che comporta per il contadino la necessità di pagare il pedaggio del tesseramento alla federazione bonomiana per usufruire del servizio della cassa mutua. (10589).

RISPOSTA. — La cassa mutua di Caraglio ha accettato l'ospitalità gratuita offerta dalla locale sezione dei coltivatori diretti, mentre la cassa mutua di Murazzano, la cui segreteria viene tenuta nell'abitazione del segretario, usufruisce gratuitamente, per le sole riunioni del consiglio direttivo e del comitato di gestione, della sede della locale sezione dei coltivatori diretti. In tal modo l'intero contributo ha potuto essere destinato all'assistenza sanitaria generica.

Devesi, inoltre, osservare che l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio viene erogata direttamente dai medici senza alcuna formalità, ciò che esclude, in ogni caso, qualsiasi interesse per gli assistiti di corrispondere a pressioni che per altro non risulta si siano verificate.

Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.

GIORGI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere gli sviluppi della pratica per l'ampliamento del comprensorio di bonifica montana Aterno Tavo riguardante l'inclusione nel comprensorio stes-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

so dei territori ricadenti nei comuni di Collepietro, Navelli, San Benedetto, Prata d'Ansidonia, Poggio Picenze, Capestrano, San Demetrio dei Vestini (L'Aquila). (12804).

RISPOSTA. — La proposta di ampliamento del perimetro del comprensorio di bonifica montana dell'Aterno e Tavo trovasi attualmente all'esame del Consiglio superiore di questo Ministero.

Dopo che il predetto consesso avrà espresso, come si spera, il proprio parere favorevole in merito, la proposta dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Ministero dei lavori pubblici e, successivamente, di quello del tesoro, prima che possa essere emanato il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà la classifica del nuovo territorio in comprensorio di bonifica montana.

Si può intanto assicurare che tutti i comuni indicati sono stati inclusi nella proposta di ampliamento, ad eccezione dei comuni di Capestrano e San Demetrio dei Vestini, che vi sono compresi per parte del loro territorio.

Il Ministro: RUMOR.

GITTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi che non hanno ancora permesso al consorzio Barisella di ampliare l'attività della miniera sita nel comune di Pezzaze (Brescia) concessa nel 1957 al consorzio stesso per la coltivazione.

La popolazione di quel comune depresso attende che, in analogia a quanto è avvenuto per le altre miniere della zona, anche per questa si sviluppi un'attività che permetta il più largo assorbimento possibile dei lavoratori, altrimenti costretti ad emigrare. (11449).

RISPOSTA. — La miniera di ferro Pezzaze è oggetto di una concessione per la coltivazione rilasciata nel 1947 alla ditta fratelli Marzoli e trasferita al consorzio minerario Barisella nel 1958.

Dai lavori svolti è emerso fin dall'inizio che la scarsa entità del giacimento rendeva impossibile uno sfruttamento economicamente conveniente. In particolare è risultato che, nell'unico livello che presenta una qualche consistenza, il minerale di ferro si trova impregnato di calcopirite che ne preclude la utilizzazione industriale. Alcune migliaia di tonnellate di minerale estratto giacciono, per tale motivo, invendute, sui piazzali della miniera.

In conseguenza di questa situazione, i lavori che attualmente si svolgono nella concessione Pezzaze non hanno carattere di coltivazione, ma sono invece rivolti alla ricerca di un giacimento più favorevole e di entità tale da poter essere economicamente coltivato.

Recentemente i lavori di ricerca del minerale di ferro hanno portato al rinvenimento di un modesto filone di fluorina. Tuttavia la quantità di questo minerale accertata finora non è tale da poter consentire una regolare coltivazione.

Se l'attuale attività di ricerca avrà esito positivo, con l'inizio di un regolare sfruttamento potrà aumentare l'impiego di manodopera. I lavori di ricerca, comunque, sono condotti con mezzi adeguati e allo stato attuale non possono essere ulteriormente incrementati.

Il Ministro: COLOMBO.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga di disporre, allo scopo di agevolare l'accesso dei coltivatori diretti ai mercati ortofrutticoli, che il rilascio dei tesserini di ingresso ai mercati stessi sia effettuato sulla semplice dichiarazione di appartenenza alla categoria da parte degli interessati con le indicazioni atte alla individuazione dei fondi condotti.

L'interrogante segnala in proposito il grave intralcio che alla stessa attività di mercato deriverebbe, ove si dovesse, come è stato disposto dalla direzione del mercato ortofrutticolo di Napoli, esigere dagli interessati una certificazione da parte delle camere di commercio, che a loro volta dovrebbero esperire lunghi e complicati accertamenti. (11953).

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, stabilisce che coloro i quali intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla camera di commercio industria e agricoltura che li iscrive in apposito albo, previo accertamento del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali prescritti dall'articolo stesso.

Il successivo articolo 10 della citata legge, allo scopo di agevolare i produttori, precisa, poi, che essi sono ammessi alle vendite nei mercati all'ingrosso anche se non iscritti all'albo di cui sopra.

Per quanto concerne, quindi, l'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammiss-

sione alle vendite nei mercati all'ingrosso, con i decreti ministeriali 10 giugno 1959, con i quali sono stati approvati i regolamenti-tipo riguardanti, rispettivamente, i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, è stato precisato (articolo 21) che i produttori singoli o associati debbono soltanto presentare al direttore del mercato in cui intendono operare un certificato della camera di commercio industria e agricoltura dal quale risulti l'appartenenza del titolare alla categoria dei produttori.

Tale certificato, che gli interessati possono richiedere nel numero di copie che vogliono, viene rilasciato, a seguito anche delle istruzioni diramate da questo Ministero, con la massima rapidità: finora, comunque, non sono stati segnalati inconvenienti al riguardo.

È da considerare, poi, che il certificato della camera di commercio può essere utilizzato dall'interessato per qualsiasi mercato all'ingrosso esistente in Italia, mentre qualora si affidasse al direttore di mercato l'accertamento del possesso della qualifica di produttore, da parte di chi in virtù di tale qualifica chiede di essere ammesso al mercato, la procedura verrebbe complicata e non semplificata poiché — a parte il fatto che le camere di commercio possono con maggiore rapidità accertare l'effettivo possesso della qualifica di produttore da parte del richiedente — l'accertamento dovrebbe essere effettuato da ciascun direttore di mercato, il che non agevolerebbe certo i produttori che si recano ad effettuare vendite in diversi mercati all'ingrosso.

Da quanto esposto risulta, quindi, che la procedura seguita dalla direzione del mercato all'ingrosso di Napoli è quella stabilita con la norma regolamentare sopra indicata: norma che anche la commissione costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, ritenne pienamente idonea ad assicurare una rapida ed uniforme procedura per l'ammissione dei produttori alle vendite nei mercati all'ingrosso e che, infatti, nella sua pratica applicazione non risulta abbia dato luogo ad inconvenienti.

Il Ministro: COLOMBO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali sinora, nella provincia di Brindisi, non si è provveduto a realizzare il consorzio per la centrale ortofrutticola e a bandire il relativo progetto esecutivo.

Per conoscere i motivi di tanto ritardo o di eventuali opposizioni e contrarietà alla realizzazione di un'opera che con attrezzature tecnicamente adeguate e moderne dovrebbe tendere ad immettere sul mercato i prodotti ortofrutticoli nelle migliori condizioni possibili e precisamente:

a) lavorazione dei prodotti (selezione, sterilizzazione ed imballaggio) al fine di renderli idonei alla spedizione sui mercati di consumo distanti ed organizzati, in Italia e all'estero;

b) pre-refrigerazione dei prodotti non idonei a prolungata conservazione a carico degli stessi, con le normali scorte di ghiaccio, sui vagoni frigoriferi;

c) immagazzinamento e conservazione dei prodotti ortofrutticoli in celle refrigerate, per periodi variabili di tempo e fino all'epoca della vendita nelle migliori condizioni di mercato;

d) disinfestazione di alcuni prodotti vegetali destinati ai mercati esteri che lo richiedano e prematurazione o maturazione artificiale di altri la cui remuneratività è in gran parte legata agli anticipi di afflusso sui mercati rispetto alle produzioni correnti;

e) utilizzazioni marginarie e secondarie degli impianti.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se considerando la istituenda centrale ortofrutticola di Brindisi come un'opera di miglioramento produttivo del territorio con i necessari completamenti di due mercati ortofrutticoli satelliti, l'istituendo consorzio per la centrale ortofrutticola di Brindisi, potrà disporre dell'apposito contributo previsto dalla legge circa lo sviluppo di tali iniziative, secondo la misura massima di stanziamento per tutte le opere da appaltare. Nel caso non fosse stata avanzata alcuna domanda per il finanziamento da parte della camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, se non ritengano opportuno sollecitarla a portare avanti la sopra ricordata iniziativa. (9369).

RISPOSTA. — L'iniziativa di costituire un consorzio tra enti amministrativi ed economici, camera di commercio, produttori e commercianti ortofrutticoli per la realizzazione di una centrale ortofrutticola, nella provincia di Brindisi, assunse concretezza nella seduta del 31 marzo 1958 della giunta di quella camera di commercio, industria e agricoltura.

In tale occasione si stabilì, infatti, di valersi, per la realizzazione dell'iniziativa stessa, dei benefici previsti dalla legge 29 luglio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

1957, n. 634, e di sollecitare l'adesione di enti pubblici e privati, nonché dei singoli operatori interessati ad un apposito consorzio.

Dopo una fase di attività organizzativa, fu tenuta, il 10 febbraio 1959, sotto l'egida del comitato nazionale ortofrutticoli e con la partecipazione del segretario generale dello stesso comitato, una riunione dei principali enti ed operatori della provincia, nella quale venne reso noto lo schema di statuto predisposto per il costituendo consorzio.

Si iniziò, quindi, da parte della suddetta camera di commercio una fase di propaganda e di divulgazione delle norme statutarie, che determinò l'adesione di 15 enti (11 cooperative e 4 enti pubblici). Detti enti, però, se si esclude la camera di commercio, che sottoscriveva 3 milioni di capitale, non assumevano precisi impegni finanziari, manifestando riserve di carattere giuridico e amministrativo.

Per sollecitare i tempi di realizzazione, fu costituito un comitato promotore, che tenne la prima riunione nel marzo 1959 ed altre riunioni nei mesi successivi.

In prosieguo di tempo, per aderire ai voti manifestati dall'ente di riforma di Puglia e Lucania, venne costituito anche un comitato tecnico, che il 19 settembre 1959 decise di conferire a tre funzionari il preliminare studio tecnico-economico sui presupposti di gestione dell'istituenda centrale.

La camera di commercio di Brindisi aveva, quindi, provveduto a convocare per il 30 marzo 1960 i rappresentanti degli enti interessati alla realizzazione della centrale ortofrutticola in Brindisi, per procedere alla legale costituzione del relativo consorzio ed alla compilazione dei connessi atti legali prescritti dalla legge.

A seguito, per altro, di contatti intercorsi tra la presidenza di detta camera di commercio e funzionari del comitato nazionale ortofrutticolo e dell'istituto per il commercio con l'estero, si venne a conoscenza di una catena di centrali ortofrutticole sul territorio nazionale, secondo un piano dell'I.R.I.; tale piano prevede per la provincia di Brindisi la istituzione di due centrali, con spese di impianto a proprio carico e col contributo statale nelle spese di gestione.

Pertanto, la camera di commercio, in data 23 marzo 1960 ritenne di rinviare la riunione già fissata per il 30 marzo ad altra data. Ciò non solo per attendere le decisioni dell'I.R.I., ma anche per dare alle amministrazioni interessate la possibilità di completare i propri adempimenti.

Comunque, la camera di commercio non ritiene di dover desistere dalla costituzione del consorzio tra enti locali e cooperative agricole in modo che, in ogni caso, possa, a breve scadenza, procedersi egualmente al completamento delle formalità necessarie per avviare a pratica soluzione il problema di cui trattasi. Si soggiunge che le amministrazioni comunali della provincia, nella quasi totalità, hanno stanziato in bilancio contributi per la realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nell'ultima parte della interrogazione è appena il caso di far presente che nessuna anticipazione è ovviamente possibile in ordine alla concessione e all'ammontare di eventuali contributi, prima che la iniziativa in questione si concreti.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

GUIDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che, a seguito di un recente nubifragio, sono state danneggiate le colture di Bardano, frazione di Orvieto (Terni).

L'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga opportuno erogare sussidi a favore dei mezzadri e dei piccoli proprietari colpiti dall'avversità atmosferica. (12555).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal dipendente ispettorato agrario di Terni, competente per territorio, è risultato che il nubifragio verificatosi il 2 giugno nel territorio del comune di Orvieto ha causato danni alle colture agrarie (frumento, vite, olivo e ortaggi) con una incidenza, in media, del 15 per cento circa sulla produzione globale delle aziende.

Attesa, perciò, la modesta entità del danno, non si è ravvisata, in questa occasione la necessità di adottare particolari interventi a favore dei coltivatori colpiti, i quali possono far ricorso alle vigenti disposizioni sul credito agrario, che, come è noto, prevedono la concessione di prestiti agrari di esercizio per le necessità di conduzione aziendale, nonché la proroga fino ad un anno della scadenza dei prestiti stessi, in caso di mancato o insufficiente raccolto.

Comunque i predetti coltivatori saranno a suo tempo tenuti presenti in sede di concessione del contributo statale nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Si aggiunge, con l'occasione, che il territorio del comune di Orvieto è compreso tra le zone nelle quali, con provvedimento inter-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

ministeriale in corso, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario vengono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, effettuato con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il primo semestre del 1960.

Il Ministro: RUMOR.

INVERNIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia esatto che il commissariato per la gioventù è in trattative per la cessione, ad un gruppo di privati, degli impianti sportivi intitolati a Sinigaglia in Como.

Se sia esatto che tale cessione avverrebbe per la cifra di 350 milioni, area e impianti compresi.

L'interrogante ritiene di richiamare l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul fatto che si tratta di un'area di 30 mila metri quadrati, che verrebbe ceduta, a scopo speculativo, al prezzo di 10-12 mila lire al metro, in una località panoramica al centro della città, dove il terreno è venduto a 70-80 mila lire. Tale fatto permette di valutare una speculazione a colpo sicuro di circa 2 miliardi di lire.

Crede l'interrogante che al momento di alienare tali impianti, solo se avvenuta la costruzione di un nuovo centro sportivo, ciò deve avvenire con cessione ad amministrazione pubblica, per destinare tale area a scopi turistici e sociali.

Per sapere infine se il Presidente del Consiglio dei ministri possa garantire un suo immediato intervento teso a stroncare sul nascere ogni speculazione del genere. (12924).

RISPOSTA. — La notizia che il commissariato per la gioventù italiana sia o sia stato in trattative con privati, con associazioni o società per la cessione degli impianti sportivi dello stadio di Como intitolato al nome di Giuseppe Sinigaglia è da ritenersi priva di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

LAJOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — stante la drammatica situazione esistente in provincia di Milano per il triste primato nelle malattie del bestiame che tocca la media del 64 per cento — quali provvedimenti il ministro intenda prendere per il risanamento del be-

stame stesso, per l'attrezzatura di stalle meno antigieniche, tenendo conto delle documentazioni contenute nello studio del professor Maj dell'università di Milano, e tenendo conto che sono contemporaneamente disoccupati parecchi dottori in veterinaria e sempre più scarsi sono gli allievi iscritti alla facoltà nell'università milanese. (12835).

RISPOSTA. — Questo Ministero, di concerto con l'amministrazione sanitaria, ha già avviato l'azione di risanamento del bestiame con gli interventi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367. Tale azione, per altro, non può essere condotta che in base ad un piano generale, iniziando dalle zone meno colpite e soprattutto da quelle che, per essere intensamente interessate all'allevamento del bestiame, sono meno esposte ai pericoli derivanti dalla introduzione massiccia di bestiame che non offre sufficienti garanzie sanitarie.

Ovviamente, anche in altre zone è opportuno dare inizio ad attività di risanamento, non fosse altro che per mettere a punto i metodi e la organizzazione per la lotta da svolgere a fondo al momento propizio.

Nella provincia di Milano, anche prima della entrata in vigore della citata legge n. 1367, questo Ministero aveva finanziato una azione pilota di risanamento — su un gruppo di aziende — dalla tubercolosi, brucellosi e dalla mastite infettiva, diretta appunto dal professor Nai. Inoltre, con i fondi recati dalla stessa legge n. 1367, sono stati finora finanziati interventi per complessive lire 31.200.000 per la prosecuzione della suddetta azione pilota e l'esecuzione metodica dei controlli sanitari a carattere ufficiale negli allevamenti selezionati.

La erogazione di una somma pressoché di pari importo (lire 31.900.000) è stata ora approvata dalla apposita commissione centrale, onde consentire la continuazione delle citate iniziative e per l'attuazione di un concorso a premi per stalle risanate incluse nella zona bianca della città di Milano.

Va poi ricordato il contributo portato alla graduale soluzione del problema, attraverso i notevoli finanziamenti per il miglioramento dei ricoveri, concessi in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La disponibilità di adeguati ricoveri consente, infatti, l'isolamento del bestiame sano da quello infetto, senza addivenire alla immediata eliminazione di quest'ultimo. Tale eliminazione, oltre che essere di assai dubbia utilità finché nella zona la percentuale d'in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

cidenza morbosa è elevata, è certamente onerosissima per l'azienda e la collettività ed è altresì di difficile attuazione, data la difficoltà di reperire, non soltanto in Italia, ma anche all'estero, idoneo bestiame sostitutivo.

Un'azione più vasta potrà essere sviluppata, soprattutto per l'ampliamento e l'ammodernamento dei ricoveri, non appena saranno disponibili i fondi all'uopo previsti dal noto disegno di legge, concernente il piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il Ministro: RUMOR.

LEONE RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno interessare i competenti uffici per una sollecita definizione dei numerosi decreti concernenti il computo del servizio non di ruolo ai fini degli scatti biennali di stipendio, in favore del personale dei ruoli aggiunti, in conformità del parere del Consiglio di Stato del 30 dicembre 1958, n. 1080.

Il problema interessa diversi funzionari, quasi tutti capi di famiglia, con varie persone a carico, di modeste condizioni economiche: per la qual ragione l'attesa della liquidazione degli arretrati, il cui importo ha ormai raggiunto una cifra notevole, è particolarmente penosa. (11721).

RISPOSTA. — La questione se ai dipendenti dei ruoli aggiunti provenienti dai ruoli speciali transitori sia da valutare, ai fini dell'inquadramento economico, l'intero servizio anteruolo, secondo il parere del Consiglio di Stato, è stata rimessa agli organi preposti agli ordinamenti generali del personale statale, nella considerazione che trattasi di problema riguardante tutte le amministrazioni e quindi da risolvere con criterio uniforme.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LIZZADRI E VECCHIETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per andare incontro alla popolazione agricola di Fondi (Latina) gravemente colpita dalla grandine di giovedì 16 giugno 1960, che ha distrutto intere coltivazioni della zona con danni valutati a centinaia di milioni.

Gli interroganti chiedono altresì se il ministro non creda di far proprie le richieste formulate dal consiglio comunale di Fondi circa gli sgravi fiscali e gli indennizzi da concedere ai coltivatori colpiti. (13041).

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite del dipendente ispettorato agrario di Latina, competente per territorio, è intervenuto a favore dei coltivatori del comune di Fondi, danneggiati dalle avversità atmosferiche del 16 giugno 1960 per suggerire ad essi le pratiche colturali — quali potature, risemine, concimazioni e trattamenti anticrittogamici — ritenute necessarie per la ripresa vegetativa delle coltivazioni.

Inoltre, la situazione dei predetti coltivatori sarà tenuta presente, non appena anche il Parlamento avrà dato la sua approvazione al disegno di legge predisposto da questo Ministero d'intesa con le altre amministrazioni interessate, e già approvato dal Consiglio dei ministri il quale, come è noto, prevede, tra l'altro, nelle zone da determinarsi con atto amministrativo, provvidenze creditizie, fiscali e contributive a favore delle aziende agricole che, a causa dell'avverso andamento stagionale nelle ultime annate agrarie, non sono in grado di sopportare, senza l'aiuto dello Stato, le notevoli riduzioni di prodotti della corrente annata agraria.

Il Ministro: RUMOR.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere come si intenda tutelare quel piccolo e medio operatore economico che si trova di fronte alla minaccia della scadenza dei contratti di fitto per i locali adibiti all'esercizio della sua attività.

Per conoscere se l'amministrazione dello Stato si renderà interprete della viva preoccupazione che è diffusa negli ambienti produttivi, soprattutto delle zone economicamente più deboli; come si provvederà e quando, alla tutela degli interessi legittimi, sia prorogando le locazioni entro un ragionevole periodo di tempo, sia agevolando con vantaggi economici chi dovesse abbandonare i vecchi locali. (10618).

RISPOSTA. — I problemi connessi allo sblocco dei fitti — e, tra gli altri, anche quelli segnalati dall'interrogante — sono in corso di esame da parte dei competenti organi, anche in base al risultato delle indagini statistiche all'uopo predisposte.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se sia vero che, su richiesta di un paese straniero, le camere di commercio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

forniscono ad esportatori italiani un certificato di « arianità ».

Per conoscere quale sia la legge italiana o la norma internazionale che autorizza le camere di commercio ad emettere tali certificati. (10624).

RISPOSTA. — Per quanto il rilascio di certificati di origine rientri nella diretta competenza delle camere di commercio, industria ed agricoltura e non sia soggetto, di massima, a controlli da parte di questo Ministero, si ritiene di poter escludere che da parte di qualcuna delle predette camere siano stati rilasciati ad esportatori italiani certificati di « arianità ».

Tuttavia, allo scopo di effettuare eventuali indagini in proposito, sarebbe necessario che l'interrogante precisasse da parte di quali camere di commercio e in quali circostanze si sarebbe riscontrato il fatto che forma oggetto della predetta interrogazione.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere a quale prezzo deve essere venduto in farmacia un residuo di magazzino di *Yatren-Bayer*, confezionato senza involucro di cartone e senza prezzo scritto.

La richiesta nasce dal fatto che, in due farmacie napoletane, detto prodotto è stato pagato ai seguenti prezzi: nella farmacia G. a lire 20; nella farmacia L. a lire 1.250. (12671).

RISPOSTA. — Le specialità medicinali possono essere vendute soltanto in confezioni rispondenti alle caratteristiche proprie di tali farmaci e tassativamente prescritte dagli articoli 9 n. 1, 15 e 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

La specialità medicinale *Yatren*, in particolare, non può essere messa in commercio se non nella preparazione da 25 pillole da grammi 0,25 al prezzo autorizzato di lire 800 più I.G.E. al flacone.

In tal senso il prodotto di cui sopra è stato registrato al n. 8199 con decreto in data 12 ottobre 1953 a nome della ditta Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia per la vendita della ditta Cofa di Milano.

Su quanto rappresentato sono stati disposti i necessari rigorosi accertamenti al fine di reprimere abusi del genere.

Il Ministro: GIARDINA.

MARICONDA E GRIFONE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravoso ed ormai insopportabile stato di abbandono in cui versano le popolose contrade rurali del comune di Frigento (Avellino) e se non ritenga, perciò, urgente ed improrogabile un serio intervento della Cassa per il Mezzogiorno, onde provvedere:

1°) alla costruzione di un acquedotto, alla estensione della rete elettrica e alla costruzione di strade di allacciamento alla via provinciale per le contrade San Pancrazio, Luccolo, Mattine, Salacone, Lammie, Sterparo di Fratte, Fontana della Madonna, Parco e Pila;

2°) alla costruzione di scuole rurali nelle contrade Parco, Pila, Sterparo di Fratte, San Pancrazio, Luccolo, Mattine e Salacone.

Gli interroganti chiedono ancora se il ministro non ritenga, inoltre, constatata l'assoluta necessità e previ opportuni accordi con i dicasteri competenti, di provvedere il centro urbano di un moderno e spazioso edificio scolastico e di ottenere la costruzione di case popolari in numero adeguato alle urgenti necessità della popolazione di Frigento, comune di antichissima origine che è meritevole, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, di particolari interventi, perché uno tra i più popolosi e laboriosi centri dell'Irpinia. (11589).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha già provveduto all'approvvigionamento idrico del comune di Frigento, mediante la costruzione di una diramazione dell'acquedotto orientale del Calore. Tali lavori sono stati dati in concessione dalla Cassa medesima al consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore di Avellino.

Alla alimentazione idrica delle contrade citate dagli interroganti non è possibile provvedere con finanziamento a totale carico della Cassa; però, qualora si trattasse di borgate rurali, le predette opere potrebbero costruirsi con finanziamento ai sensi delle norme sulla bonifica integrale, mentre ove si tratti di nuclei abitati staccati dal centro comunale, il comune di Frigento potrà avvalersi delle facilitazioni di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n. 634.

Per la illuminazione elettrica il precitato comune ha già provveduto con propri fondi alla costruzione della rete nelle contrade Pagliara e Acqua Levara, mentre per le altre frazioni — a quanto riferisce il Ministero dei lavori pubblici — intende provvedere avvalen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

dosi dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. Comunque, non risulta che abbia, sino ad ora, presentato la relativa domanda al Ministero in parola.

Si precisa, poi, che tali lavori potrebbero essere finanziati dalla Cassa, con i fondi del piano quinquennale per l'agricoltura, quale opera pubblica di bonifica e quale opera privata di miglioramento fondiario.

Le contrade San Pancrazio, Luccolo, Mattine, Salacone, Lammie, Sterparo di Fratte, Fontana della Madonna, Parco e Pila risultano tutte collegate alla strada provinciale, attraversando Frigento a mezzo di strade comunali.

Alla sistemazione di alcune di dette strade il comune ha già provveduto, con l'istituzione di cantieri scuola, mentre per la sistemazione delle rimanenti il comune provvederà con l'istituzione di altri cantieri che risultano in parte già finanziati dal Ministero del lavoro.

Per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo di Frigento fu concesso, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nell'esercizio finanziario 1955-56, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 38.500.000. Risulta al Ministero della pubblica istruzione che finora è stata scelta soltanto l'area. Pertanto, in data 20 aprile 1960 il predetto Ministero, per il tramite del competente provveditore agli studi, ha sollecitato il comune interessato affinché provveda, con la massima sollecitudine, a svolgere tutti gli atti necessari presso gli organi tecnici (genio civile e provveditorato generale alle opere pubbliche), per l'esecuzione dell'opera finanziata.

Per quanto attiene alla costruzione di edifici rurali nelle frazioni, si fa presente che finora sono stati concessi i seguenti contributi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645: esercizio finanziario 1958-59, lire 4.500.000 per la frazione Santo Stefano; lire 4.500.000 per la frazione San Pancrazio; lire 4.500.000 per la frazione Pagliara; lire 4.500.000 per la frazione Panizza e lire 4.500.000 per la frazione Mattina.

Circa il finanziamento di edifici scolastici nelle altre frazioni, si comunica che dal comune interessato è stata presentata al Ministero in parola, nell'esercizio finanziario 1959-1960, domanda di contributo sulla spesa di lire 16 milioni per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola elementare nelle frazioni Parco e Pila ai Piani.

L'istanza è stata compresa dal provveditore agli studi nell'elenco delle opere meno urgenti; conseguentemente lo stesso Ministero

non ha potuto provvedere in merito, avendo dovuto soddisfare esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni anche della stessa provincia.

Si può tuttavia dare assicurazione che il Ministero della pubblica istruzione non mancherà di tenere nella dovuta considerazione la predetta richiesta, allorquando sarà elaborato il piano di finanziamento delle nuove opere di edilizia scolastica.

Per le frazioni Sterparo di Fratte, Luccolo e Salacone, il comune di Frigento non ha presentato alcuna domanda di contributo e, pertanto, fino a quando il comune stesso non avrà fatto apposita richiesta nei modi e nei termini di legge, nessun provvedimento potrà essere adottato a favore di dette frazioni.

Il comune di Frigento, ha, poi, fatto pervenire alla Cassa richieste per ottenere il contributo integrativo di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 105, per la costruzione degli edifici scolastici elementari nel capoluogo e nelle frazioni di Santo Stefano, San Pancrazio, Pagliara, Pannizza, Mattine, Amendola, Lauro e Parco.

A tal fine la Cassa ha informato il comune di Frigento che provvederà senza ulteriori formalità alla concessione del contributo richiesto, solo dopo che saranno stati inviati, da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, i decreti relativi alla concessione del contributo statale di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Infatti il contributo della Cassa è subordinato alla preventiva concessione del contributo statale.

L'I.A.C.P. ha di recente completato un lotto di 6 alloggi per l'importo di lire 12 milioni. Sono in corso di progettazione altri 7 alloggi per l'importo di lire 17 milioni previsti nel piano di assestamento del secondo settennio per conto dell'I.N.A.-Casa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri:
TAMBRONI.

MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1°) delle ingiustificate ed illegittime interferenze operate dalle camere di commercio sulle commissioni provinciali per l'artigianato, che talvolta, come è accaduto a Ragusa, giungono fino ad esprimere l'opportunità che il termine per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato sia spostato dal 1960 al 1962, mentre la legge prescrive il rinnovo ogni tre anni;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

2°) dell'utilizzazione dei già insufficienti fondi a disposizione per le commissioni provinciali, anziché per la iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane, per altri scopi e talvolta persino per iniziative elettorali a vantaggio di una parte.

L'interrogante domanda di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per assicurare il rispetto della legge 25 luglio 1956, n. 860, e, data l'inidoneità degli organismi da essa previsti, se non ritenga opportuno approntare nuove disposizioni atte ad assicurare un più congruo fondo e una più ampia democratica rappresentanza artigiana nella commissione provinciale per l'artigianato e nella commissione regionale per l'artigianato. (10498).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza di voti formulati non soltanto dalla camera di commercio, industria ed agricoltura di Ragusa, ma anche da altre camere di commercio ai fini di un rinvio delle elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato. Tuttavia non ritiene che tale manifestazione di parere — di cui non si può ovviamente vietare il discrezionale esercizio ad enti dotati di autarchia e di autonomia, quali le camere di commercio — possa considerarsi illegittima; né, d'altra parte, essa può ritenersi ingiustificata, tenuto conto che le elezioni sono costose e che delle spese relative, come di tutte le altre spese inerenti l'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato, le camere di commercio debbono sostenere il notevole onere.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero ha già impartito le disposizioni del caso per la tempestiva esecuzione della revisione triennale degli albi provinciali delle imprese artigiane, prescritta dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ed alla quale è subordinata la preparazione delle liste elettorali per la rinnovazione delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Si assicura, altresì, che questo Ministero non ha mancato di impartire istruzioni al fine di assicurare la regolarità del funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e la possibilità di attuazione delle iniziative che le camere di commercio abbiano modo di finanziare secondo le proposte delle commissioni provinciali predette.

Non si è, comunque, a conoscenza di casi in cui i fondi a disposizione delle commissioni in parola siano stati utilizzati nel senso indicato dall'interrogante.

Si comunica, infine, che questo Ministero non ravvisa, almeno per ora, la necessità di assumere iniziative per modificare le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la composizione delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. E appena il caso di avvertire, tuttavia, che non si mancherebbe di provvedere al riguardo qualora, in base alla esperienza acquisita in materia, se ne dovesse manifestare la opportunità.

Il Ministro: COLOMBO.

MISEFARI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non ritenga di dovere opportunamente intervenire perché finalmente sia portato a compimento l'ampliamento della rete elettrica nell'abitato di Rizziconi (Reggio Calabria) e negli abitati delle due frazioni di Spina ed Audelleria, come previsto dal progetto già approvato e nella convenzione, non si sa come arenatasi, stipulata tra il comune e la società elettrica delle Calabrie. (11515).

RISPOSTA. — Nello scorso mese di dicembre 1959, tra il comune di Rizziconi e la società elettrica delle Calabrie è stata stipulata una convenzione che prevede l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione e l'allacciamento al servizio elettrico delle frazioni di Spina ed Audelleria.

A seguito di detti accordi, la società ha provveduto all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per i lavori: questi ultimi sono stati iniziati nello scorso mese di aprile 1960, con la previsione che avrebbero potuto essere portati a termine entro il mese di giugno 1960.

Il Ministro: COLOMBO.

MISEFARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritengano, con azione coordinata, predisporre le misure, ripetutamente invocate dalla popolazione di Canolo (Reggio Calabria) atte a conseguire:

a) la congiunzione di Canolo Nuova con altro centro di maggiore importanza, mediante la realizzazione di quella strada che, da molti anni progettata e finanziata (stanziamento di 250 milioni), resta ancora un documento di propaganda cartacea per la Cassa per il Mezzogiorno;

b) la protezione del nuovo abitato dalla azione dei venti, data l'infelice sua ubica-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

zione, mediante un maggior numero di fasce frangivento;

c) la valorizzazione del patrimonio terriero demaniale, con le provvidenze della legge speciale n. 1177, già richiesta da quella amministrazione comunale ed ostacolata con pretesti formali dalla prefettura di Reggio Calabria; e ciò anche allo scopo di assegnare i terreni del vasto comprensorio ai contadini, i quali, per mancata riforma agraria, hanno ripreso il « cammino della speranza », spopolando il paese;

d) la istituzione della condotta medica in Canolo Nuova, dove il medico condotto del vecchio centro si reca solo un giorno nella settimana e per poche ore;

e) la creazione di un ufficio telefonico (il più vicino telefono, raggiungibile a piedi su stradella mulattiera, dista nove chilometri);

f) un posto fisso di polizia, mediante il distacco del nucleo di carabinieri che fa servizio a Canolo Vecchia. (11829).

RISPOSTA. — a) I lavori per la costruzione della strada Canolo Vecchia-Milea d'Aspromonte, collegante la provinciale Siderno-Agnana-Canolo alla strada statale n. 111, cui sembra riferirsi l'interrogante, sono attualmente in corso di esecuzione con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

Tali lavori, iniziati nel febbraio del 1957, sono stati interrotti nel 1958 a causa della rescissione del contratto di appalto con la impresa Polverari, assuntrice dei lavori in parola.

Nello stesso anno il consiglio di amministrazione della Cassa ha approvato il progetto per il completamento della strada di che trattasi per un importo di lire 255.400.000, per cui la spesa complessiva per la sua realizzazione supera i 300 milioni.

Attualmente, trascorso il periodo di sospensione invernale, i lavori sono in corso ed avranno termine, secondo quanto previsto dal contratto, il 9 febbraio 1962.

b) Allo scopo di proteggere l'abitato di Canolo Nuova dall'azione dei venti, a cura dell'ufficio speciale regionale del corpo forestale dello Stato sono stati eseguiti nella zona vasti rimboschimenti che si estendono dalla parte di sud-ovest fino a 50 metri appena dall'abitato.

Inoltre, l'ispettorato ripartimentale delle foreste, con cantieri scuola di rimboschimento, ha già provveduto ad impiantare fasce frangivento dalla parte nord-ovest del predetto abitato. È ovvio, però, che, essendo le fasce frangivento costituite da piante, occorre

attendere che le stesse diventino adulte perché possano rispondere allo scopo per il quale sono state impiantate.

Si fa, infine, presente che la costruzione di fasce frangivento per proteggere il nuovo abitato dall'azione dei venti, non rientra nella competenza della Cassa, in quanto tale intervento potrebbe essere eseguito dalla Cassa stessa solo in funzione di esigenze di bonifica e di valorizzazione dei terreni e non a protezione di centri abitati.

c) L'amministrazione comunale di Canolo, con deliberazione consiliare del 27 agosto 1956, n. 28, stabiliva di chiedere i benefici previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, per la trasformazione e la valorizzazione del vasto patrimonio terriero del comune, costituito da boschi e pascoli.

In detta deliberazione, però, non era indicato, come tassativamente prescritto dall'articolo 284 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, né l'ammontare della relativa spesa, né i mezzi per farvi fronte, per cui la deliberazione stessa veniva annullata per illegittimità dalla prefettura con decreto del 20 febbraio 1957, n. 647/UPAS.

È da far presente, comunque, che l'ufficio dell'ispettorato regionale delle foreste, nella cui competenza ricadono le opere di miglioramento fondiario da finanziare con la citata legge n. 1177, ha ritenuto che il patrimonio terriero del comune di Canolo, per deficienza di acqua e per la particolare esposizione e natura del terreno, non si presta a notevoli e radicali miglioramenti fondiari.

Si precisa, infatti, a questo proposito, che il territorio sottoposto a riforma agraria, in provincia di Reggio Calabria, è limitato a quello di alcuni comuni del versante jonico (comprensorio di Caulonia). Tale limitazione è dovuta unicamente alle caratteristiche della gran parte dei terreni di quella provincia, i quali, o sono, per la loro natura, intrasformabili (zone di montagna), ovvero erano già trasformati ed intensivamente coltivati (zone litoranee e di pianura).

E poiché l'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sottopone a riforma soltanto territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, nella provincia di cui trattasi le leggi sulla riforma fondiaria hanno potuto trovare applicazione soltanto nel menzionato comprensorio, nel quale sono stati espropriati complessivamente circa 2.300 ettari.

d) Nel comune di Canolo — che all'atto del censimento del 1951 contava n. 2.267 abitanti distribuiti tra il centro e varie frazioni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

e contrade — sono in servizio un medico ed una ostetrica condotta, titolari, con obbligo di residenza nel centro capoluogo.

L'amministrazione comunale, interessata in merito dal medico provinciale, nell'ottobre del 1959 ha comunicato che avrebbe esaminata la possibilità di istituire una seconda condotta medica ed ostetrica.

Non risulta, però, che sia stato adottato alcun provvedimento.

e) I lavori relativi al collegamento telefonico, a spese dello Stato, della frazione di Canolo Nuova, sono stati ultimati in data 20 maggio 1960 e il 24 successivo ha avuto regolarmente inizio il servizio telefonico pubblico.

f) La frazione in parola conta in atto 231 abitanti ed è collegata da una mulattiera al centro di Canolo, ove esiste una stazione dell'arma dei carabinieri.

Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica sono normali e non destano particolari preoccupazioni.

Infatti, non si sono mai registrati conflitti sociali, né delitti contro la persona, pertanto, tenuto conto che in Canolo Nuova sin dal 1958 è stato istituito un posto di pernottamento di carabinieri, l'invocato provvedimento della istituzione di un posto fisso di carabinieri non appare in atto necessaria, anche in considerazione della modesta entità demografica della frazione che tende sempre più a ridursi per la continua emigrazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri: TAMBRONI.

MONASTERIO, BIANCO E GREZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere con quali formalità ed a quali condizioni fu affidato, a suo tempo, alla ditta De Maria il disboscamento del bosco Capranico, dell'estensione di ettari 267.40.80 — già di proprietà della baronessa Mendaia Cherubina in Bartolomei — ricadente nel territorio del centro di colonizzazione di Policoro di Montalbano Jonico (Matera) (sezione di riforma per la Puglia e la Lucania; e se, ed a quale titolo, abbiano partecipato al disboscamento stesso altre ditte.

Per conoscere se al momento dell'assegnazione dei lavori di disboscamento sia stata effettuata una valutazione della consistenza del patrimonio boschivo e se esista un rendiconto economico (ricavo lordo, spesa, ricavo netto) della predetta operazione; e per sapere, infine, i motivi per i quali il dottor Fabio Fantini, capo del centro di colonizzazione di Policoro nel periodo in cui si svolse la prima

fase del lavoro di disboscamento, fu trasferito al centro di colonizzazione di Ripalta e successivamente chiese la soluzione del suo rapporto d'impiego con la sezione di riforma per la Puglia e la Lucania. (11476).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania non ha mai concesso alla ditta De Maria l'esecuzione di lavori di disboscamento in località Capranico di Policoro o in altre zone del comprensorio. La ditta, invece, aveva acquistato dai proprietari, prima della pubblicazione dei piani di espropriazione, il taglio delle piante, che, pertanto, era in corso all'epoca in cui la sezione si immise nel possesso dei boschi.

Al fine di tutelare i propri interessi, la sezione ricorse ad azioni giudiziarie a carattere cautelativo, che si risolsero, in queste come in altri casi analoghi, con bonario componimento, in conformità del parere e con l'assistenza dell'avvocatura dello Stato. In tali transazioni fu tenuto conto dei rispettivi diritti degli ex proprietari e degli enti sulla massa legnosa matura per il taglio all'epoca della espropriazione, sulla base d'istruzioni di questo Ministero e in conformità degli indirizzi della giurisprudenza in materia.

Il trasferimento del dottor Fantini dal centro di colonizzazione di Policoro a quello di Ripalta venne adottato nel quadro del normale avvicendamento del personale dirigente periferico. Infatti, con lo stesso provvedimento del 21 settembre 1954, venne disposto il trasferimento di altri 17 dirigenti periferici. Successivamente, il dottor Fantini, con domanda in data 5 luglio 1956, chiese, per motivi personali, la risoluzione del suo rapporto d'impiego, con effetto dal 5 febbraio 1956.

Il Ministro: RUMOR.

NAPOLITANO FRANCESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1°) l'esatta consistenza delle facilitazioni e degli aiuti diretti e indiretti e l'esatto ammontare dei contributi finanziari in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo concessi al comitato italiano per il latte e derivati, specie in vista della presente campagna di propaganda per un maggior consumo del latte;

2°) se approvi i criteri adottati nell'impostazione della medesima campagna, che si serve dei mezzi e ricalca i sistemi della comune pubblicità commerciale, confondendo l'alimento di maggior valore biologico, e, in proporzione, del più alto costo e del più basso prezzo di vendita, con le molte bevande di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

fabbricazione industriale, di nessun valore dietetico;

3°) se sia a conoscenza che il consumo medio del latte, da cui può dipendere anche la maggiore o minore disponibilità di carne e che in Italia è ancora al disotto di 60 litri *pro capite* l'anno, è sempre e dovunque in proporzione non già alla frequenza e alla ampiezza delle relative campagne di aperta pubblicità o di più avvedute forme di propaganda, ma all'educazione alimentare del consumatore;

4°) se condivida l'opinione più volte espressa, anche vivacemente e sulla stampa, da dirigenti dell'unione nazionale consumatori e di istituti scientifici specializzati, che l'educazione alimentare, da cui molto dipendono le condizioni sanitarie e di sviluppo sociale ed economico del paese, e che dovrebbe cominciare nei primi anni di scuola, sia stata finora, in Italia, trascurata;

5°) se, pertanto, anche al fine dell'indispensabile aumento del consumo medio di latte, che in Italia dovrebbe e potrebbe rapidamente raddoppiare, non sarebbe stato più conveniente e più opportuno riservare ad iniziative tendenti all'educazione alimentare del consumatore, almeno parte del pubblico denaro elargito per la presente campagna di pubblicità al comitato italiano per il latte e derivati, lasciando che questo, se proprio convinto dell'utilità e dell'efficacia della medesima campagna, ne attingesse i mezzi alle sue normali fonti di finanziamento;

6°) se non stimi di dare un concreto contenuto alle generiche assicurazioni dei suoi predecessori, e sue stesse, relative alla compilazione e all'attuazione d'un vasto programma di educazione, in special modo alimentare, del consumatore italiano, includendovi l'incoraggiamento e il sostegno di iniziative da chiunque prese al medesimo scopo;

7°) se infine, frattanto, non voglia considerare l'opportunità di favorire un'assai più larga diffusione dell'opuscolo *Nutrirsi meglio e spendere meno*, recentemente pubblicato dall'unione nazionale consumatori, elogiato e persino parzialmente riprodotto dalla stampa anche straniera e giudicato dal direttore dell'istituto di alimentazione dietologia « il primo veramente efficace tentativo di divulgazione dietetica » fatto in Italia. L'idoneità di tale opuscolo, del resto, ha avuto una chiara conferma dalla sensibilità e dalla competenza del ministro della pubblica istruzione, che lo ha fatto distribuire, sia pure in un limitato ed insufficiente numero di copie, attraverso i provveditorati agli studi. (12951).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e del successivo decreto ministeriale 29 marzo 1957, al comitato italiano per il latte e derivati è stato concesso un contributo in misura adeguata per attuare una organica ed efficiente campagna di propaganda, intesa a favorire un maggiore assorbimento di latte e di prodotti derivati, con particolare riferimento al latte alimentare e al latte magro.

Poiché la campagna di propaganda si prefigge di incrementare il consumo del latte e dei derivati, sono state date al comitato direttive generali che assicurino l'utilizzazione di tutti i mezzi della moderna tecnica pubblicitaria per segnalare a tutti i ceti della popolazione ed alle diverse categorie professionali il valore biologico del latte e dei derivati e come e quanto i loro consumi siano consigliabili.

Per raggiungere tali scopi sono stati seguiti i metodi più adatti a suscitare, nel modo più largo possibile, l'interesse del pubblico, in particolare di quello meno ricettivo e meno preparato ad un diverso genere di richiami, e non si comprendono i motivi per i quali, secondo l'interrogante, i consueti sistemi pubblicitari non possano essere usati utilmente anche per il latte, alimento purtroppo non sempre sufficientemente conosciuto e non sempre giustamente apprezzato.

L'azione del comitato deve poi essere estesa alla ricerca di una più larga utilizzazione del latte, anche attraverso nuovi prodotti o mediante nuovi mezzi, per cui il compito demandato al comitato è molto vasto.

Il consumo medio *pro capite* che era di 36 chilogrammi nel periodo 1936-38, è andato aumentando particolarmente in questi ultimi anni fino a raggiungere nel 1959 la media di 58 chilogrammi per abitante; ma in avvenire il suo incremento sarà più rapido in conseguenza della valorizzazione del prodotto e delle iniziative rivolte a favorire l'installazione di moderne attrezzature per il trattamento termico, le quali agevolano l'approvvigionamento delle regioni di scarsa produzione.

La campagna di propaganda comprende, fra le varie iniziative, un concorso scolastico, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, che avrà appunto lo scopo di rendere capillare al massimo la propaganda.

Quanto all'incremento del consumo medio del latte, si ritiene troppo ottimistica la previsione dell'interrogante di un rapido raddoppio, in quanto l'incremento dipende, oltre che da problemi di educazione alimentare, da

problemi di disponibilità e di attrezzature adatte per il trattamento del latte, come per la sua distribuzione e conservazione.

Per tutto questo si è ritenuto indispensabile un primo intervento dello Stato, nella convinzione che i produttori, una volta organizzati, sostituiranno, almeno in parte, con un loro apporto, il finanziamento che ora è a carico dello Stato.

Per quanto concerne l'educazione alimentare dei consumatori italiani, è intendimento di questo Ministero di porre allo studio il problema per la possibile soluzione, che richiede cospicui mezzi finanziari.

Infine si ricorda che l'opuscolo *Nutrirsi meglio e spendere meno* contiene, in via generale, norme e suggerimenti circa l'uso di vari alimenti, mentre, nel caso in esame, occorre un opuscolo, già in corso di compilazione specificamente dedicato al latte e derivati, che consideri questi prodotti elementi indispensabili per una sana e razionale alimentazione.

Il Ministro: RUMOR.

PEDINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio.* — Per conoscere — premesso che i lavori del comitato intereseecutivo C.E.C.A., « Euratom », C.E.E. per il coordinamento della politica energetica della comunità si inquadrano nel protocollo 27 ottobre 1957 « sui mezzi per assicurare una politica coordinata nel settore dell'energia », e premesso ancora che tale protocollo fu elaborato in un'epoca in cui la struttura del mercato dell'energia appariva diversa dall'attuale, con prospettive diverse sia a medio sia a lungo termine — se i loro ministeri ritengono ancora attuale il contenuto del protocollo 27 ottobre 1957, idoneo ad inquadrare una politica di coordinamento, o se invece non ritengono opportuno porre allo studio eventuali modifiche del protocollo, tali da tener calcolo delle mutate prospettive di approvvigionamento, del loro interesse anche quanto a convenienza di prezzi, della loro attitudine a meglio consentire una concorrenza delle fonti energetiche tra loro. (11796).

RISPOSTA. — Il protocollo concordato l'8 ottobre 1957 fra il consiglio e l'Alta Autorità della C.E.C.A., circa i mezzi per assicurare una politica coordinata nel settore dell'energia fu elaborato in epoca in cui si riteneva che il bilancio energetico dell'Europa fosse nel complesso deficitario, benché la crisi incipiente del carbone denotasse già la necessità di considerare tale prodotto nel quadro generale delle varie fonti di energia.

Oggi, effettivamente, la situazione della Comunità è profondamente mutata rispetto al 1957, poiché si registra una eccedenza delle disponibilità energetiche, in particolare per quanto concerne il carbone, oltreché delle altre fonti di energia.

Occorre però tenere presente che anche gli studi per il coordinamento energetico si svolgono in base a nuovi criteri, più rispondenti alle esigenze attuali. Secondo il protocollo, infatti, tali studi dovevano condursi in seno al comitato misto, costituito nell'ambito dell'Alta Autorità e del Consiglio dei ministri della C.E.C.A., con la partecipazione di rappresentanti delle altre due comunità. Successivamente, però, cioè dal luglio 1959, essi venivano intrapresi da un apposito gruppo di lavoro intereseecutivo Energia, nel quale le tre comunità erano rappresentate al più alto livello, in quanto vi partecipavano membri dell'Alta Autorità e delle commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A.

In seno al gruppo anzidetto furono poi creati tre comitati *ad hoc*, col compito, rispettivamente, di esaminare il bilancio energetico per il 1960, studiare la possibilità di armonizzazione delle condizioni di concorrenza delle diverse fonti energetiche, definire i problemi posti dal coordinamento e studiarne le possibili soluzioni.

È stato proprio il gruppo di lavoro intereseecutivo ad elaborare un *memorandum* contenente nuove proposte circa la procedura da seguire per il coordinamento. Esso indica espressamente che i tre esecutivi condurranno in comune gli studi in parola, ai quali sono interessati in pari misura, e che in materia l'Alta Autorità avrà il ruolo di portavoce degli stessi esecutivi verso i governi.

Tale documento si ricollega al protocollo, ma ne costituisce il logico sviluppo in relazione, da un lato all'entrata in funzione degli esecutivi della C.E.E. e della C.E.E.A. e, dall'altro, alla nuova realtà determinatasi nel campo nell'energia.

Il *memorandum* è stato presentato al Consiglio dei ministri della C.E.C.A. nella sessione del 26 gennaio 1960 ed i ministri hanno dato all'unanimità la loro adesione alla nuova procedura ad esso prevista.

Lo stesso Consiglio dei ministri della C.E.C.A. sta ora esaminando una nota provvisoria redatta dal gruppo intereseecutivo, con la quale vengono proposti taluni criteri circa il metodo da adottare per attuare il coordinamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

PEDINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quale valutazione diano al fatto che nel comitato interesecutivo C.E.C.A., C.E.E., « Euratom », incaricato dello studio del coordinamento energetico, non sia stata assicurata la presenza di un membro degli esecutivi comunitari di origine italiana.

L'interrogante ritiene che tale presenza sarebbe stata utile ad assicurare un migliore equilibrio di opinioni ed un migliore concorso di esperienze perché l'Italia, tra i sei paesi, è il maggior mercato di consumo energetico che non sia legato, da condizioni ambientali, ad una specifica fonte di energia.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative vengano prese dal Governo italiano, e con quali strumenti — attraverso i competenti ministeri — per dare comunque giusto rilievo alle esigenze italiane nel quadro di un auspicabile coordinamento delle politiche energetiche dei sei paesi della Comunità europea. (11797).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il fatto che l'Italia non abbia un suo rappresentante nel gruppo di lavoro interesecutivo Energia, incaricato di condurre gli studi per il coordinamento delle politiche energetiche dei paesi membri delle comunità europee, va ricordato che gli esecutivi europei, in quanto organi comunitari, prescindono dalla nazionalità dei loro membri, i quali esercitano le loro funzioni in piena indipendenza dai governi, come espressamente previsto dai trattati delle tre comunità. Ciò non esclude che per ovvie ragioni si tenga conto all'atto pratico, per quanto possibile, del criterio della nazionalità della composizione dei gruppi di lavoro, dei comitati e degli uffici incaricati di svolgere i lavori preparatori concernenti i problemi di competenza degli esecutivi.

È esatto che nel gruppo di lavoro costituito a livello membri degli esecutivi non figurano in questo momento degli italiani, i quali invece sono presenti nei gruppi a livello di funzionari incaricati della redazione delle proposte. È noto anzi che il servizio dell'Alta Autorità che si occupa del problema energetico è diretto da un italiano.

Per quanto concerne i membri degli esecutivi, il Governo già da tempo sta svolgendo il proprio interessamento, nei limiti consentiti, perché un membro di origine italiana partecipi ai lavori anzidetti.

Per quanto riguarda le iniziative che vengono prese dal Governo italiano per dare il dovuto rilievo alle nostre esigenze nel qua-

dro del suddetto coordinamento, a parte quanto già detto circa la partecipazione di alti funzionari di origine italiana ai lavori preparatori, va osservato che ai gruppi interesecutivi non sono attribuiti poteri di decisione, ma soltanto compiti relativi alla formulazione di proposte. Queste sono discusse con i rappresentanti delle amministrazioni governative interessate per essere poi sottoposte alle decisioni del Consiglio dei ministri C.E.C.A.

È da ritenersi, pertanto, che il Governo abbia tutti i mezzi per poter efficacemente tutelare le esigenze nazionali, sia nella fase della elaborazione che, soprattutto, in quella della decisione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia vero che la S.E.T. si rifiuta di procedere a Salemi (Trapani) all'impianto di nuovi apparecchi telefonici, nonostante la richiesta di quei cittadini;

se non ritenga di intervenire per soddisfare le esigenze di una laboriosa popolazione che dall'incremento della rete telefonica riceverebbe impulso di attività commerciale. (12656).

RISPOSTA. — La S.E.T., concessionaria per la zona, ha già previsto, per il 1962, l'installazione nel comune di Salemi di una centrale telefonica automatica che permetterà di soddisfare ampiamente le esigenze della locale utenza.

A tal fine, tra la predetta società ed il comune interessato sono state iniziate le trattative necessarie per il reperimento di locali idonei dove installare le nuove apparecchiature.

Il Ministro: MAXIA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui ancora non è entrata in funzione a Castelvetrano (Trapani) l'automatizzazione della rete telefonica urbana, nonostante pare fossero stati ultimati i lavori relativi, con evidente danno allo sviluppo commerciale e turistico della città.

Se non ritenga di intervenire perché la S.E.T. provveda senza ulteriore indugio a far funzionare l'automatico nella detta città. (12657).

RISPOSTA. — Le cause che hanno determinato il ritardo, e quindi lo spostamento della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

data di ultimazione degli impianti relativi all'automatizzazione della rete telefonica urbana di Castelvetro, sono da attribuire a difficoltà sorte nell'approntamento dei locali necessari per la installazione delle nuove apparecchiature.

Posso, per altro, aggiungere che i relativi lavori sono attualmente in corso e procedono con la necessaria celerità, per cui l'attivazione della nuova centrale è prevista entro il prossimo mese di settembre 1960.

Il Ministro: MAXIA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Mazara del Vallo (Trapani) la sezione staccata dell'istituto industriale di Palermo ha fatto notevoli progressi, come è stato recentemente riconosciuto da alte autorità scolastiche; epperò l'ulteriore progresso della suddetta scuola industriale è compromesso dalla mancanza di alcune attrezzature didattiche, che s'appalesano indispensabili al funzionamento della scuola, quali un'altra aula di disegno, un gabinetto di fisica e macchinari vari; se non ritenga perciò d'intervenire con adeguati mezzi per lo sviluppo della scuola industriale della cittadina siciliana. (12690).

RISPOSTA. — È prevista l'erogazione di un contributo straordinario di lire 10 milioni, nel quadro dei provvedimenti da adottare in sede di attuazione del piano di sviluppo della scuola, per il potenziamento delle attrezzature dell'istituto sunnominato.

Tale somma potrà essere ovviamente erogata solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento del relativo disegno di legge — atto parlamentare della Camera dei deputati n. 1868.

Il Ministro: MEDICI.

PEZZINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere i quantitativi di agrumi importati in Italia dal Marocco e da altri paesi del bacino del Mediterraneo negli anni dal 1957 al 1959 compreso. (12962).

RISPOSTA. — Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 30 ottobre 1957 (*Gazzetta ufficiale* 16 gennaio 1958, n. 12) per ragioni fitopatologiche è sospesa l'importazione di agrumi da tutti i paesi esteri, Marocco compreso.

Detto decreto prevede, tuttavia, le seguenti eccezioni: a) dalla Libia l'importazione di tutti gli agrumi è consentita limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo attraverso le dogane di Genova, Napoli, Venezia e Trieste; b) dalla Somalia l'importazione di soli pompelmi è consentita per tutto l'anno attraverso le dogane summenzionate e sempreché detti pompelmi, privi di foglie e di altre parti vegetali, siano sottoposti a disinfezione nei porti di sbarco.

Ciò premesso, si fa presente che, sulla base dei dati statistici ufficiali del commercio con l'estero, risultano importati in Italia, negli anni 1957, 1958 e 1959 i seguenti quantitativi di agrumi dai paesi del bacino mediterraneo:

Prodotto	Paese di origine	1957		1958		1959	
		Quantità (a)	Valore (b)	Quantità (a)	Valore (b)	Quantità (a)	Valore (b)
Pompelmi	Libia	1.414	12.019	2.165	20.833	40	240
Pompelmi	Somalia (amministrazione italiana)	»	»	»	»	1.071	10.436
Arance	Libia	74	372	»	»	»	»
Limoni	Libia	»	»	584	2.657	80	480

(a) Quantità: in quintali

(b) Valore: in migliaia di lire

Il Ministro: MARTINELLI.

PIERACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato finora provveduto alla nomina del presidente dell'I.N.A. in sostituzione del professore Bracco, già decaduto dal mandato fin dal 31 dicembre 1958.

Ciò determina infatti una situazione di grave disagio nel funzionamento dell'istituto, già denunciato al Governo dalla commissione interna dell'istituto, dato anche lo stato di agitazione del personale dipendente. (1960, *già orale*).

RISPOSTA. — Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1960 è stato provveduto alla nomina degli organi amministrativi e di controllo dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

Presidente dell'istituto è stato nominato il professore Francesco Santoro Passarelli.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

PINNA E BERLINGUER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno concedere sollecitamente il beneplacito per il ricovero nell'arsenale de La Maddalena (Sassari) del battello per ricerche talassografiche che il Consiglio nazionale delle ricerche ha affidato al direttore dell'istituto di zoologia dell'università di Cagliari e che dopo sei anni di servizio ha bisogno di essere sottoposto ai « grandi lavori » (12563).

RISPOSTA. — La marina militare non è stata fino ad oggi interessata per il ricovero nell'arsenale di La Maddalena del battello messo a disposizione dell'università di Cagliari per studi talassografici dal consiglio nazionale delle ricerche.

Ove una richiesta del genere pervenisse non si mancherebbe di prenderla nella massima considerazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano stati superati gli ostacoli di carattere burocratico che si frapponevano al controllo da parte della Corte dei conti dei decreti di nomina di alcuni bidelli a bidello capo; e ciò in particolare riferimento al contenuto della risposta data dal ministro all'interrogazione n. 4900 del marzo 1959, per quanto attiene ai bidelli Missiato Giovanna nata Drago e Melia Vito, ambedue in servizio presso la scuola media statale Alessandro Manzoni di Catania.

Nel caso la registrazione non abbia potuto aver luogo, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni che ancora la impediscono e quali provvedimenti il ministro intenda adottare per ovviare alla già lamentata situazione determinatasi negli ambienti interessati. (12908).

RISPOSTA. — Il Ministero ha provveduto da tempo all'emanazione dei decreti con i quali 836 bidelli sono stati promossi alla qualifica di bidello capo.

Tali promozioni sono state disposte con dodici provvedimenti collettivi, nei quali gli interessati sono stati inseriti secondo l'ordine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il provvedimento collettivo di promozione a bidello capo, nel quale sono compresi anche la signora Missiato Giovanna ed il signor Melia Vito, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 30 giugno 1960, registro 47, foglio 100.

La corresponsione dei relativi assegni può essere sollecitata dagli interessati presso il competente ufficio provinciale del tesoro.

Il Ministro: MEDICI.

PREARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare il contributo a favore dell'osservatorio di pesca marittima di Venezia attualmente limitato alla cifra di lire 320 mila.

La somma necessaria, che consenta all'osservatorio di svolgere una proficua attività, potrebbe essere attinta dal fondo per il potenziamento dell'attività di pesca nelle acque interne previsto dalla legge del 21 marzo 1958, n. 290; e al riguardo si fa presente che l'attività dell'osservatorio non è dedicata esclusivamente alla pesca marittima, ma si è sempre estesa anche alla pesca valliva, lagunare e delle acque interne, che interessa direttamente il Ministero dell'agricoltura. (13136).

RISPOSTA. — La legge 21 marzo 1958, n. 290, ha autorizzato questo Ministero a concedere, nel limite massimo di 100 milioni di lire in ragione di 25 milioni di lire annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e privati, che ne facciano richiesta, contributi fino al 50 per cento nella spesa per l'attuazione di concreti programmi per lo svolgimento delle attività specificamente indicate dalla legge stessa.

Questo Ministero, perciò, non ha la possibilità di integrare il contributo annuo di 320

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

mila lire a favore dell'osservatorio pesca marittima di Venezia con i fondi recati dalla citata legge, attesa la precisa destinazione dei fondi medesimi.

Per altro, il suddetto osservatorio ha presentato una domanda intesa ad ottenere un contributo, ai sensi della ripetuta legge, per la pubblicazione di un manualetto sulla pesca. Tale domanda sarà sottoposta quanto prima al parere della competente commissione.

Il Ministro: RUMOR.

PRETI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga serio il fatto che non vengano concesse sino dal 1947 autorizzazioni per ricerche metanifere per allacciamenti industriali nei comuni della provincia di Ferrara facenti parte del comprensorio del Delta padano in contrasto con la politica di industrializzazione delle aree depresse; e ciò con varie e contraddittorie giustificazioni, tra le quali l'abbassamento del Delta padano è solo l'ultima in ordine di tempo. (10130).

RISPOSTA. — La situazione attuale delle attività metanifere nella provincia di Ferrara può riassumersi come segue: n. 5 concessioni di coltivazione; n. 44 permessi di ricerca dei quali n. 19 produttivi.

In totale le suindicate unità forniscono una produzione annua media di metano di circa 50 milioni di metri cubi.

I titolari di permessi di ricerca produttivi hanno da tempo presentato istanze per la trasformazione dei permessi stessi in concessioni minerarie, allo scopo di essere formalmente autorizzati allo sfruttamento dei giacimenti.

Nuove richieste, per un totale di 29, sono state avanzate per l'ottenimento di altri permessi di ricerca nel territorio in questione.

Senonché, come è noto, la citata produzione di metano si ottiene da orizzonti gassoso-acquiferi i quali forniscono acque saline con contenuto di gas metano. Le acque stesse vengono smaltite, nei casi di attività, lontane dai grandi corsi d'acqua, nella rete dei canali di bonifica, il che ha posto da tempo il grave problema dei danni alle coltivazioni agrarie.

La necessità di contemperare, nell'interesse comune, l'attività estrattiva con quella agricola ha condotto allo studio di opere destinate ad ovviare ai danni agricoli ed economicamente realizzabili dai metanieri.

Nelle more della risoluzione del citato problema, attualmente in corso di esame presso l'ispettorato agrario competente, non si è po-

tuto far luogo al rilascio dei richiesti titoli di concessione, in quanto è proprio all'atto del rilascio dei titoli che dovranno essere ordinate agli esercenti, pena la decadenza, le opere atte a salvaguardare gli interessi dell'agricoltura.

Per analogo motivo non sono state ancora formalmente accolte le istanze di nuovi permessi di ricerca, pur essendo stato disposto per la loro regolare istruttoria.

L'altro problema, ancora più grave, dell'abbassamento del Delta padano, pur non investendo direttamente il territorio della provincia di Ferrara, ha indubbiamente riflessi di carattere generale su tutta l'attività estrattiva gassoso-acquifera della zona padana.

Tale problema costituisce pertanto, almeno per il momento, un'ulteriore remora all'accoglimento di istanze intese al sorgere di nuove iniziative.

Il Ministro: COLOMBO.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che: i concorsi a preside sono annuali e che l'ultimo concorso è stato espletato or sono due anni; il 50 per cento delle presidenze è coperto da incaricati; il concorso in atto per le presidenze delle scuole medie (concorso per titoli ed esami orali a 250 posti), bandito in data 1° dicembre 1959, è stato registrato alla Corte dei conti solo il 10 febbraio 1960 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il 10 marzo 1960, dopo tre mesi dal bando; al presente concorso possono partecipare anche gli ex combattenti, i quali, per cause belliche, hanno visto notevolmente ritardare la loro carriera, perché impossibilitati a partecipare ai concorsi banditi durante il periodo bellico; circola insistente la voce che i colloqui saranno tenuti nel prossimo anno scolastico 1960-61 per la materiale impossibilità di espletare tutte le formalità d'uso prima delle dette prove; i concorrenti sono appena 536 e quindi in numero tale da consentire agli organi ministeriali di espletare in breve tempo i lavori necessari.

Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse della scuola, prima, e degli stessi concorrenti, poi, di disporre che il concorso a preside per la scuola media venga espletato entro l'anno scolastico 1959-60, in modo che i vincitori possano essere immessi in servizio nelle rispettive presidenze entro il 1° ottobre 1960. (12920).

RISPOSTA. — Il Ministero si sta adoperando con solerzia e con impegno per assicurare il più rapido espletamento del concorso per po-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

sti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 marzo 1960, n. 60.

È stata, infatti, già nominata la commissione giudicatrice del concorso ed il competente ufficio sta provvedendo, con la massima sollecitudine, all'esame delle domande pervenute.

Per altro, se è vero che gli adempimenti amministrativi possono essere condotti a termine in breve tempo, non è possibile fare una esatta previsione circa la durata dei colloqui, che si svolgono secondo un calendario fissato dalla commissione giudicatrice.

Devesi, in proposito, tener presente che i componenti della commissione sono anche impegnati per lo svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione, nonché per gli esami universitari; si prevede, quindi, che, nel periodo attuale, essi non potranno dedicarsi con continuità alle operazioni del concorso.

Tenuto conto di tale circostanza e considerato, altresì, che non è possibile esaminare giornalmente più di otto o dieci candidati, sarà necessario un periodo di alcuni mesi, perché le operazioni del concorso in parola possano essere condotte a termine.

Il Ministro: MEDICI.

PRINCIPE E MANGINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente costruire a Cosenza il palazzo dell'agricoltura ove potrebbero dignitosamente essere sistemati gli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e di eventuali altri enti, soprattutto in considerazione che attualmente il Ministero dell'agricoltura, per i soli locali ove sono sistemati gli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, paga un canone mensile di fitto di circa 400 mila lire, sulla cui base il problema dal punto di vista economico potrebbe essere risolto convenientemente. (13123).

RISPOSTA. — Questo Ministero si sta da tempo interessando per la costruzione di edifici da adibire a sede dei dipendenti uffici nei capoluoghi di provincia.

Infatti, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, fin dal febbraio 1952 fu presentato uno schema di disegno di legge per ottenere l'autorizzazione alla costruzione dei suddetti edifici, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, modificata con la legge 15 gennaio 1951, n. 34.

Tale disegno di legge non potette avere seguito a causa di insorte e persistenti difficoltà di carattere finanziario; ciò nondimeno, questo Ministero non ha desistito dalla ricerca di una possibile soluzione del problema e anche recentemente ha sollecitato il raggiungimento di accordi in tal senso con le amministrazioni competenti.

Il Ministro: RUMOR.

PUGLIESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, in vista delle difficoltà in cui si dibatte il settore dell'agricoltura che ha visto quest'anno una riduzione di reddito malgrado l'aumento della produzione, non ritengano di adottare, per il momento, provvedimenti sospensivi nei riguardi del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, in attesa che una riforma e una riorganizzazione del settore non determini un atteggiamento ed un adeguamento del pagamento dei contributi stessi alle capacità economiche delle aziende, chiamando a contribuire la collettività nazionale, senza pregiudizio, si intende, per le prestazioni ai lavoratori. (12011).

RISPOSTA. — Le condizioni delle gestioni previdenziali non consentono di adottare provvedimenti di riduzione dei contributi agricoli.

Si deve per altro considerare che, unicamente nel settore agricolo, sono state già effettuate sospensioni e sgravi in misura notevole (sospensione della riscossione delle partite inferiori alle lire 20 mila e sospensione della riscossione del 20 per cento delle partite di importo superiore) tanto che da circa 50 miliardi di contribuzione nel 1954 si è passati ad appena 32 miliardi, sebbene da quell'anno sino ad oggi siano intervenute nuove provvidenze a favore dei lavoratori agricoli (assicurazione contro la disoccupazione) e siano state notevolmente migliorate le altre prestazioni (raddoppiati i minimi di pensione, aumentati gli assegni familiari, migliorata l'assistenza malattia).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: PEZZINI.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali disposizioni siano state impartite o si intendano impartire ai comitati provinciali prezzi per la riduzione del prezzo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

di vendita del pane in relazione al minor prezzo del grano sul mercato.

L'adozione di misure adeguate a protezione dei consumatori si rende necessaria ed urgente per evitare le manovre speculative condotte dalla grande industria molitoria che tendono a trasferire a loro profitto i vantaggi del minor prezzo del grano a danno dei piccoli e medi produttori e dei consumatori. (1843, già orale).

RISPOSTA. — Il C.I.P., nella seduta dell'11 dicembre 1959, ha ridotto di lire 500 al quintale i prezzi di cessione ai molini del grano tenero nazionale della gestione statale, portando da lire 7.290 a lire 6.790 al quintale il prezzo del grano tenero avente le caratteristiche base.

Si è provveduto, così, a ristabilire il normale rapporto tra i prezzi di cessione e quelli di conferimento all'ammasso per contingente del grano tenero, che, per la produzione 1959, avevano subito una decurtazione di pari entità a seguito della decisione adottata dallo stesso comitato con il provvedimento del 14 novembre 1958, n.751.

In conseguenza di tale determinazione, il mercato del grano tenero (nei cui prezzi liberi, ad una flessione che ha raggiunto le punte minime nel luglio 1959 inferiori di circa 1.400 lire al quintale, in confronto ai prezzi del primo semestre 1958, è successivamente subentrata una rivalutazione che li ha portati al recupero di 800 lire circa) viene ora ad essere contenuto, per tutta l'annata, in un nuovo livello massimo non superabile: ciò potrà consentire ai comitati provinciali dei prezzi di esaminare, insieme con tutti gli altri elementi, la situazione delle farine e dei prezzi del pane, per apportare a questi ultimi le riduzioni che si rendessero possibili.

A tale riguardo si precisa che, dalle segnalazioni pervenute alla segreteria generale del C.I.P., risulta che dalla fine del 1958 in poi, a seguito dei ribassi verificatisi nei prezzi liberi del grano, e, conseguentemente, delle farine, in una cinquantina di province sono state apportate riduzioni ai prezzi del pane di maggior consumo.

Si fa presente, comunque, che il C.I.P., dopo la recente decisione dell'11 dicembre 1959, ha provveduto a richiamare l'attenzione dei comitati provinciali dei prezzi nel senso dianzi indicato, per le eventuali determinazioni di competenza dei comitati provinciali medesimi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO e LIBERATORE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, anche in relazione alla risposta resa dal sottosegretario Micheli alla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1959, ad interrogazione del deputato Tognoni, il contenuto della indagine eseguita dai comitati provinciali dei prezzi di Pisa e di Lucca in ordine agli abusi tariffari che si sono verificati nei confronti degli utenti di energia elettrica da parte delle società distributrici operanti in dette province. (10324).

RISPOSTA. — I prefetti presidenti dei comitati provinciali dei prezzi di Pisa e di Lucca hanno eseguito, su conforme invito del C.I.P., le indagini del caso — con la collaborazione dei sindaci dei comuni interessati — al fine di accertare la legalità o meno delle tariffe praticate dalle aziende distributrici di energia elettrica, anche in base all'esame dei contratti e delle tariffe in vigore nel 1942, epoca di rifornimento del blocco dei prezzi.

Dagli accertamenti effettuati anche attraverso la consultazione di numerosi contratti di somministrazione di energia, stipulati dal 1940 in poi con utenti di illuminazione privata, è risultato che la questione era limitata agli utenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti ed era sorta in conseguenza dell'applicazione del provvedimento C.I.P. del 28 dicembre 1956, n. 620, con il quale è stato abolito il minimo garantito di consumo per illuminazione privata in favore dei predetti utenti. È risultato, altresì, che, nel 1942, coesistevano ed erano legalmente applicate tre tariffe: una, a consumo libero, di lire 1,75 al chilowattora (attuale lire 42); e due, a minimo garantito mensile, di lire 1,30 o 1,55 al chilowattora (attuali lire 31,20 e 37,20 a chilowattora) a seconda della ubicazione delle utenze in zone centrali o in zone periferiche.

Poiché, come già accennato, il provvedimento C.I.P. n. 620 ha abolito i minimi di consumo garantito, restavano le due tariffe, con prezzi diversi (31,20 e 37,20) e con le stesse caratteristiche di quella a consumo libero. La segreteria generale del C.I.P. provvedeva, pertanto, a chiarire che si doveva applicare la tariffa più favorevole agli utenti e, cioè, quella già a minimo garantito, in quanto, essendo stato abolito il minimo, la tariffa diventava praticamente a consumo libero ad un livello inferiore a lire 42.

Sulla base di tali direttive le aziende distributrici hanno applicato per tutti i contratti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

stipulati dopo il 1° gennaio 1957 (dopo, cioè, il citato provvedimento C.I.P. n. 620) con utenti residenti in comuni con oltre 10 mila abitanti la tariffa già a minimo garantito di lire 31,20 o 37,20 a chilowattore, a seconda della ubicazione della utenza. Le aziende si sono altresì obbligate a rimborsare ai suddetti utenti, con decorrenza 1° gennaio 1957, la differenza tra tale tariffa e quella di lire 42 al chilowattore.

Per gli utenti, invece, che avevano stipulato contratti a lire 42 chilowattore anteriormente al 1° gennaio 1957, le aziende, aderendo alle sollecitazioni del C.I.P. hanno rinunciato a tale tariffa ed hanno proceduto alla modifica dei contratti, in un primo tempo a richiesta dell'utente e, successivamente, anche d'ufficio. La modifica, per altro, non ha importato l'obbligo del rimborso della differenza tra la tariffa di lire 42 e quella di lire 31,20 e 37,20 al chilowattore per la circostanza, d'anzì ricordata, che la tariffa di lire 42 era già praticata nel 1942 e, quindi, era legalmente applicata alla data di emanazione del provvedimento C.I.P. n. 620.

Nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nei quali il citato provvedimento n. 620 ha autorizzato l'applicazione del minimo di consumo garantito, limitatamente al massimo di 3 chilowattore mensili, sono state mantenute in vigore le tariffe con garanzia di minimo, lasciando, comunque, agli utenti la facoltà di scegliere la tariffa di lire 42 a consumo libero nei casi in cui essi la ritengano più conveniente in relazione alla esiguità dei loro consumi.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI E PUCCI ANSELMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, anche in relazione alle sue dichiarazioni fatte in Commissione Agricoltura il 22 giugno 1960, secondo le quali risponde agli intendimenti del suo Ministero il ripristino delle amministrazioni ordinarie nei consorzi di bonifica retti da commissari, non ritenga di dovere provvedere al più presto possibile e comunque entro il corrente anno 1960 alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria nel consorzio di bonifica del bacino meridionale del Massaciuccoli (Pisa), retto da gestione commissariale da 15 anni. (13002).

RISPOSTA. — Si conferma l'intendimento di questa Ministero di ripristinare le amministrazioni ordinarie nei consorzi di bonifica retti da commissari non appena siano cessate

le condizioni che avevano determinato lo scioglimento degli organi elettivi.

Per quanto riguarda il consorzio di bonifica del Lago e del Padule di Massaciuccoli, Bacino Meridionale Pisano, si fa presente che i particolari motivi ambientali, che, a suo tempo, portarono alla nomina di un commissario, non possono ancora considerarsi superati.

Per altro, l'attuale commissario è assistito da una consulta nello svolgimento dei compiti a lui affidati, fra i quali è di particolare rilievo l'aggiornamento dello statuto dell'ente, in conformità dello schema tipo, predisposto da questo Ministero medesimo, al fine precipuo di assicurare alle diverse categorie dei consorziati una più equa ripartizione dei voti.

Non appena il nuovo statuto avrà riportato l'approvazione ministeriale, sarà cura di questo Ministero di sollecitare gli atti procedurali per dare all'ente gli organi di normale amministrazione.

Il Ministro: RUMOR.

RAFFAELLI E PUCCI ANSELMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga necessario impartire precise disposizioni ai dipendenti uffici periferici, ed in particolare all'intendenza di finanza di Pisa, nella cui giurisdizione gli uffici del registro continuano a richiedere ai circoli ricreativi il pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di lire 6 mila per gli apparecchi televisivi, anche nel caso in cui detti circoli hanno il televisore installato in sale diverse da quella ove si trova lo spaccio sociale funzionante con licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche di bassa gradazione.

Il suo Ministero ha già avuto occasione di precisare che la tassa di lire 6 mila è dovuta anche da quei circoli ricreativi che per detenere apparecchi televisivi sono sottoposti ad autorizzazione mediante annotazione sulla licenza, cioè solo nel caso che gli apparecchi medesimi siano installati nella stessa sala ove trovasi ubicato lo spaccio sociale, e ne consegue che nei casi in cui l'apparecchio è utilizzato in altro locale i circoli devono sottostare al pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di lire 2 mila fissata per gli abbonati normali.

Poiché in tal senso il suo Ministero si pronunciava, anche rispondendo in data 5 giugno 1959 ad interrogazione degli onorevoli Bottonelli, Degli Esposti e Nanni, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell'in-

terno 10 aprile 1959, n. 10.10495/11690.4 (7), che precisava in quali casi i circoli ricreativi sono sottoposti ad autorizzazione per detenere apparecchi televisivi, e tenuto conto che in molte province gli uffici finanziari seguono senza altro il criterio di applicare la tassa di concessione governativa nella misura di lire 6 mila soltanto ove gli apparecchi televisivi siano installati nel medesimo locale adibito a spaccio sociale, gli interroganti chiedono, anche ai fini dell'uniforme trattamento in tutto il territorio nazionale, che l'intendenza di finanza di Pisa sia invitata alla retta applicazione delle disposizioni sulla materia. (13008).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto ha già avuto occasione di dichiarare d'intesa col Ministero dell'interno, e cioè che la licenza di polizia non è necessaria allorché gli apparecchi televisivi siano installati nelle sedi dei circoli sprovvisti di autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche, ovvero quando gli stessi apparecchi vengano sistemati in locali diversi o separati da quelli ove trovasi ubicato lo spaccio sociale.

In tali casi, non ricorrendo l'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza né della autorizzazione per la detenzione di apparecchi televisivi, i circoli sono tenuti ad assolvere, come i privati, la tassa di concessione governativa nella misura di lire 2 mila stabilita dall'articolo 1 lettera *b*, della legge 27 dicembre 1956, n. 1413.

Questo Ministero ha, pertanto, già invitato l'intendenza di finanza di Pisa ad attenersi alle disposizioni sopraindicate mentre si riserva di diramare, al più presto, sul particolare argomento, apposite istruzioni a tutte le intendenze di finanza.

Il Ministro: TRABUCCHI.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se si intenda definire, con urgenza assoluta, la pratica di assunzione della spesa dell'eliporto costruito dal comune di Anacapri (Napoli), e della sua statizzazione in considerazione della importanza turistica di quella zona. (12453).

RISPOSTA. — L'amministrazione aeronautica, nell'intento di contribuire alle spese per l'ampliamento dell'eliporto esistente nell'isola di Capri, ha proceduto fin dall'aprile 1960, all'occupazione dei terreni occorrenti, dando

istruzioni per la sollecita liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e per la definizione delle relative pratiche di esproprio.

Le spese inerenti alla costruzione delle installazioni e degli impianti dell'eliporto, di cui non è prevista la statizzazione, dovranno, invece, essere sostenute da un consorzio di enti locali, costituitosi con la partecipazione del comune dell'associazione albergatori e della locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, al quale verrà affidata, mediante convenzione con l'amministrazione aeronautica, la manutenzione e la guardiania dell'intero complesso eliportuale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

RICCIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se sono intervenuti ed in quale modo presso la S.E.N.N. perché il villaggio residenziale sorga nel territorio di Sessa Aurunca, in accoglimento del voto di quelle popolazioni e del loro rilevante interesse per la realizzazione, in quella terra, di tale iniziativa. (12454).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12328, del deputato Colasanto, pubblicata a pagina 5683).

ROBERTI, DE VITO E ANGIOY. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga necessario — anche per tranquillizzare le popolazioni di Terra di Lavoro ed in ispecie la cittadinanza di Sessa Aurunca — intervenire presso la direzione della impresa S.E.N.N., perché disponga la costruzione del quartiere residenziale per le abitazioni dei propri dipendenti in tenimento del comune di Sessa Aurunca.

Nel territorio di detto comune, infatti, sono siti gli impianti industriali della S.E.N.N., per cui i dipendenti troverebbero, a breve distanza, nella storica ed importante città di Sessa, tutte le attrezzature e gli impianti necessari, sia scolastici (istituto tecnico, liceo-ginnasio, convitto nazionale) sia bancari, sportivi, turistici, ecc.; mentre la nota salubrità dell'aria e dolcezza del clima renderebbero le condizioni di vita particolarmente confortevoli, sia per le maestranze sia per gli impiegati dell'impresa. (12437).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12328, del deputato Colasanto, pubblicata a pagina 5683).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali sarebbe stata decisa la soppressione del distretto militare di Nola (Napoli), città che è sempre stata sede di reggimenti e vanta una nobile tradizione militare.

L'interrogante fa rilevare che tale provvedimento ha suscitato in quella popolazione un profondo malcontento per i danni morali ed anche economici che ne deriverebbero, tanto più che non verrebbe mantenuto l'impegno preso il 27 agosto 1957 dall'ex sottosegretario alla difesa, senatore Bosco, con lettera indirizzata al sindaco di Nola, nella quale lettera si dichiarava destituita di qualsiasi fondamento la notizia della soppressione di quel distretto.

L'interrogante chiede, pertanto, precise assicurazioni in merito, ritenendo che possa senz'altro soprassedersi all'attuazione del citato provvedimento, che in via definitiva dovrebbe essere revocato; o che, almeno, si provveda a destinare alla città di Nola una scuola militare, o un reggimento di fanteria, come è stato in via subordinata richiesto da quel consiglio comunale. (12192).

RISPOSTA. — La soppressione del distretto militare di Nola si inquadra nel piano di riassetto dell'intera organizzazione di tali enti, tendente a ridurre il numero dei distretti ed a migliorare l'efficienza di quelli destinati a rimanere in vita.

Per quanto concerne in particolare il distretto di Nola sono state tenute presenti le possibilità di assorbimento del distretto militare di Napoli, nonché la rete di comunicazioni di cui è dotata la zona e l'opportunità di far coincidere la circoscrizione del distretto militare di Napoli con quella della provincia.

Spiace, pertanto, comunicare che non si vede la possibilità di revocare la soppressione del distretto di Nola, mentre, almeno allo stato, non è in programma il trasferimento di altro ente militare in detta città, ove per altro esiste un'officina riparazione mezzi corazzati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROSSI PAOLO MARIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quanto ci sia di vero, circa le notizie apparse sulla cronaca locale della provincia di Massa e Carrara, relativamente alla costituzione di una zona industriale cosiddetta Apuo-Lunense.

Infatti, in questi ultimi tempi si è fatto un gran parlare della formazione di una zona la

quale, oltre a comprendere l'attuale perimetro della zona industriale apuana, abbracci anche i territori dei comuni della provincia de La Spezia. Tali notizie si dice che siano state alimentate da ambienti facenti capo al Ministero dell'industria e commercio. (10929).

RISPOSTA. — L'iniziativa concernente la istituzione di una zona industriale, la quale oltre a comprendere l'attuale perimetro della zona industriale apuana abbracci anche i territori dei comuni della provincia de La Spezia, ha avuto origine esclusivamente locale (camera di commercio, unioni industriali, consorzio per la zona industriale apuana).

In merito alla suddetta iniziativa questo Ministero ha avuto occasione di esprimere il proprio avviso ad una rappresentanza degli enti ed organizzazioni interessati, nel senso che non appare opportuna la emanazione di nuove norme legislative per favorire le iniziative industriali della zona, ravvisandosi piuttosto la convenienza che vengano utilizzate, per quanto possibile, le provvidenze disposte dalle norme già in vigore per le aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, nonché le disposizioni generali concernenti i finanziamenti in favore delle imprese industriali.

Il Ministro: COLOMBO.

ROSSI PAOLO MARIO, PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI E DIAZ LAURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dare sollecita evasione alle richieste avanzate dall'amministrazione comunale di Aulla (Massa Carrara), con lettera del 13 giugno 1959, n. 17068/2009, tendente ad ottenere il collegamento telefonico della frazione Ragnaia con il capoluogo, e 23 marzo 1960, numeri 2331, 2332, 2333, 2334, 2335.

Con tali lettere inoltrate al Ministero in questione, l'amministrazione comunale suindicata inoltrava altresì domanda di collegamento telefonico delle seguenti località e frazioni del comune, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215: Canova, Stadano, Serriaciolo, Bettola, Malacosta. (12705).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti compiuti è risultato che delle suddette frazioni quella di Ragnaia ha una popolazione di 777 abitanti, è situata a metri 106 di altitudine e dista appena chilometri 1,200 dal più vicino posto telefonico pubblico, onde non raggiunge le condizioni minime richieste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, per avere senz'altro

titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Essa potrà egualmente fruire di tale beneficio in virtù della disposizione eccezionale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 della citata legge n. 1215, che dà facoltà di concederlo quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale, ma poiché questo Ministero deve applicare, nei piani di concessione ed esecuzione dei collegamenti della specie, un opportuno criterio di gradualità che tenga conto delle necessità preminenti di quelle altre località che versano in condizioni meno favorevoli per essere ubicate a distanza ben più rilevante, la sua posizione sarà tenuta in evidenza e la relativa pratica verrà definita allorché saranno state soddisfatte le predette più impellenti esigenze.

Per le altre frazioni dello stesso comune, questo Ministero ha chiesto alla competente prefettura di fornire i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, e ciò allo scopo di accertare se esse abbiano titolo al collegamento telefonico a totale carico dello Stato ai sensi delle disposizioni della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1215.

Qualora risulti che tali frazioni, o alcune di esse, si trovino nelle condizioni volute, sarà esaminato quanto occorre per realizzare gli impianti, osservando per altro i criteri di gradualità imposti, in relazione alla disponibilità dei fondi concessi, dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Il Ministro: MAXIA.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) se sia informato che a Palermo gli esami per abilitazioni decentrate di lettere, iniziati il 7 maggio 1960, sono stati bruscamente interrotti il 27 maggio 1960, mentre l'avviso del provveditorato diceva testualmente: « Considerato che gli esami orali devono svolgersi in una unica sessione e nella maniera più celere, non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rinvio. Pertanto perde il diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti ».

Considerato che le abilitazioni sono state rimandate a settembre, mentre era prevista al 20 giugno 1960 la fine degli esami per la inclusione nelle graduatorie per incarichi e supplenze, si desidera sapere se il Ministero approvi tale interruzione degli esami di abilitazione e se non pensi di mettere tutti i

candidati approvati in condizione di avere l'incarico, evitando che l'interruzione al 27 maggio e il rinvio a settembre avvengano a danno esclusivo di alcuni candidati. (12550).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha mancato di impartire a tutte le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, indetti col decreto ministeriale 15 dicembre 1959, opportune disposizioni perché le operazioni di esame fossero condotte con la massima celerità possibile, in modo da consentire il più sollecito conseguimento delle abilitazioni richieste.

Da parte di alcune fra le sedi più affollate, e fra queste Palermo, è stata, tuttavia, rappresentata al Ministero la materiale impossibilità di proseguire lo svolgimento delle prove orali in coincidenza con la chiusura delle lezioni, le operazioni di scrutinio e di esami, gli esami universitari e gli esami di maturità ed abilitazione presso gli istituti di istruzione secondaria.

Mentre, pertanto, si giustifica pienamente l'avviso del provveditore agli studi di Palermo circa l'impossibilità di concedere rinvii a candidati che ne facessero domanda, non appare possibile impedire interruzioni determinate, come nel caso in esame, da obiettive e riconosciute necessità.

Il Ministro: MEDICI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quel che vi è di vero nella denuncia fatta dal giornale *Paese Sera* e riportata nella *Rassegna Stampa* del gabinetto del Ministero della pubblica istruzione dell'11 giugno 1960 circa il posto di ristoro sorto presso gli scavi di Pompei, il quale si sarebbe trasformato in un ristorante, invadendo i sotterranei della palestra del foro e danneggiando mosaici pregevolissimi.

Si desidera sapere a chi risalirebbero le eventuali responsabilità del comportamento tenuto dal gestore del posto stesso e se provvedimenti sono stati presi dopo l'accertamento di irregolarità. (12851).

RISPOSTA. — In considerazione della accresciuta attività del posto di ristoro funzionante presso gli scavi di Pompei fin dal 1954, vennero fatte al gestore interessato ulteriori concessioni di aree demaniali a condizioni e con vincoli ben precisati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

In particolare, ad evitare che le forniture di generi alimentari venissero lasciate alla pubblica vista nelle aree attigue al posto di ristoro, si ritenne non solo opportuno, ma necessario, concedere l'uso di un sotterraneo del cortile della palestra delle terme del foro, non ancora sterrato e non accessibile, a condizione che il gestore lo sterrasse a sue spese e lo rendesse accessibile da una breccia praticata, con opportune cautele, nel sottosuolo. Tale sterro è valso ad esplorare e a far conoscere un elemento finora ignorato delle terme del foro: trattasi invero di semplici riserve di acqua rivestite d'intonaco signino le quali nessun danno o alterazione hanno subito per l'uso del sotterraneo come deposito di generi alimentari.

Si ritenne, inoltre, opportuno che per congressi di cultura ed eccezionali circostanze, il cortile della vicina palestra delle terme fosse utilizzato per il posto di ristoro a condizione che il gestore facesse a sue spese il restauro delle coperture del portichetto della palestra e che le concessioni venissero autorizzate di volta in volta dalla competente soprintendenza alle antichità di Napoli. In questo portico, invero, ebbe luogo due anni orsono il simposio serale del convegno internazionale dei critici d'arte, simposio che, per la suggestione del luogo, lasciò in tutti i partecipanti un ricordo memorabile.

Infine, il cubicolo, con semplice mosaico a tessellato bianco, cui evidentemente si riferisce l'interrogante, non concesso dalla suddetta soprintendenza e adoperato per lavatoio, è stato da tempo, per ordine del soprintendente, già chiuso e eliminato da ogni concessione e sottratto a ogni uso. Non si tratta, pertanto, né di abusive invasioni, né di manomissioni di opere d'arte.

Di tali concessioni, dovute come sopra-detto, all'aumentata attività del posto di ristoro, è stata data doverosa comunicazione all'intendenza di finanza di Napoli, al fine di regolarizzare le occupazioni stesse nei confronti del demanio dello Stato.

Il Ministro: MEDICI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) per quali motivi l'assistente incaricato alla cattedra di mineralogia dell'università di Palermo dottor Giuseppe Lorenzo Noto è stato sconfermato dall'incarico durante l'anno accademico 1960 senza essere sentito (articolo 9 della legge del 18 marzo 1958, n. 349);

2°) se non ritenga di accertare, mediante inchiesta, se risponda a verità che il detto assistente sia stato tenuto in servizio dal professor Bellanca solo fino a che non abbia ultimato un lavoro di traduzione dall'inglese (*Optical Crystallography di Wahlstrom*), con adattamento ai fini di un corso di mineralogia, pubblicato sotto il nome del professore, come lo stesso dottor Noto asserisce di poter dimostrare;

3°) se sia vero che dal 1957 si è assistito ogni anno a sconferme o a dimissioni più o meno volontarie di assistenti dalla cattedra di mineralogia e petrografia, tenuta dal professor Bellanca. (13119).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento di sconferma dall'ufficio di assistente incaricato potrebbe essere disposto dal Ministero nei confronti del dottor Giuseppe Lorenzo Noto, assistente incaricato presso la cattedra di mineralogia della università degli studi di Palermo, atteso che la cessazione dall'ufficio di assistente in relazione alle esigenze della ricerca scientifica (sconferma), prevista e disciplinata dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349, trova applicazione solo nei confronti degli assistenti ordinari e non già anche nei confronti degli assistenti incaricati.

Per quanto attiene, in particolare, alla posizione del dottor Giuseppe Lorenzo Noto, si fa presente che il Ministero, con decreto ministeriale 1° dicembre 1958, su proposta del professore ufficiale della materia, nominò il predetto assistente incaricato presso la cattedra di mineralogia dell'università di Palermo con effetto dal 1° dicembre 1958.

L'incarico, conferito in relazione ad un posto vacante nell'organico della cattedra, venne limitato al giorno dell'espletamento del relativo concorso da bandire dall'università interessata ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Dagli atti in possesso del Ministero si rileva che, con rettorale del 27 febbraio 1960, n. 785, l'università degli studi di Palermo inviò al Ministero una lettera con la quale il predetto dottor Noto rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli. Si rileva, altresì, che non risultando esplicitamente indicata, nella lettera in parola, la data dalla quale le dimissioni avrebbero dovuto avere effetto, il competente ufficio del Ministero restituì il documento stesso alla università perché provvedesse ad invitare l'interessato a trasmettere altra dichiarazione di dimissioni completata con la indicazione mancante.

La lettera di dimissioni del dottor Noto non è stata più restituita, mentre risulta pervenuta direttamente dal predetto assistente una istanza con la quale l'interessato dichiara di voler ritirare le dimissioni già presentate, istanza che il Ministero ha trasmesso all'università di Palermo per gli opportuni chiarimenti al riguardo.

Pertanto, allo stato degli atti, nessun provvedimento inteso a disporre la cessazione « per volontarie dimissioni » dall'ufficio di assistente incaricato è stato adottato dal Ministero nei confronti del dottor Noto, per mancanza dell'elemento necessario ed indispensabile al provvedimento stesso, e cioè « la dichiarazione delle volontarie dimissioni ».

In merito al punto 2°) della interrogazione si assicura l'interrogante che il Ministero non mancherà di affidare ad un ispettore l'incarico di indagare sull'attività effettivamente svolta dal dottore Noto presso la cattedra di mineralogia dell'università di Palermo.

Per quanto attiene, poi, al punto 3°) della interrogazione si precisa che dal 1957 a tutto oggi presso la cattedra di mineralogia della università di Palermo, a parte il caso del dottor Giuseppe Lorenzo Noto — per il quale è ancora *sub iudice* la cessazione dal servizio per volontarie dimissioni — solo la dottoressa Aurelia Urso, su 6 assistenti ordinari ed incaricati che vi hanno prestato servizio, è cessata dall'ufficio per « volontarie dimissioni ».

Il Ministro: MEDICI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se le località Breccella, Saliotto, Collecioffi, Colle Martino, Collecrocci e Marini in agro di Isernia (Campobasso), non siano per beneficiare del servizio telefonico pubblico, così come le popolazioni interessate vivamente invocano. (12870).

RISPOSTA. — Delle suddette frazioni, quella di Colle Cioffi, avendo una popolazione di soli 160 abitanti, non può beneficiare del collegamento telefonico a totale carico dello Stato, in quanto, a norma delle vigenti disposizioni (legge 30 dicembre 1959, n. 1215), per averne titolo è necessario che le frazioni interessate, oltre a trovarsi nelle altre condizioni prescritte, raggiungano almeno i 200 abitanti.

Tuttavia, ove la detta frazione avesse una notevole importanza economica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, il comune interessato potrebbe chiedere, mediante domanda a que-

sto Ministero, il collegamento telefonico con il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento della spesa.

In tale ipotesi, per altro, l'esecuzione del collegamento, in relazione anche al rilevante numero delle richieste pervenute e che continuano a giungere, sarebbe subordinata alla disponibilità dei fondi che si potrà avere in ciascun esercizio finanziario dopo la realizzazione degli impianti a totale carico dello Stato.

In alternativa, e con prospettive più favorevoli, il comune stesso potrebbe chiedere l'istituzione di un collegamento fonotelegrafico, da cedere successivamente alla società telefonica concessionaria per l'espletamento anche del servizio telefonico; in tal caso, per altro, dovrebbe impegnarsi, con delibera consiliare approvata dall'autorità tutoria, a fornire un idoneo locale arredato, a gestire a propria cura e spese il servizio fonotelegrafico ed a contribuire nella misura del 30 per cento alle spese di impianto.

Circa le altre frazioni, si informa che per quelle di Breccelle e Collemarino (che si ritiene debba identificarsi con la frazione Colle Martino indicata nell'interrogazione), questo Ministero è in attesa che la prefettura di Campobasso, già interessata, fornisca tutti gli elementi di valutazione (entità della popolazione, altitudine sul livello del mare e distanza dal più vicino posto telefonico pubblico) necessari per potere stabilire se le località in parola abbiano titolo all'impianto telefonico a totale carico dello Stato ai sensi della citata legge del 30 dicembre 1959, n. 1215.

Anche per le rimanenti frazioni di Saliotto, Collecrocci e Marini, per le quali non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna domanda da parte del comune interessato, è stato chiesto alla competente prefettura di fornire i suddetti elementi di valutazione.

Qualora dagli accertamenti in parola risultasse che le frazioni sopra nominate, o talune di esse, si trovino nelle condizioni volute, sarà esaminato quanto occorre per realizzare l'impianto, osservando per altro i criteri di gradualità imposti, in relazione alla disponibilità dei fondi concessi, dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Il Ministro: MAXIA.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento che riconosca agli ispettori scolastici e ai direttori didattici di ruolo il servizio precedentemente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

prestato in qualità di incaricati nel grado attualmente ricoperto.

La legge 13 marzo 1948, n. 165, riconosce ai maestri che entrano in ruolo, al limite di quattro anni, il servizio precedentemente prestato quando ancora non erano in ruolo. A maggior diritto dovrebbe essere riconosciuto per intero il servizio reso dai direttori e dagli ispettori incaricati durante un regolare rapporto d'impiego, con aggravio di attribuzioni, di responsabilità e con parità di stipendio.

D'altra parte, l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 stabilisce che « l'impiegato a cui siano conferite funzioni di qualifiche diverse da quelle rivestite, è considerato, agli effetti gerarchici, durante l'esercizio di dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate ».

Da questa norma di carattere generale, estremamente chiara, discende il giusto diritto degli ispettori scolastici e dei direttori didattici di veder riconosciuto il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricati nel grado attualmente ricoperto. (12104).

RISPOSTA. — Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevedono che l'impiegato, al quale siano conferite funzioni di qualifiche diverse da quella rivestita, sia considerato, agli effetti gerarchici, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

La norma ha carattere generale ed è applicabile quindi anche nei confronti degli insegnanti elementari e dei direttori didattici, i quali, con l'osservanza della speciale procedura prevista dal vigente ordinamento scolastico, possono essere chiamati ad esercitare, per incarico temporaneo, le funzioni rispettivamente di direttore didattico o di ispettore scolastico in circoli didattici o in circoscrizioni scolastiche privi di titolare.

Le vigenti disposizioni non contemplano, tuttavia, che il servizio prestato con attribuzione delle funzioni corrispondenti alla qualifica superiore sia valutato, agli effetti economici o di carriera, in tale qualifica.

Detto servizio, anzi, non comporta, per la generalità degli impiegati, neanche un beneficio economico durante il tempo della sua prestazione.

I direttori didattici incaricati e gli ispettori scolastici incaricati usufruiscono, invece, della particolare disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1948,

n. 264, che reca: « al direttore didattico incaricato della supplenza di una circoscrizione ispettiva è corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza tra lo stipendio spettante agli ispettori scolastici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito. Al maestro elementare, incaricato della supplenza di un circolo didattico è corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante ai direttori didattici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito ».

Avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia, il Ministero non può adottare provvedimenti, nel senso richiesto dall'interrogante, intesi a riconoscere nei riguardi dei soli direttori didattici ed ispettori scolastici, agli effetti economici e di carriera, il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, non soccorrono, nemmeno in via analogica, le aspirazioni degli interessati, atteso che la valutazione dell'insegnamento non di ruolo prevista dalle disposizioni stesse per gli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica dà diritto soltanto a benefici economici e non ha alcuna influenza sulla carriera.

Il Ministro: MEDICI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sia riconosciuto — per intero — il servizio prestato dal personale civile della marina militare antecedentemente alla nomina nei ruoli aggiunti a norma del combinato disposto degli articoli 350 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, ed articolo 4, terzo comma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. (12211).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11721, del deputato Leone Raffaele, pubblicata a pagina 5702).

SCARASCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, date le gravi difficoltà nelle quali si dibatte l'agricoltura, non intendano provvedere immediatamente alla sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati in vista di una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

diversa, più equa e razionale impostazione del problema.

Dopo numerose richieste e a seguito del lavoro di apposite commissioni nulla purtroppo è mutato; infatti al momento presente, sul carico totale per assegni familiari, assistenza malattia, previdenza sociale e assegni di disoccupazione spettanti ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, lo Stato provvede nella maggior misura, mentre fanno ancora carico ai produttori agricoli oltre 50 miliardi annui.

Tale somma rappresenta un peso eccessivo sempre più insopportabile per l'agricoltura, specie meridionale, che, colpita negli anni scorsi in modo inconsueto dalle avversità atmosferiche, ancora effettua il pagamento dei contributi sulla base di un rapporto giornate di lavoro-ettaro coltura, che non corrisponde più ad una tecnica progredita di una agricoltura meccanizzata.

Di fronte ad un programma di sviluppo basato su incentivi per l'agricoltura e su sgravi fiscali, sembra all'interrogante che la prima misura da adottarsi, senza preclusioni per un riesame sulla sperequazione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, sia la richiesta sospensione nel pagamento delle rate che si andranno a maturare nel futuro, sospensione che dovrà perdurare sino a quando approfonditi studi non avranno indicato una soluzione più confacente ai bisogni ed alle esigenze dell'agricoltura. (11927).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12011, del deputato Pugliese, pubblicata a pagina 5714).

SCHIAVETTI E FERRARI FRANCESCO.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri è stato possibile che il professore « emerito » Giovan Battista Picotti presiedesse, dopo aver sorpassato di alcuni anni l'età consentita dalla legge, la commissione per gli esami di laurea della facoltà di lettere dell'università di Pisa in aperto contrasto col disposto dell'articolo 42 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269, il quale prescrive testualmente che « le commissioni per gli esami di laurea o diploma siano costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà ».

Gli interroganti domandano altresì come il ministro pensi di poter sanare l'evidente irregolarità delle lauree concesse da commissioni presiedute da chi non aveva i titoli ne-

cessari per farne parte e tanto meno per presiederle. (12480).

RISPOSTA. — Nella sessione dell'anno accademico 1958-59, la commissione per gli esami di laurea della facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Pisa fu presieduta dal preside della facoltà stessa, professore Vittorio Amoretti, e della commissione faceva parte, tra gli altri, anche il professore Giovan Battista Picotti, professore emerito di storia moderna.

La sessione di laurea si svolse nei giorni 22, 24, 26 e 27 giugno 1959; alla seduta del giorno 24 il preside non poté intervenire, perché impegnato nella presidenza di una commissione di esami di Stato di maturità, e, per tale motivo, la commissione di laurea fu presieduta dal professor Picotti, essendo presenti 8 professori di ruolo della facoltà predetta. Nella successiva seduta del 27 giugno, il professore Picotti ebbe, poi, a sostituire, momentaneamente, nella presidenza della commissione il professor Amoretti, assentatosi per doveri inerenti al suo ufficio di preside.

Inoltre, il professor Picotti fece anche parte delle commissioni degli esami di laurea della sessione autunnale.

Ciò premesso, si comunica che il Ministero non ritiene che la presidenza di una commissione di laurea, come sopra affidata al professore Giovan Battista Picotti, abbia costituito irregolarità di alcun genere.

L'articolo 42 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269, citato dagli stessi interroganti, prevede che le commissioni per gli esami di laurea possano essere costituite da professori ufficiali e da liberi docenti, ma anche da « cultori delle discipline che fanno parte delle facoltà ».

Ora, sembra davvero difficile non riconoscere tale qualifica al professor Giovanni Battista Picotti, dopo un magistero trentennale, dedicato con piena dedizione ed alta dignità all'insegnamento universitario, proprio nella facoltà di lettere e filosofia.

Gli stessi interroganti, d'altra parte, riconoscono al professor Picotti la qualifica di « emerito », qualifica in effetti a lui concessa con decreto presidenziale in data 26 gennaio 1954, a norma dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Da tale articolo si evince che se ai professori emeriti ed onorari non competono « particolari » prerogative, spettano, tuttavia, quelle « normali », riscontrabili in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti non escludano in maniera specifica tale categoria di professori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Avuto riguardo alla situazione suesposta, si fa presente che il Ministero non ha provvedimenti da adottare nel senso indicato dagli interroganti.

Il Ministro: MEDICI.

SILVESTRI E COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali difficoltà ostacolano tuttora, dopo gli anni trascorsi dal compimento dell'istruttoria da parte del comitato tecnico, l'accoglimento delle domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della provincia di Frosinone, presentate, fra le altre, dalla società « Agip »-mineraria (E.N.I.), dalla società idrocarburi Valle Latina (S.I.V.A.L.), dalla società italiana petroli (I.P.S.A.), dalla società Industria nazionale idrocarburi (I.N.I.).

Per sapere se non ritenga di dover disporre la sollecita definizione della pratica, autorizzando l'inizio dei lavori che interessano un'area di molte decine di migliaia di ettari e che sono giustamente ritenuti di fondamentale importanza ai fini stessi dello sviluppo economico di una zona fra le più depresse del paese. (2073, già orale).

RISPOSTA. — Le istanze intese ad ottenere permessi di ricerca di idrocarburi nel territorio della provincia di Frosinone sono state a suo tempo esaminate dal comitato tecnico per gli idrocarburi, il quale ha proposto di respingere alcune istanze e di accoglierne altre secondo un piano di distribuzione che, rispettando le prescrizioni di legge relative alla configurazione dei permessi, avrebbe evitato ogni dispersione di aree e favorito il completo sviluppo delle ricerche nella zona.

Tale piano ha portato alla modificazione dei perimetri originariamente richiesti dalle singole società e, pertanto, queste sono state informate di tali proposte ed invitate a perfezionare gli atti per l'assegnazione dei permessi. Senonché qualcuna delle ditte richiedenti ha comunicato di non essere disposta ad accettare il permesso nella configurazione proposta; altre si sono riservate di decidere in merito all'accettazione.

Per accelerare i tempi, ai fini della emanazione dei titoli minerari, da una parte sono state sollecitate le ditte richiedenti a provvedere agli adempimenti di cui sopra anche con la minaccia di considerare rinunciarie le inadempienti; dall'altra si è provveduto a predisporre i decreti di assegnazione alle ditte che si sono dichiarate disposte ad accettare i permessi.

Sono stati così conferiti alla società ricerche idrocarburi Chiaravalle il permesso Sora, in territorio di Frosinone e l'Aquila, dell'estensione di ettari 32.976, e alla società Bombrini-Parodi-Delfino il permesso Caccano, in territorio di Frosinone, dell'estensione di ettari 8.999.

A seguito di rinuncia della società « Agip »-mineraria alla concessione Ripi, sempre in provincia di Frosinone, l'area relativa sarà entro breve termine messa in gara per l'aggiudicazione mediante pubblico incanto.

Trovansi infine in corso di risoluzione la concorrenza fra la società « Agip »-mineraria e la società Sival, che ha rinunciato recentemente ad uno dei permessi richiesti.

La risoluzione di tale concorrenza renderà possibile la immediata assegnazione a terzi di altre aree richieste.

Concludendo si può affermare che le difficoltà, frapposte dalle stesse società assegnatarie, sono in via di superamento e, pertanto, il conferimento dei permessi nella provincia di Frosinone ed in genere nella Valle Latina, potrà essere definito completamente entro il più breve termine.

Il Ministro: COLOMBO.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di dover urgentemente intervenire per una equa soluzione della grave vertenza venutasi a creare in Ceprano (Frosinone), ed in altri centri del cassinato a causa della riscossione forzosa, in atto da qualche giorno, delle imposte relative agli anni fino al 1948, per le quali a suo tempo intervenne un provvedimento di sospensione decennale.

Questo atto ha provocato fra i cittadini vivissima emozione e protesta, comprensibile se è vero che più volte membri del Governo, parlamentari ed esponenti politici democristiani ebbero ad assicurare che alla sospensione sarebbe certamente seguita la rinuncia definitiva da parte dello Stato ad esigere il pagamento delle annualità di imposta predette, in considerazione degli ingentissimi danni e delle tragedie individuali e collettive prodottesi, a causa degli eventi bellici, nella zona della battaglia di Cassino. (12938).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante forma oggetto della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani, presentata alla Camera dei deputati il 24 giugno 1960. Atto n. 2278.

In attesa della discussione di tale proposta, questo Ministero ha disposto, con telegramma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

del 28 giugno 1960, n. 457220, diretto all'intendenza di finanza di Frosinone, la sospensione degli atti esecutivi posti in essere in Ceprano ed in altri centri del cassinato, per il recupero delle partite di imposta di ricchezza mobile dovuta dai contribuenti di quei comuni per gli anni 1949 e precedenti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SINESIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali siano i programmi che riguardano lo sfruttamento dei giacimenti di sali potassici scoperti nei pressi di Capo Rosello in territorio di Realmonte (Agrigento). (10889).

RISPOSTA. — Da notizie assunte presso l'assessorato dell'industria e commercio della Regione siciliana si è in grado di comunicare che, con decreto del predetto assessorato in data 1° luglio 1957, n. 1, è stato accordato alla Società « Agip »-Mineraria di Milano il permesso di ricerca di sali potassici nella zona denominata convenzionalmente Realmonte estesa ettari 2.200 e compresa nel territorio dei comuni di Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana.

Con decreto dello stesso assessorato del 12 novembre 1957, n. 375, detto permesso è stato trasferito alla società S.I.P.O. del gruppo E.N.I.

Poiché con i lavori di ricerca, eseguiti a mezzo di sondaggi meccanici, è stata accertata soltanto la esistenza di una « lente salina » priva di mineralizzazione a potassio, la Società S.I.P.O. ha rinunciato al permesso di ricerca.

Tale rinuncia è stata accettata con decreto amministrativo del 20 aprile 1959, n. 982, e, conseguentemente, l'area del permesso di ricerca è stata dichiarata libera dal preesistente vincolo minerario.

Il Ministro dell'industria e commercio:
COLOMBO.

SINESIO E SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

1°) se risponda a verità che il ministro dell'industria ha svolto un intervento presso l'Ente siciliano di elettricità in ordine all'acquisto dei macchinari per l'impianto termoelettrico di Porto Empedocle (Agrigento) e diretto ad orientare l'E.S.E. relativamente alla scelta del fornitore;

2°) se si sia valutato che tale intervento si risolve quanto meno in un grave ritardo della entrata in funzione della centrale, la cui attività è impazientemente attesa sia dalla cittadinanza di Porto Empedocle, sia da tutti gli operatori della zona, le cui iniziative sono ovviamente subordinate alla disponibilità di energia;

3°) se non ritenga il Governo di lasciare alla responsabile valutazione dell'E.S.E. la libera deliberazione della sua volontà negoziale piuttosto che suggerire orientamenti, i quali, oltre tutto, risulterebbero, a quanto sembra, più onerosi sotto il profilo del costo. (10892).

RISPOSTA. — Per l'acquisto dei macchinari occorrenti per l'impianto termoelettrico di Porto Empedocle l'Ente siciliano di elettricità si era orientato verso una industria straniera non per motivi tecnici o di sfiducia verso la produzione italiana, ma per ragioni economiche, in quanto la ditta estera avrebbe assicurato anche il relativo finanziamento.

Risulta, comunque, che le stesse condizioni e dilazioni di pagamento praticate dalla industria straniera sono state offerte successivamente all'E.S.E. dalle società Ansaldo e Ansaldo-San Giorgio, con il benessere della Finmeccanica e dell'I.R.I.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SINESIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica che riguarda la costruzione di un campo atletico studentesco nella città di Agrigento.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se i ministri interessati non ritengano opportuno di costruire, a totale carico dello Stato, un campo atletico nella città di Porto Empedocle (Agrigento), sprovvista totalmente di impianti sportivi, dal momento che questa amministrazione comunale è disposta a cedere gratuitamente l'area necessaria. (13000).

RISPOSTA. — Gli accordi intercorsi a suo tempo tra questo Ministero ed il « Coni », concernono la realizzazione di un razionale e regolamentare campo sportivo scolastico di atletica leggera ad uso della scuola, in ogni sede di provveditorato agli studi.

La costruzione, a cura e spese del « Coni », dell'impianto di cui trattasi, è subordinata alla disponibilità di un'area idonea della superficie di circa 30 mila metri quadrati che deve essere fornita gratuitamente dall'amministra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

zione comunale interessata o, eventualmente, dall'amministrazione provinciale.

Sono stati realizzati finora 36 di tali impianti in altrettanti capoluoghi di provincia, mentre altri 18 sono in corso di costruzione o di appalto.

Per quanto riguarda la sede di Agrigento, la competente amministrazione comunale non ha ancora messo a disposizione il terreno necessario, nonostante le ripetute sollecitazioni del locale provveditore agli studi.

La città di Porto Empedocle non può essere compresa, almeno per il momento, nel programma in corso di realizzazione, non trattandosi di capoluogo di provincia. Per altro, la richiesta di costruire in detta città un campo atletico a totale carico dello Stato, non rientra nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quanto segue.

Il territorio del comune di Margherita di Savoia (Foggia) è limitato a causa della presenza delle saline, che ne occupano i quattro quinti. La popolazione locale è riuscita in questi ultimi decenni a rendere altamente fertili le terre adiacenti il mare, che coprono la parte ovest e costituiscono i cosiddetti arenili. I prodotti che gli agricoltori ricavano sono destinati all'esportazione, con grande vantaggio dell'economia locale.

Nel 1910 fu costruito un canale, chiamato Porto Canale, utile alle operazioni di carico del sale. L'opera ha causato la deviazione delle correnti marine, di modo che il mare, mentre indietreggia nella zona dell'abitato, avanza in quella degli arenili. L'erosione marina, che diviene sempre più preoccupante, raggiunge in media un metro di terra ogni anno. Vi sono punti in cui le acque del mare minacciano di arrivare persino sulla strada che da Margherita di Savoia va a Manfredonia.

Le iniziative intraprese dagli amministratori locali non hanno ottenuto sino ad ora alcun valido aiuto governativo.

L'interrogante, nel fare presente questa situazione economicamente dannosa ad un centro che ha già dato il meglio di sé allo Stato per la presenza sul suo territorio delle summenzionate saline, chiede se i ministri non ritengano opportuno e doveroso intervenire sollecitamente onde assicurare la soluzione di

un simile doloroso problema da troppo tempo auspicata dalla popolazione e dalle autorità. (11121).

RISPOSTA. — Il consorzio generale per la bonifica della Capitanata ha segnalato di avere già posto allo studio un progetto di massima per la soluzione del problema della difesa degli arenili di Margherita di Savoia.

Infatti, nel programma dei lavori, da eseguirsi nell'esercizio 1960-61 con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inclusi anche quelli relativi alla sistemazione della zona litoranea compresa tra Manfredonia e Margherita di Savoia, ed il relativo progetto sarà ultimato entro l'anno 1960.

Lo stesso consorzio ha, inoltre, fatto presente che, quantunque le disposizioni impartite dalla Cassa per i cennati lavori limitino l'intervento alle opere di sistemazione idraulico-agraria degli arenili, saranno inserite nel progetto anche le opere di sistemazione e di difesa degli arenili stessi dalle erosioni marine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e doveroso intervenire per evitare che i maestri elementari pensionati prima del 1° luglio 1956 percepiscano una pensione inferiore a quella spettante ai maestri pensionati da quella data in poi.

In caso negativo, l'interrogante chiede di conoscere quali sono i motivi per cui debbono esistere situazioni di privilegio per la categoria dei pensionati dopo il 1° luglio 1956; è inoltre se i ministri non ritengano opportuno che la pensione, oltre ad essere uguale per tutti, relativamente agli anni di servizio prestati, sia parificata a quella degli altri impiegati dello Stato col titolo di studio equiparato a quello degli insegnanti elementari. (11684).

RISPOSTA. — Il personale insegnante della scuola elementare, in base ai provvedimenti delegati e alla legge 13 marzo 1958, n. 165, ha conseguito notevoli miglioramenti di carriera a decorrere dal 1° luglio 1956.

Da tale circostanza deriva che gli insegnanti collocati a riposo dopo la suddetta data liquidano una pensione maggiore di quella concessa ai maestri cessati dal servizio anteriormente con uguale anzianità, dato che i trattamenti di quiescenza vanno calcolati sull'ultimo stipendio integralmente percepito, e cioè sullo stipendio che riflette, in concreto,

la posizione finale di carriera raggiunta dagli interessati.

Né è valsa a togliere questa disparità di condizione l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, relativo alla rivalutazione delle pensioni, giacché l'articolo 25, n. 5, del citato decreto e le conformi, precise disposizioni impartite dalla ragioneria generale dello Stato stabiliscono che i trattamenti di quiescenza vanno liquidati mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica acquisiti all'atto della cessazione dal servizio.

Comunque, non si tratta, in questo caso, di mantenere situazioni di privilegio, come ritiene l'interrogante, ma di applicare un principio generale per effetto del quale il trattamento di quiescenza viene stabilito sulla base dello stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio.

Ad ogni modo, si fa presente che la Corte dei conti, con decisione emessa dalla sezione seconda giurisdizionale in sede di esame di un ricorso, ha stabilito un criterio di massima in materia di riliquidazione delle pensioni ai maestri elementari.

Poiché tale decisione modifica sostanzialmente il sistema finora seguito, sono in corso intese con il Dicastero del tesoro circa l'approvazione del nuovo criterio.

Per quanto attiene poi alla seconda parte dell'interrogazione soprariportata, si fa presente che il titolo di studio non è un elemento di cui si possa tener conto in sede di liquidazione della pensione, né esso ha alcuna influenza sui fattori (anzianità di servizio e stipendio percepito all'atto della cessazione dall'impiego) che hanno rilevanza ai fini predetti e sui quali si può, in concreto, determinare l'importo della pensione stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MEDICI.

SPADOLA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non intenda intervenire presso l'assessorato industria e commercio della Regione siciliana perché siano ripresi i lavori per la costruzione degli impianti della zona industriale di Ragusa, da tempo sospesi con rilevante danno dello sviluppo industriale ed economico della provincia. (10531).

RISPOSTA. — Nulla risulta a questo Ministero in ordine alla zona industriale di Ragusa.

Poiché dal tenore della interrogazione si desume che la zona industriale in parola è stata costituita nel quadro delle disposizioni e delle provvidenze della Regione siciliana, questo Ministero non ravvisa l'opportunità di intervenire in materia di competenza della suddetta Regione.

Il Ministro: COLOMBO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.*

— Per sapere se sono a conoscenza che l'« Isveimer » impone a chi è costretto a stipulare contratti di mutuo per somme da utilizzarsi nella costruzione di attività aziendali e industriali, interessi del 5,50 per cento, anziché del 3 per cento; riduce normalmente a 10 anni la durata del mutuo previsto ad anni 15; impone l'elevato tasso del 9 per cento per prorogare il mutuo da 10 a 15 anni; se tutto ciò contrasta con le disposizioni all'uopo emanate e se, creando tale comportamento dell'istituto la sfiducia in chi dei mutui stessi vorrebbe usufruire, non ritengano di intervenire per far cessare tali lamentati inconvenienti. (10866).

RISPOSTA. — L'« Isveimer » è tenuto a concedere i mutui in conformità di quanto stabilito dai vigenti provvedimenti legislativi e dalle deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In particolare, il comitato anzidetto, con delibera del 23 dicembre 1958, ha stabilito che i tassi sui mutui concessi dagli istituti previsti dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, sono così fissati:

per i mutui fino all'ammontare di 500 milioni nella misura del 4 per cento;

per i mutui fino ad un ammontare di 1.000 milioni, per i primi 500 milioni nella misura del 4 per cento, per i successivi 500 milioni nella misura del 5 per cento;

per i mutui per un ammontare superiore a 1.000 milioni, per i primi 500 milioni nella misura del 4 per cento, per i successivi 500 milioni nella misura del 5 per cento e per il residuo nella misura del 5,50 per cento.

Tali tassi vanno applicati ai mutui stipulati dal 1° gennaio 1959 ed ai mutui stipulati prima di tale data, per i quali fino alla stessa data non sia intervenuta alcuna erogazione.

La durata massima delle operazioni effettuate dagli istituti di cui alla citata legge 11 aprile 1953, n. 298, viene determinata, giu-

sta facoltà consentita dall'articolo 16 di detta legge, in 15 anni.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha, inoltre, precisato che, fino al giugno 1960, non essendo stati ancora adottati da parte della Cassa per il Mezzogiorno i provvedimenti necessari alla concessione del contributo integrativo sugli interessi, previsto dal comma secondo dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, a favore dell'« Isveimer », i contratti relativi ai finanziamenti concessi con i fondi ricavati da emissione di obbligazioni venivano stipulati al 5,50 per cento, inserendosi, però, nei contratti stessi apposita clausola per la riduzione al tasso del 4 per cento appena intervenuti gli adempimenti di competenza della Cassa.

Analogamente è stato praticato dall'« Isveimer », fino al dicembre 1959, con i contratti stipulati per i finanziamenti concessi con i fondi di rotazione di cui alle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48 e 18 febbraio 1958, n. 102, e ciò in relazione all'articolo 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Per i contratti relativi a finanziamenti concessi coi fondi provenienti da prestiti esteri, sono in corso di applicazione i recenti provvedimenti che, in relazione all'articolo 12 della citata legge n. 555, devono essere adottati dalla Cassa, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Per quanto concerne, infine, il tasso del 3 per cento, si fa presente che, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, l'applicazione di tale minor tasso è limitata alle domande presentate dopo il 1° agosto 1959 ed è subordinata alla concessione, in favore dell'« Isveimer », del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge medesima. Poiché tale contributo è concesso con decreto ministeriale, è possibile ogni e qualsiasi controllo sui contratti di mutuo stipulati tra l'istituto anzidetto e le ditte beneficiarie di tali provvidenze.

Non risulta, comunque, esatto che l'« Isveimer » riduca o limiti a 10 anni la durata delle operazioni e, tanto meno, che per consentire una durata maggiore imponga il tasso del 9 per cento.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza che molte pubbliche amministrazioni rifiutano di conferire, nelle assunzioni di operai giornalieri, la per-

centuale di legge dovuta agli invalidi e, inoltre, rinnovano di continuo i contratti trimestrali al fine di evitare la continuità del rapporto di lavoro e di dipendenza.

In particolare, in tale stato di disagio versano molti dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Essi, in gran parte invalidi di guerra e in servizio presso la detta amministrazione come salariati stagionali con 270 giornate lavorative all'anno, vengono sistematicamente licenziati saltuariamente e quindi nuovamente riassunti.

L'interrogante chiede se tutto ciò non contrasti con quei principi fondamentali che mirano a tutelare il lavoro e se i ministri interrogati non ritengano di far cessare tale iniquo stato di trattamento, che mortifica, tra l'altro, la dignità umana di quei dipendenti. (12517).

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli di Stato non assume operai giornalieri con rapporto di lavoro trimestrale, ma solo operai stagionali da adibire alle lavorazioni connesse alla raccolta del tabacco. Tali lavorazioni durano, in media, cinque o sei mesi all'anno, e comportano, in modo preminente, l'assunzione di personale femminile, mentre la manodopera maschile, che viene impiegata soltanto nell'ultima fase della lavorazione, costituisce una percentuale più che modesta.

Le assunzioni di cui sopra vengono disposte in base alla legge 31 marzo 1955, n. 265, che prevede che detto personale — al quale è attribuita la paga in misura pressoché doppia di quella corrisposta, in base al contratto collettivo, alle maestranze private assunte dalle concessioni speciali per gli stessi lavori — può essere mantenuto in servizio per un massimo di 180 giornate e, solo ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze, può essere trattenuto per un ulteriore periodo, che in nessun senso può superare i 90 giorni. I reclutamenti, in base alle vigenti disposizioni sul collocamento della manodopera, vengono effettuati attraverso i competenti uffici provinciali del lavoro, ai quali le direzioni locali del monopolio rivolgono una semplice richiesta numerica in relazione alle esigenze della produzione.

Per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, deve essere presente che le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, non trovano applicazione nei reclutamenti delle maestranze stagionali, riferendosi detta legge soltanto alle categorie del personale di ruolo e non di ruolo con rapporto di lavoro continuativo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

Si soggiunge, comunque, che gli invalidi di guerra eventualmente reclutati con tali assunzioni non possono, ovviamente, essere mantenuti al lavoro per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la ultimazione delle lavorazioni, periodo che, in nessun caso, può superare quello massimo stabilito dalla citata legge n. 265.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

STORTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di alleviare i danni subiti dagli agricoltori, mezzadri, affittuari e coltivatori diretti, della Piana di Fondi (Latina), colpiti in data 16 giugno 1960 da una violenta grandinata.

Ad un primo accertamento effettuato dall'ispettorato dell'agricoltura della provincia di Latina, risultano danneggiati 700 ettari di terreno coltivato con un danno all'incirca di 600 milioni. (12884).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13041, del deputato Lizzadri, pubblicata a pagina 5702).

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se abbia esaminato il recente « libro bianco » del governo inglese e la proposta relativa alla riorganizzazione di quella industria cotoniera. Se non ritenga, attese le condizioni dell'industria tessile italiana, di proporre analoghi provvedimenti. Se, infine, stimi opportuno — come sarebbe desiderabile — sottoporre analogo libro bianco al Parlamento, rendendo noti i tentativi sinora compiuti e quelli che si ha in proposito di compiere per sollecitare e sostenere il necessario adeguamento della nostra economia tessile alla nuova situazione produttiva internazionale. (1740, *già orale*).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha esaminato il libro bianco del governo inglese e la proposta concernente la riorganizzazione di quella industria cotoniera.

Per quanto riguarda l'industria cotoniera italiana, si fa presente che lo stato di difficoltà che da alcuni anni essa attraversa è ben noto al Governo, il quale è, a suo tempo, ripetutamente intervenuto ed ha all'uopo emanato il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, e il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1607.

Il primo decreto-legge conteneva disposizioni che tendevano da un lato a regolare la produzione dei filati alle possibilità di assorbimento del mercato e dall'altro a sovvenire alle esigenze delle maestranze.

Il provvedimento ha avuto applicazione limitatamente alla corresponsione della integrazione salariale agli operai sospesi o lavoratori a orario ridotto. Per la parte relativa all'adeguamento della produzione alle possibilità di mercati, non ha avuto, invece, attuazione, in quanto, in sede di conversione nella legge 25 luglio 1955, n. 618, la relativa disposizione venne soppressa.

All'approssimarsi della scadenza del periodo di 6 mesi di erogazione dell'integrazione salariale stabilita nel citato decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, il Governo, in considerazione del permanere della crisi, ha ritenuto di non poter prescindere dall'adottare misure analoghe per un ulteriore periodo ed ha, pertanto, emanato il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1956, n. 40.

Il provvedimento, come già il precedente, tendeva sostanzialmente ad andare incontro alle necessità degli operai e contemporaneamente alla riorganizzazione del settore industriale cotoniero.

Successivamente, altri tentativi per ciò che riguarda la riorganizzazione dell'industria cotoniera sono stati studiati dalla categoria interessata; ma essi sono rimasti allo stato iniziale di studi e proposte.

È da rilevare, d'altra parte, che il problema presenta aspetti vari e complessi, per la specifica situazione delle varie aziende, in condizioni diverse e con esigenze differenti l'una dalle altre; e che esso è in relazione non soltanto con la situazione interna del settore in parola, ma è anche in rapporto con la situazione delle industrie cotoniere estere, specie di quello dei paesi del Mercato comune: sotto quest'ultimo aspetto è da tener presente che la situazione dell'industria cotoniera di tali paesi è già all'esame degli organi comunitari, per quanto potrà essere determinato dagli organi stessi nell'interesse del settore.

Si assicura, comunque, che questo Ministero segue e studia con particolare attenzione tutti gli aspetti del problema, e non mancherà di adottare, al momento opportuno, tutte quelle iniziative che potranno risultare utili per avviarle a soluzione.

Il Ministro: COLOMBO.

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere a quale punto sia e a quali orientamenti si ispiri la riforma della legislazione brevettuale in Italia; e se siano tenute presenti le esigenze di far coincidere una limitata tutela

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

della proprietà intellettuale con il più celere sviluppo economico del paese. (2408, *già orale*).

RISPOSTA. — La revisione della legislazione sulla proprietà industriale ha formato oggetto di approfonditi studi, oltre che dei servizi ministeriali competenti, di due commissioni nominate, rispettivamente, nel 1950 e nel 1956.

Per alcuni settori della suddetta legislazione che presentavano aspetti di particolare urgenza, il Governo ha provveduto a presentare al Parlamento appositi disegni di legge, come quello che è divenuto la legge 1° luglio 1959, n. 514 (per le invenzioni interessanti la difesa); e l'altro, sulla tutela delle novità vegetali, che trovasi attualmente all'esame del Senato della Repubblica (stampato n. 246).

La tutela della proprietà industriale, nella sua più lata accezione, trova la sua giustificazione nello stimolo che la protezione stessa esercita sul progresso tecnico e sullo sviluppo economico dei paesi industrialmente progrediti.

È evidente che ogni eventuale aggiornamento della legislazione brevettuale italiana continuerà ad ispirarsi ai suddetti criteri ed alle esigenze che nuove forme di economia associata, particolarmente quelle derivanti dai trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea e dell'energia atomica, potranno rendere opportune o necessarie.

Il Ministro: COLOMBO.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la inopinata chiusura in Cosenza dello stabilimento di estratti tannici, che, oltre a rendere ancora più evanescente il mito dell'industrializzazione meridionale, mette sul lastrico le 177 famiglie dei lavoratori ivi addetti.

L'interrogante chiede altresì se i ministri interessati sanno che tale stabilimento, già di proprietà dei fratelli Morelli, è stato rilevato di recente dalla società I.T.A.M. per nove anni e con canone di affitto molto elevato, all'evidente scopo di eliminare una efficiente ed attiva concorrenza di prodotto da parte del Mezzogiorno d'Italia, e se ritengano lecite simili iniziative lesive della già scarsa possibilità produttiva della Calabria e del sacrosanto diritto al lavoro, garantito anche al suo popolo dalla Costituzione.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti i competenti ministeri intendano adottare per salvaguardare il potenziale dell'economia industriale calabrese e

per sopperire alle disastrose difficoltà economiche in cui oggi versano quasi duecento famiglie di lavoratori disoccupati. (2018, *già orale*).

RISPOSTA. — Presso lo stabilimento di Cosenza della società in nome collettivo fratelli Morelli trovavano occupazione in media n. 76 unità, tra impiegati ed operai, oltre ad una cinquantina di unità circa di manodopera stagionale adibiti alla lavorazione del legname ed occupata prevalentemente nei vicini comuni di Celico e Paterno Calabro.

Come è noto, il predetto stabilimento è stato chiuso alla fine del mese di luglio 1959 per effetto di un persistente divario negativo tra i costi e i ricavi della gestione.

Trattative intercorse tra la società Morelli e la società Ledoga non ebbero, all'epoca, esito positivo.

Successivamente la società Morelli affittò lo stabilimento già chiuso da qualche tempo, ad altro gruppo industriale, e precisamente alla società I.T.A.M. avente per fine sociale la realizzazione nel Mezzogiorno di tutte le iniziative ritenute opportune e convenienti nel settore industriale degli estratti tannici, impiantando ed esercendo stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, ovvero rilevando stabilimenti preesistenti per ampliarli e trasformarli o, infine, stabilimenti inattivi o abbandonati per riattivarli.

Da una indagine tecnico-economica effettuata dalla società I.T.A.M., risultava però che per poter realizzare in detto stabilimento una produzione di possibile collocamento, a prezzi remunerativi, si sarebbe dovuto procedere ad un riassetto eccessivamente costoso.

Nel frattempo, inoltre, si verificava un ulteriore aggravamento dello stato di difficoltà generale del settore degli estratti tannici, in relazione ad una ulteriore diminuzione di prezzi, sia per effetto della pressione della concorrenza, sia in conseguenza della notevole importazione di estratti di quebracho di mimosa. Tali fatti avrebbero indotto la società I.T.A.M. a soprassedere alla progettata riattivazione della fabbrica di Cosenza che, come sopra accennato, aveva già sospeso la propria attività in epoca anteriore alla assunzione in affitto da parte della società I.T.A.M., in attesa dell'auspicato miglioramento delle condizioni del settore degli estratti tannici.

La situazione della fabbrica di Cosenza, in sostanza, si inquadra nello stato di difficoltà del settore, che trovasi ormai da tempo in condizioni particolarmente difficili, per la continua e sensibile diminuzione delle espor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1960

tazioni e per la concorrenza sul mercato interno di similari prodotti concianti di importazione.

Per quanto riguarda, infine, il personale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente che, agli inizi del mese di dicembre, delle 76 unità licenziate, n. 31 non si erano iscritte nelle liste dei disoccupati.

Delle rimanenti 45 unità, regolarmente iscritte presso l'ufficio di collocamento, n. 17 erano state avviate al lavoro, n. 1 radiata per mancata presentazione al controllo mensile, n. 27 figuravano disoccupate.

In favore dei disoccupati nel comune di Cosenza sono stati concessi dal predetto Ministero:

il 22 luglio 1959		
un cantiere per . . .	giornate-operaio	2.040
il 14 settembre		
1959 un cantiere per	»	2.280
il 22 ottobre 1959		
tre cantieri per . . .	»	4.180
		8.500
	totale giornate-operaio	8.500

Alla provincia di Cosenza sono state altresì assegnate 15 mila giornate operaio per la preparazione di un piano straordinario, conseguente alla cessazione dell'imponibile di manodopera in agricoltura ed ai danni causati dai recenti nubifragi.

Pertanto, compatibilmente con la situazione della disoccupazione locale e le possibilità di impiego, gli operai che lavoravano presso lo stabilimento per estratti tannici già Morelli sono stati avviati, per una parte, presso i cantieri sopra citati.

Il predetto Ministero ha fatto presente, inoltre, che qualora si rendesse necessario far conseguire ai lavoratori licenziati dallo stabilimento di cui sopra una qualifica professionale per agevolare il loro reinserimento nel ciclo produttivo, non mancherebbe di esaminare la possibilità di istituire i corsi che venissero proposti a tale scopo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a loro conoscenza i gravi danni subiti quest'anno dalla viticoltura della provincia di Reggio Calabria a causa del violento ripetersi degli attacchi della peronospora.

L'interrogante chiede di sapere se i ministri interessati non ritengano che la causa

di tanti danni debba anche ricercarsi nella pietosa deficienza della viabilità rurale in Calabria, la quale rende oltremodo difficili le irrorazioni e le pratiche colturali in genere. (10225).

RISPOSTA. — Le infezioni di peronospora, nei vigneti della provincia di Reggio Calabria, sono state causate dall'andamento stagionale eccezionalmente umido, verificatosi anche ad estate inoltrata, per cui non sono stati sufficienti i normali trattamenti anticrittogamici.

I danni sono stati aggravati dal fatto che i viticoltori, per la maggior parte, hanno sospeso i trattamenti anticrittogamici ai vigneti durante l'estate, laddove, come viene continuamente consigliato dai funzionari tecnici dei dipendenti ispettorati agrari, nelle annate ad andamento stagionale simile a quello verificatosi nel 1959 sarebbe opportuno effettuare qualche trattamento persino in autunno.

Ed infatti, i viticoltori che, oltre ai trattamenti di luglio, ne hanno effettuati un paio o più in agosto ed anche in settembre, hanno potuto salvare quasi totalmente il prodotto.

Ovviamente, anche la deficienza di viabilità può aver contribuito, in qualche caso, ad accentuare il fenomeno lamentato, ma la causa principale va ricercata nei suddetti motivi.

Comunque, è necessario sottolineare che, trattandosi per lo più di strade interpoderali, e quindi di competenza dei proprietari interessati, la deficienza di dette strade è da attribuire alla mancanza di iniziativa dei proprietari medesimi, i quali potrebbero all'uopo operarsi dei contributi statali nella spesa per opere di miglioramento fondiario, contributi che, a norma della legge 26 novembre 1955, n. 1177, raggiungono la misura del 60 per cento e del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente, per i territori classificati di bonifica e di bonifica montana.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

VACCHETTA E SULOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui è stata ritardata finora la messa in onda, da parte della R.A.I.-TV., del *Gazzettino bilingue* (italo-francese) dedicato alla regione autonoma della Valle d'Aosta.

Gli interroganti fanno notare che la regione della Valle d'Aosta è l'unica regione a statuto speciale che ancora non disponga

di un gazzettino radiofonico regionale e che tutt'ora i servizi di informazione radiofonica locali sono disimpegnati in modo del tutto insufficiente dal gazzettino piemontese.

Gli interroganti fanno notare che fin dal 1959 la R.A.I. aveva ufficialmente annunciato che lo studio per una trasmissione valdostana era in fase avanzata e che la stessa R.A.I. in pari data comunicava che la regione valdostana era l'unica regione che ancora non disponesse di un proprio gazzettino radiofonico. (12301).

RISPOSTA. — La concessionaria R.A.I.-TV., mentre ha escluso di avere preannunciato ufficialmente l'istituzione di un notiziario regionale per la Valle d'Aosta, ha però assicurato che il progetto di tale trasmissione trovava in corso di studio presso i competenti uffici e che di esso è stato recentemente definito uno schema di massima, basato sui seguenti criteri.

Le trasmissioni verranno effettuate dal centro radiofonico di Torino, ogni giorno, esclusa la domenica, dalle ore 12,20 alle ore 12,40, sulle stazioni di Alessandria 2, Aosta 2, Biella 2, Cuneo 2, Borgo San Dalmazzo II, Cogne II, Col de Courtil II, Col de Joux II, Courmayeur II, Garessio II, Plateau Rosa II, Sant Vincent II, Sestrière II, Susa II, Torino II, Villar Perosa II.

I testi saranno redatti parte in italiano e parte in francese, alla pari, senza alcuna discriminazione, secondo l'uso più corrente delle varie località, le particolari caratteristiche ed esigenze degli argomenti, la diversa provenienza della materia informativa, la lingua originaria dei discorsi riferiti e dei giornali citati, la formazione culturale dei singoli corrispondenti, collaboratori, intervistati e intervistatori, ecc.

In francese sarà il titolo di testata: *La voix de la Vallée* e in italiano il sottotitolo *Quotidiano radiofonico valdostano*.

I titoli delle rubriche saranno in italiano ed in francese, secondo la prevalenza assunta di volta in volta da una delle due lingue nelle notizie che ne fanno parte.

L'inizio delle predette trasmissioni, salvo imprevisti, potrà aver luogo fra un mese circa.

Il Ministro: MAXIA.

VIDALI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere lo stato della pratica del consiglio comunale di Duino Aurisina (Trieste) per il riconoscimento delle località di Sistiana, Duino, San Giovanni di

Duino e Marina di Aurisina come stazione di soggiorno e turismo di Sistiana-Duino.

La delibera del consiglio comunale 23 ottobre 1958, n. 36, a quanto risulta, completata con l'istruttoria fatta dal Ministero dell'interno, è stata trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo il 19 ottobre 1959 (con nota n. 18776.16), con parere favorevole, oltre che del Ministero dell'interno, anche dei Ministeri delle finanze e della sanità.

Data l'importanza che il riconoscimento richiesto avrebbe per il comune di Duino-Aurisina, l'interrogante chiede l'interessamento del ministro affinché venga sollecitata la definizione della pratica. (12758).

RISPOSTA. — La pratica, qui trasferita dal Ministero dell'interno, relativa alla richiesta di riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Duino-Aurisina, comprendente le frazioni di Sistiana e di Duino, è in attesa di essere sottoposta al prescritto parere del Consiglio centrale del turismo, che non è stato ancora possibile convocare.

Infatti, in relazione alla delega, che scade il 28 agosto 1960, concessa al Governo con l'articolo 10 della legge istitutiva di questo Ministero 31 luglio 1959, n. 617, è stato elaborato, fra gli altri, uno schema di provvedimento che è ora all'esame della competente commissione di parlamentari prevista dalla legge medesima, sul riordinamento del citato organo consultivo.

È, per altro, da tener presente che la istruttoria delle pratiche riguardanti il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno o turismo potranno eventualmente essere sottoposte a revisione in rapporto al contenuto delle norme che, nell'ambito della delega di cui sopra, saranno emanate sul riordinamento del settore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo entro il 28 agosto 1960.

Il Ministro: TUPINI.

ZUGNO E TOGNI GIULIO BRUNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire ulteriormente con tutti i mezzi — compresa l'adozione del prezzo minimo nei confronti dei paesi del M.E.C. — al fine di risolvere la grave crisi suinicola.

Indubbiamente i provvedimenti presi fino ad ora, quali il freno alle importazioni, il coefficiente di importazione applicato sul lardo di provenienza francese e recentemente il disegno di legge per l'ammasso volontario

del lardo, delle sugne, dello strutto e delle mezzene dei suini — con un concorso statale fino a 500 milioni — dovranno portare nell'immediato futuro a qualche sollievo nel settore, ma, considerata l'importanza di tali allevamenti per tutta l'economia agricola italiana in quanto:

1°) rappresentano una produzione lorda vendibile di lire 150 miliardi annui;

2°) rappresentano un settore che dovrà notevolmente svilupparsi dal momento che il nostro consumo *pro capite* di carni suine è di appena chilogrammi 4 contro chilogrammi 20 consumati in Olanda e in Francia e chilogrammi 29 in Germania;

3°) condizionano il reddito del settore lattiero-caseario — e quindi la riconversione culturale tanto auspicata sul piano nazionale — specie nelle zone dell'Italia settentrionale (dove è concentrato il 50 per cento circa dell'intero patrimonio suinicolo nazionale).

Gli interroganti chiedono di considerare l'applicazione dei più drastici e solleciti interventi affinché la crisi suinicola sia il più sollecitamente risolta. (13147).

RISPOSTA. — Le richieste intese ad ottenere più drastici e solleciti interventi per la soluzione della crisi suinicola hanno già trovato piena adesione da parte del Governo.

Infatti, con decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 148, di pari data, è stata sospesa, fino al 31 agosto 1960, l'importazione in definitiva ed in temporanea di suini vivi, di carni e di grassi suini da qualsiasi paese, e si ritiene che il provvedimento influirà favorevolmente sul mercato, determinando una graduale rivalutazione dei prezzi, a mano a mano che verrà assottigliandosi la disponibilità dei capi di peso elevato, che era notevole al momento dell'emanazione del provvedimento.

Inoltre, il disegno di legge all'esame del Parlamento, che prevede il concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dei grassi suini e delle mezzene, contribuirà a riportare in equilibrio il settore, diminuendo l'offerta di quei prodotti della macellazione che sono attualmente deprezzati.

Oltre i provvedimenti adottati — che, per altro, hanno soddisfatto le organizzazioni dei produttori — non si vede quali altri potrebbero essere presi, considerato che l'adozione del prezzo minimo non potrebbe avere, immediatamente, più efficaci effetti di quelli della totale sospensione delle importazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.